



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Maria Vittoria Bramante

**Il danneggiamento del pascolo  
in diritto romano.  
Contributo allo studio della disciplina  
nel tardoantico**

**Numero XV Anno 2022**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

# Il danneggiamento del pascolo in diritto romano. Contributo allo studio della disciplina nel tardoantico

**SOMMARIO:** 1. Introduzione – 2. L’invasione del fondo e il danneggiamento dell’animale nelle fonti di tradizione manoscritta – 2.1. Il *pastus iniuria datus* nei *Digesta* giustinianeî – 2.2. Il *pastus iniuria datus* in C. 3.35.6 e nelle *Pauli Sententiae*, 1.15.1 – 2.3. Il danneggiamento ad opera di animali nel perduto Gai 4.80, commentato in Frag. Vat. 4.81, e in I. 4.9 pr. – 3. Il contributo allo studio del pascolo abusivo dai papiri egiziani di epoca romana – 3.1. I papiri di Aurelio Isidoro e le testimonianze dal suo archivio – 3.1.1. PCairIsid. 78: il testo dell’istanza di giustizia – 3.1.2. PCairIsid. 78: struttura formulare e contenuti dell’istanza di giustizia – 3.2.1. PMerton 2.92: il testo dell’istanza di giustizia – 3.2.2. PMerton 2.92: struttura formulare e contenuti dell’istanza di giustizia – 3.3. Elementi della disciplina del pascolo abusivo dal confronto di PCairIsid. 78 e di PMerton 2.92: sulla individuazione dei ‘τῶν μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα’ – 4. POxy. 34.2704: l’editto del *praefectus Aegypti Titius Honoratus* del 292 sul pascolo – 5. Osservazioni di sintesi e conclusioni

## 1. Introduzione

In un noto testo del Digesto, D. 9.2.39 pr.<sup>1</sup>, è conservato un frammento tratto dal XVII libro di commento di Pomponio, che

---

<sup>1</sup> Sulla palingenesi dell’escerto (che insieme, e di seguito, a Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.1.11 e Paul. 10 *ad Sab.* D. 9.2.31 è stato opportunamente collocato in materia di *pauperies* e *lex Aquilia* all’interno dei *Iuris civilis libri*) rinvio ampiamente a E. STOLFI, *Commento. Iuris civilis libri XVIII*, in J.-L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *‘Quintus Mucius Scaevola’. ‘Opera’*, Roma, 2018, 272 ss. Lo studioso osserva (101-106, part. 105) che

restituisce un parere di Quinto Mucio in tema di responsabilità *ex lege Aquilia*<sup>2</sup>.

---

«Q.M. affrontò i temi dei danneggiamenti, nell'ordine, causati da animali e di quelli disciplinati dalla *lex Aquilia* (*De pauperie et de lege Aquilia*), temi ai quali pertengono (Ulp. 18 *ad ed.*) D. 9.1.11, (Paul. 10 *ad Sab.*) D. 9.2.31 e (Pomp. 17 *ad Q. Muc.*) D. 9.2.39 pr.»; e in relazione a D. 9.1.11 ritiene (272 nt. 458) che: «Circa la collocazione palinogenetica, rimane condivisibile la soluzione di Lenel, 1889. I, 760 fr. 25-27, il quale immaginava (anche se, in modo piuttosto incongruo, solo a proposito dei *libri iuris civilis* di Q.M.) una sezione dedicata contestualmente a *pauperies* (prima) e *lex Aquilia* (dopo). La circostanza che in D. 9.3.39 sia espressamente menzionato il dispositivo di quest'ultima legge, e che tale testo provenga dal XVII libro *ad Quintum Mucium* di Pomponio, induce a collocare questa breve catena di testi relativi ai danni prodotti da animali e uomini in un tratto dell'opera muciana (non meglio precisabile) intermedio fra le materie di servitù e tutela [...] e quella degli *statuliberi* [...] I due ambiti tematici verrebbero in tal modo accomunati dalla possibilità, offerta al legittimato passivo tanto dell'*actio de pauperie* quanto all'*actio legis Aquilia*, di liberarsi tramite *noxae deditio* del *filius*, schiavo o animale che aveva determinato l'altrui pregiudizio patrimoniale. Ma una simile analogia – oltre che rimanere problematica sul piano tecnico, anche in ragione della diversa natura delle due azioni (risarcitoria l'una e penale l'altra) cui ineriva quella possibilità – sembra improbabile che avesse assunto, nel lavoro muciano un rilievo tale da determinare la struttura e la stessa nomenclatura di questa sezione. Ovviamente non è implausibile che Q.M. vi avesse prestato attenzione e che quest'aspetto contribuisse, ai suoi occhi, a rafforzare l'accostamento tra le due figure dei danneggiamenti causati da animali (già contemplati nelle XII Tavole) oppure da uomini».

<sup>2</sup> Cfr. Gai. 7 *ad ed. prov.* D. 9.2.2 pr.: *Lege Aquilia capite primo cavetus: 'ut qui servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto'*; Gai 3.210: *Damni iniuriae actio constituitur per legem Aquiliam, cuius primo capite cautum est, si quis hominem alienum alienamve quadrupedem, quae pecudum numero sit, iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur*, I. 4.3 pr.: *Damni iniuriae actio constituitur per legem Aquiliam cuius primo capite cautum est, ut si quis hominem alienum alienamve quadrupedem quae pecudum numero sit iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuit, tantum domino dare damnetur*, Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.27.5: *Ceterarum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod inusserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res fuit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto*; I. 4.3.16: [...] *aut pecudem inclusit et fame necaverit aut iumentum tam vehementer egerit ut rumperetur*. La bibliografia sulla legge Aquilia e sul concetto di danno è amplissima. Mi limito a segnalare: E. GRÜBER, *The Roman Law of Damage to Property*, Oxford, 1886; E. CUQ, voce '*Iniuria*', in *DS*, 3.1, Paris, 1900, 1176 ss.; D. DAUBE, *On the Use of the Term 'Dammum'*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, I, Napoli,

Il giurista si era interessato (*scribit*)<sup>3</sup> del caso di una cavalla gravida, che, *in cogendo* fuori dal fondo altrui dove era stata sorpresa a pascolare, perse il nascituro puledro:

---

1948, 93 ss.; B. ALBANESE, *Studi sulla legge Aquilia*, in *AUPA*, 21, 1950, 5 ss.; L. BOVE, voce *Danno (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, 5, Torino, 1957, 143 ss.; cfr. U.E. PAOLI, voce *Danno (dir. att.)*, in *Noviss. dig. it.*, 5, Torino, 1957, 142 ss.; G. CRIFÒ, voce *Danno (storia)*, in *Enc. dir.*, 11, Milano, 1962, 616 ss.; F. LA ROSA, *Il valore originario di iniuria nella 'lex Aquilia'*, in *Labeo*, 44, 1998, 366 ss.; G. VALDITARA, *Sulle origini del concetto di 'damnum'*<sup>2</sup>, Torino, 1998; P. ZILLOTTO, *L'imputazione del danno aquiliano. Tra 'iniuria' e 'damnum corpore datum'*, Padova, 2000; F.M. DE ROBERTIS, *'Damnum iniuria datum'. Trattazione sulla responsabilità extracontrattuale nel diritto romano con particolare riguardo alla 'lex Aquilia de damno'*, Bari, 2000; P. ZILLOTTO, *L'imputazione del danno aquiliano. Tra 'iniuria' e 'damnum corpore datum'*, Padova, 2000; M.F. CURSI, *'Iniuria cum damno'. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano, 2002; I. PIRO, *'Damnum corpore suo dare rem corpore possidere'. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possesso nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani*, Napoli, 2004; M.F. CURSI, *Dal danno aquiliano al danno extracontrattuale: le radici romanistiche*, in *Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Abruzzo*, Milano, 2007, 215 ss.; EAD., *Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato*, Napoli, 2010; EAD., *La formazione delle obbligazioni 'ex delicto'*, in *RIDA*, 58, 2011, 143 ss.; EAD., *La colpa e i profili risarcitori del danno*, in *'Carmina iuris'. Mélanges M. Humbert*, Parigi, 2012, 227 ss.; EAD., *Roman delicts and the construction of fault*, in *Obligations in Roman Law. Past, present, and future*, ed. by T. McGinn, Ann Arbor, 2012, 296 ss.; G. ROSSETTI, *'Poena' e 'rei persecutio' nell' 'actio ex lege Aquilia'*, Napoli, 2013; L. DESANTI, *La legge Aquilia. Tra 'verba legis' e interpretazione giurisprudenziale*, Torino, 2015; S. GALEOTTI, *Ricerche sulla nozione di damnum*, I. *Il danno nel diritto romano tra semantica e interpretazione*, Napoli, 2015; A. CORBINO, *Danno, lesioni patrimoniali e 'lex Aquilia' nella visione romana*, in *φιλία. Scritti in onore di G. Franciosi*, I, Napoli, 2007, 607 ss.; ID., *Il dettato aquiliano, tecniche legislative e pensiero giuridico nella media repubblica*, in *'Fides' 'Humanitas' 'Ius'. Studii in onore di L. Labruna*, II, a cura di C. Masi e C. Cascione, Napoli, 2007, 1127 ss.; ID., *Il danno qualificato e la 'lex Aquilia'*<sup>2</sup>, Padova, 2008; ID., *L'oggetto dell' 'aestimatio damni' nella prospettiva del primo e del terzo capitolo del plebiscito aquiliano*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 699 ss.; ID., *Antigiuridicità e colpevolezza nella previsione del plebiscito aquiliano*, in *SDHI*, 75, 2009, 77 ss.; ID., *'Lex Aquilia' e procurato aborto*, in *'Carmina iuris'. Mélanges M. Humbert*, Paris, 2012, 159 ss.; A. FRANCIOSI, *Il problema delle origini del plebiscito aquilio. Una messa a punto in tema di datazione*, in *φιλία. Scritti in onore di G. Franciosi*, II, Napoli, 2007, 935 ss.; G. VALDITARA, *In tema di stima del danno aquiliano*, in *Index*, 44, 2016, 197 ss.

<sup>3</sup> La formula «*Quintus Mucius scribit*» ricorre anche in Pomp. 31 *ad Q. Muc.* D. 8.3.15; Pomp. 31 *ad Q. Muc.* D. 18.1.66.2; Pomp. 31 *ad Q. Muc.* D. 19.1.40; Pomp. 9 *ad Q.*

Pomp. 17 *ad Q. Muc. D. 9.2.39* pr.: *Quintus Mucius scribit: equa cum in alieno pasceretur, in cogendo quod praegnas erat eiecit: quaerebatur, dominus eius posssetne cum eo qui coegisset lege Aquilia agere, quia equam in iciendo ruperat. Si percussisset aut consulto vehementius egisset, visum est agere posse.*

Quinto Mucio<sup>4</sup>, richiesto di sapere (*quaerebatur*) se il padrone della cavalla potesse esperire l'*actio legis Aquiliae* contro chi l'aveva costretta fuori dal pascolo (*cum eo qui coegisset*), perché, così facendo<sup>5</sup>, sospingendola forzosamente, colpendola (*in iciendo*), ne aveva provocato l'aborto (l'aveva *rupta*<sup>6</sup>), fu dell'opinione di riconoscere il rimedio giudiziale, se la cavalla avesse subito percosse (*si percussisset*)<sup>7</sup> ovvero se deliberatamente (*consulto*) fosse stata condotta (*egisset*) con una certa veemenza (*vehementius*)<sup>8</sup>, si direbbe, stratonata, con un

---

*Muc. D. 34.2.34* pr.-2; Pomp. 18 *ad Q. Muc. D. 40.7.29.1*. Sicuramente in sei testi di Pomponio, tutti tratti dal suo commentario, si può riconoscere, se non gli «*apsissima verba*» del giurista repubblicano, il suo 'lemma': Pomp. 17 *ad Q. Muc. D. 9.2.39* pr.; Pomp. 31 *ad Q. Muc. D. 19.1.40*; Pomp. 5 *ad Q. Muc. D. 24.1.51*; Pomp. 8 *ad Q. Muc. D. 33.1.7*; Pomp. 5 *ad Q. Muc. D. 34.2.10*; Pomp. 9 *ad Q. Muc. D. 34.2.34* e, con qualche incertezza, Pomp. 18 *ad Q. Muc. D. 40.7.29.1*.

<sup>4</sup> Sul giurista, ampiamente J.-L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, 'Quintus Mucius Scaevola', cit., *passim*.

<sup>5</sup> I. PIRO, 'Damnum', cit., 72 ss., parla di «modalità spropositata» con cui si realizza l'allontanamento della cavalla.

<sup>6</sup> Il testo è spesso considerato in relazione a Ulp. 18 *ad ed. D. 9.2.27.22*: *Si mulier pugno vel equa ictu a te percussa eiecerit, Brutus ait Aquilia teneri quasi rupto*. La dottrina molto si è interrogata sul concetto di *rumpere*. Fondamentali, *ex plurimis*, D. DAUBE, *On the Third Chapter of the 'Lex Aquilia'*, in *LQR*, 52, 1936, 253 ss., ora in *Collected Studies in Roman Law*, I, Frankfurt am Main, 1991, 3 ss.; M. MAC CORMACK, *Aquilian Studies*, in *SDHI*, 41, 1975, 43 ss.; D. MANFREDINI, *Contributi allo studio dell' 'iniuria' in età repubblicana*, Milano, 1979; A. BIGNARDI, 'Frangere' e 'rumpere' nel lessico normativo e nella 'interpretatio prudentium', in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche in onore di F. Gallo*, I, Napoli, 1997, 11 ss.; M.V. SANNA, *Bruto, Quinto Mucio e l'aborto provocati 'ex lege Aquilia'*, in *A Legal Journal*, 15.1, 161 ss.; L. DI PINTO, *Procurato aborto nei giuristi severiani*, in *KOINΩNIA*, 37, 2013, 317 ss.

<sup>7</sup> Cfr. Ulp. D. 9.2.27.22: *Si [...] equa ictu a te percussa eiecerit*.

<sup>8</sup> La portata della locuzione è attentamente ricostruita da S. SCHIPANI, *Responsabilità 'ex lege Aquilia'. Criteri di imputazione e problemi della 'culpa'*, Torino, 1969, 137 ss.; cfr. Paul. 34 *ad ed. D. 19.2.1*: *[...] facientis forma calcei tam vehementer cervicem percusserit, ut [...]*.

incitamento volutamente eccessivo, sproporzionato per intensità rispetto al fine di espellere la cavalla dal fondo.

Se la cavalla fosse stata condotta al pascolo nel fondo altrui dal suo *dominus*, dal di lui schiavo, o da chi ne avesse altrimenti la disponibilità; o se lo sconfinamento fosse avvenuto da parte dell'animale non condotto o lasciato altrove al pascolo, o se il confine del fondo fosse in qualche modo delimitato sono circostanze che non risultano dal frammento.

Sesto Pomponio, nel ragionare sulla fattispecie – risulta dal § 1 – affermò che chi avesse sorpreso del bestiame (*deprehendisset*), benchè altrui (*quamvis alienum pecus*), sul proprio fondo (*in agro suo*), avrebbe dovuto allontanarlo (*illud expellere debet*) come se fosse proprio (*quomodo si suum*)<sup>9</sup>, dal momento che, se dal fatto fosse derivato un qualche danno, il *dominus* dell'animale avrebbe potuto esperire azioni appropriate.

Quindi, afferma Pomponio, colui che sorprende nel campo bestiame altrui (*qui pecus alienum in agro suo deprehenderit*) non ha il diritto di trattenerlo e legittimamente rinchiuderlo (*non iure id includit*) – e se lo rinchiude, agisce *iniuria*<sup>10</sup> – né, continua, avrebbe dovuto condurlo diversamente da come avrebbe fatto col proprio (*nec agere illud aliter debet*), ribadendo esplicitamente quanto aveva altrimenti appena detto (*quam ut supra diximus*).

Chi sorprende *alienum pecus* deve condurlo via (*vel abigere debet*), inducendolo a spostarsi e allontanandolo senza recare danno, oppure deve intimare al padrone di venire prontamente a recuperarlo (*vel admonere dominum, ut suum recipiat*), curando di comportarsi con esso non diversamente che se fosse proprio (*quasi suum*):

Pomp. 17 *ad Q. Muc. D. 9.2.39.1: Pomponius (scribit). Quamvis alienum pecus in agro suo quis deprehendit, sic illud expellere debet, quomodo si suum*

---

<sup>9</sup> E. STOLFI, *Commento*, cit., 276, intende «lo deve spingere fuori così come farebbe se avesse sorpreso del bestiame proprio».

<sup>10</sup> Cfr. Ulp. 18 *ad ed. D. 9.2.5.1: Iniuriam autem hic accipere nos oportet [...] quod non iure factum est, hoc est contra ius, id est si quis culpa occiderit.*

*deprehendisset, quoniam si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. Itaque qui pecus alienum in agro suo deprehenderit, non iure id includit, nec agere illud aliter debet quam ut supra diximus quasi suum: sed vel abigere debet sine damno vel admonere dominum, ut suum recipiat.*

Quanto al caso pratico «esposto secondo le classiche cadenze di un responso (*quaerebatur ... visum est*)»<sup>11</sup> Quinto Mucio riteneva esperibile *cum eo qui coegisset* l'azione aquiliana *si percussisset aut consulto vehementius egisset*<sup>12</sup>: per evitare il giudizio di responsabilità risarcitoria la coazione dell'animale non doveva concretarsi nell'uso di una forza fisica diretta a percuotere o a stratonare sorretta da una specifica determinazione volitiva in tal senso.

La *quaestio* – come testualmente risulta dal *principium* – viene affrontata da Quinto Mucio nella sola prospettiva dell'illecito aquiliano. Non sfugge però a Pomponio – ed acutamente in sede di commento – di discutere della fattispecie occupandosi del *modus agendi* che andava riservato (generalizzando) all'altrui animale invasore (*alienum pecus*), e, direi, per l'effetto, più ampiamente, interessandosi del pascolo abusivo del capo di bestiame.

Posto che *quis deprehendit alienum pecus in agro suo si quid ex ea re damnum cepit habet proprias actiones*, Pomponio – in una prospettiva di

---

<sup>11</sup> E. STOLFI, *Commento*, cit., 275.

<sup>12</sup> Cfr. Gai 3.219: [...] *aut iumentum tam vehementer egerit ut rumperetur*. La subordinata '*si [...] egisset*' sarebbe stata un'aggiunta dei Compilatori, oppure solo l'inciso '*aut consulto vehementius egisset*', ad avviso di A. FLINIAUX, *Une vieille action du droit romain l' 'Actio de pastu'*, in *Mélanges de droit romain dédiés a G. Cornil*, I, Paris, 1926, 247 ss., part. 261 s. Analogamente B. ALBANESE, *Studi sulla legge Aquilia*, in *AUPA*, 21, 1950, 5 ss., ha ritenuto '*aut consulto vehementius*' un'inserzione giustiniana, assumendo, in particolare, che Quinto Mucio non potrebbe aver pensato alla concessione di un'azione diretta sia nel caso di danno arrecato *corpore* (cioè, *si percussisset*) sia nel caso di danno arrecato non *corpore* (vale a dire, *consulto vehementius egisset*). L'opinione non è immune da critiche se ammettiamo che al concetto di '*vehementius agere*' debba essere ricondotto l'atto di condurre materialmente l'animale *aliunde*, il che postula un contatto fisico, *corpore*, concretandosi nel pungolare, sospingere, tirare o trascinare, a meno di ritenere che i giuristi romani intendessero nel parlare di *damnum corpore datum*, la riferibilità immediata e diretta, causale, del comportamento al fatto lesivo.

continuità<sup>13</sup> o comunque «di sviluppo»<sup>14</sup> rispetto all'orientamento muciano riguardante «la limitazione di ciò che è permesso»<sup>15</sup> – individua un obbligo di protezione a carico del *dominus fundi* avente ad oggetto l'animale altrui sorpreso, sussumibile nel più ampio dovere del *neminem non laedere*.

Pomponio, in particolare, generalizza il divieto per il proprietario di un fondo di trattenere *iure* l'animale invasore altrui che venga ivi scoperto, imponendo specificamente il dovere di comportarsi *quomodo si suum*, il che implica di poterlo condurre fuori (*abigere*)<sup>16</sup> *sine damno*, vale a dire – è da ritenere – con la cautela e la prudenza opportune, in modo non ingiustificatamente forzoso (*non vehementius*), e chiaramente con le medesime modalità – di incitamento, indirizzo, direzione – che avrebbe assicurato nell'estrinsecazione della *potestas dominica* se quell'animale fosse stato suo.

In alternativa, adottando doverosamente la medesima prudenza e diligenza<sup>17</sup> nel trattenerlo presso di sé, il *dominus fundi* ha la possibilità di precettare il proprietario (*admonere*) dell'animale invasore *ut suum recipiat*, curando *medio tempore* – se ne ricava – di custodirlo *quasi suum*, per evitare un danneggiamento all'animale.

Pomp. D. 9.2.39 pr.-1 (= Pal. Pomp. 274 = Pal. Q.M. 27) riflette il tenore della riflessione giurisprudenziale<sup>18</sup>, di Quinto Mucio e di

---

<sup>13</sup> Così, A. PALMA, *'Iura vicinitatis'. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino, 1988, 188 ss.; S. GALEOTTI, *Ricerche*, cit., 251 ss.; E. STOLFI, *Commento*, cit., 275, parla di «perdurante validità» della posizione assunta da Quinto Mucio.

<sup>14</sup> E. STOLFI, *Commento*, cit., 275.

<sup>15</sup> S. SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., 310.

<sup>16</sup> Sull'abigeato, da ultimo, L. MINIERI, *Sulla repressione dell'abigeato in diritto romano*, Napoli, 2018, cui rinvio per la bibliografia.

<sup>17</sup> Cfr. Paul. 10 *ad Sab.* D. 9.2.31: *Mucius etiam dixit, culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit.*

<sup>18</sup> In proposito è stato osservato autorevolmente, E. STOLFI, *Commento*, cit., 276, che «appare un duplice apporto interpretativo rispetto al dettato della *lex Aquilia*. In primo luogo la rilettura della nozione di *iniuria*, col decisivo rilievo attribuito a un aspetto soggettivo, integrato anche con la sola *culpa* ... In secondo luogo, la dilatazione cui è sottoposto il verbo *rumpere* impiegato nel terzo caput della legge e ...

Pomponio che lo commenta<sup>19</sup>, in tema di tutela aquiliana del *dominus equae/pecoris* danneggiato dalla forzosa conduzione *aliunde* dell'animale da parte del *dominus* del *fundus* invaso.

Come è stato efficacemente sostenuto, in questo testo sulla espulsione dal fondo dell'animale invasore, pur nella legittimità dell'allontanamento, si può scorgere una 'prospettiva funzionale' che riusciva 'decisiva' ai fini della soluzione: (analogamente a quanto risulta da Paul. D. 9.2.31) il riconoscimento della tutela aquiliana postula che il danneggiante non abbia adottato le accortezze prudenziali possibili nel caso di specie, idonee ad evitare il prodursi dell'evento lesivo, e quindi abbia tenuto un contegno quanto meno colposo, e, dunque, imputabile.

Tuttavia, è indubbio che il § 1 di Pomp. D. 9.2.39 vada annoverato tra i testimoni in tema di abusivo ingresso di animali nel fondo altrui.

Pomponio, infatti, nel ragionare sulla fattispecie, mi pare mostri opportunamente una certa sensibilità a cogliere anche la visuale del titolare del diritto dominicale sul fondo.

L'apprezzamento della *quaestio facti* impone di valutare e contemperare gli interessi coinvolti.

Ne deriva che se in caso di invasione della sua proprietà il *dominus fundi* ha, da un lato, l'obbligo di non *laedere* l'animale (verso il quale è tenuto ad osservare – se pur non espressamente detto – la *diligentia* medesima *si suum deprehendisset*<sup>20</sup>; a fare in modo che l'allontanamento avvenga *sine damno*, oppure a riconsegnarlo al legittimo proprietario<sup>21</sup>,

---

richiamato per ricondurvi ... un evento lesivo, quale il procurato aborto della cavalla, collocato fuori o comunque ai limiti del campo semantico di quel termine».

<sup>19</sup> M. MIGLIETTA, 'Servius respondit?'. *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena*, I, Trento, 2010, 168.

<sup>20</sup> L. MAGANZANI, *La 'diligentia quam suis' del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali*, in RDR, 3, 2003, 60: «Pomponio fissa i limiti della reazione consentita al proprietario di un fondo contro l'irruzione di un *pecus alienum*, oltrepassando i quali sarà tenuto *ex lege Aquilia* sulla base dell'entità che la reazione stessa avrebbe avuto se l'animale fosse stato suo».

<sup>21</sup> E ciò era possibile (in quanto e) se l'animale recasse qualche contrassegno identificativo della sua appartenenza.

perché non incorra egli stesso in una responsabilità aquiliana), dall'altro lato, *si quid ex ea re damnum cepit*, se dal pascolo abusivo ne fosse derivato qualche danno, ha diritto di agire (*habet*) con *propriae actiones*.

D. 9.2.39.1, che pone allo storico del diritto la questione volta ad individuare le *actiones propriae* a tutela del *dominus fundi* – agevolmente intuibili ed identificabili in base alle circostanze specifiche del caso pratico – bene si presta, in ragione del suo contenuto, ad introdurre alcune riflessioni sulla disciplina giuridica in tema di immissione, abbandono o sconfinamento nel fondo altrui di animali e in tema di pascolo abusivo, distruzione o comunque di danneggiamento del fondo e/o del raccolto.

Questioni che rilevano nell'ambito dei rapporti tra agricoltura e allevamento o pastorizia, che da una pluralità di fonti, letterarie ed epigrafiche, apprendiamo furono particolarmente conflittuali, proprio in relazione allo sfruttamento abusivo delle terre nei casi di invasione nel seminativo<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> In particolare, si afferma una politica volta a promuovere e tutelare le attività agricole, come è attestato nella rubrica III del regolamento africano di Henchir Mettich, del 116-117 d.C., che ci ha fornito le norme della *lex Manciana* miranti a favorire lo sfruttamento delle aree incolte, tra cui quella che stabilisce che per far pascolare il bestiame nel *fundus* era necessario versare 4 monete di bronzo per ogni capo ai *conductores* o al *dominus*. E che stabilisce multe per chi danneggerà alberi o frutti, caduti a terra o ancora sulla pianta, maturi o acerbi, pari al doppio del valore attribuito al bene danneggiato: CIL VIII.25902 (= ILTun. 1303 = ILPBardo 388 = AE. 1988, 1096 = 1993, 1756 = 1998, 1509 = 1998, 1579): [...] *pro pecore q[u]ae intra f(undum) Vill(a)e M/agn(a)e Mappali(a)e Sig(a)[e] pascentur in pecora sin/gula aera quattuor conductoribus vilicisve do/minorum eius f(undi) pr(a)estare debeb[un]t si quis ex f(undo) Vill(a)e / Magn(a)e sive Mappali(a)e Sig(a)e fructus stantem pen/dentem maturum imaturum caeciderit exciderit exportaverit deportaverit combus(s)erit deseuerit sequ(entis) [b]ie(n)u detrimentum conductoribus vilicisve ei/us f(undi) [...]*. Ricordiamo in tema la *Lex Hadriana de rudibus agris et iis qui ante decem annos omissi sunt excolendis*, della quale è stata di recente rinvenuta una nuova iscrizione nei pressi di Henchir Mettich da cui risulta che il provvedimento aveva portata generale e conteneva norme per stabilire se le terre erano non coltivate o abbandonate negli ultimi dieci anni, il tipo di colture e l'ammontare del raccolto destinato alle tasse, così come le procedure per l'occupazione legittima dei terreni e l'indicazione delle costruzioni assentite e delle loro volumetrie: cfr. A. CHÉRIF, H. GONZALES BORDAS, *Henchir Hnich (région du Krib*,

A questi temi la letteratura ha riservato significativo interesse<sup>23</sup>.

La dottrina si è concentrata, a partire dalle XII Tavole<sup>24</sup> e dalla riflessione giurisprudenziale, su una costituzione, radicalmente riassunta dai Compilatori, data nell'anno 294, da Diocleziano e Massimiano, la *lex sexties*, che, recepita dai Compilatori, chiude il Titolo C. 3.35 *De lege Aquilia* del *Codex*, e su un brano delle *Pauli Sententiae*, 1.15, *Si quadrupes damnum intulerit*<sup>25</sup>.

---

Tunisie), *ladécouverte de la 'lex Hadriana de agris rudibus' et trois autres inscriptions*, in *L'Africa Romana*, 21, 2020, 205 ss.

<sup>23</sup> Da ultimo, anche per la bibliografia precedente ed ampia discussione delle fonti, M.V. SANNA, *L'enigmatica 'actio de pastu pecoris': da Huvelin a noi*, in *KOINΩNIA*, 44.2, 2020, 1379 ss.; M.F. CURSI, *Il pascolo abusivo nelle XII Tavole*, in *Scritti in ricordo di G. Mancini*, I, a cura di M. Basilavecchia e L. Parenti, Lecce, 2019, 241 ss.; EAD., *Gli illeciti privati*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, a cura di M.F. Cursi, II, Napoli, 2018, 561 ss., part. 12. 'Pauperies', 13. *Il pascolo abusivo*, 607 ss., cui rinvio; A. DE FRANCESCO, *Autodifesa privata e 'iniuria' nelle XII Tavole*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, a cura di C. Masi e C. Cascione, Napoli, 2006, 123 ss.; M. HAGEMANN, *'Iniuria'. Von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation*, Köln-Weimar-Wien, 1998; P. HUVELIN, *La notion de l' 'iniuria' dans le très ancien droit romain*, Lyon, 1903 (rist. Roma, 1971). Come approfondimento ulteriore segnalo: A. LAGIOIA, *Il pascolo abusivo nei vv. 139-151 del 'Truculentus'*, in *'Classica et Christiana'*, 12, 2017, 177-195; G. MARAGNO, *Soldati, sanzioni, i prati di Apamea e Cuiacio nel Commentarius di Gotofredo a C. Th. 7.7.3*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 7, 2020, consultabile on line all'indirizzo: <https://journals.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/2217>, e R. GAMAUF, *'Vindicatio nummorum'. Eine untersuchung zur Reichweite und praktischen Durchführung des Eigentumsschutzes an Geld im Klassischen Römischen Recht*, *Habilitationsschrift*, Wien, 2001, part. 236 ss., consultabile on line all'indirizzo: [https://roemr.univie.ac.at/fileadmin/user\\_upload/i\\_roemisches\\_recht/Publicationen/Gamauf-vindicatio\\_nummorum.pdf](https://roemr.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_roemisches_recht/Publicationen/Gamauf-vindicatio_nummorum.pdf)).

<sup>24</sup> A. BURDESE, *Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica*, in *BIDR*, 69, 1966, 342 ss.; G. CRIFÒ, *La legge delle XII Tavole. Osservazioni e problemi*, in *ANRW*, 1.2, 1972, 115-133; A. BERNARDI, *Le XII Tavole: i contenuti legislativi*, in *Storia di Roma*, I, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, I, Torino, 1988, 123 ss.; F. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole: il testo e la politica*, in *Storia di Roma*, I, cit., 156 ss.; O. DILIBERTO, *Materiali per la palinogenesi delle XII Tavole*, Cagliari, 1992; U. AGNATI, *'Legis Duodecim tabularum'. Le tradizioni letteraria e giuridica*. 'Tabulae' I-VI, Cagliari, 2000; M. HUMBERT, *Le dodici Tavole. Dai decemviri agli umanisti*, Pavia, 2005.

<sup>25</sup> Paul. Sent. 1.15.1: *Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat [...]*.

A queste fonti si aggiungono, in quanto conferenti, un testo dei cd. *Fragmenta Augustodunensia*, 4.81, e un passaggio delle Istituzioni di Giustiniano, I. 4.9 pr., che mostrano un denominatore comune, costituito da Gai 4.80-81, non integralmente ricostruibile per la perdita del fol. 125r del manoscritto veronese.

Di non poca importanza, per implementare lo stato delle nostre conoscenze, appaiono le testimonianze della prassi, ove superstiti, e particolarmente i papiri egiziani di epoca romana.

Questi documenti si inseriscono nel novero delle plurime attestazioni in tema di danneggiamento del fondo altrui e del raccolto ad opera di animali; e ciò, in alcuni casi, fu deliberatamente favorito dai loro stessi pastori che li avevano lasciati liberi, non vigilando opportunamente, perché non invadessero il fondo altrui.

Tra questi esemplari vanno considerate due istanze di giustizia indirizzate al *praepositus pagi*, posteriori alla legge dell'imperatore dalmata.

Restituiti dall'archivio di Aurelio Isidoro, PCairIsid. 78 e PMerton 2.92, databili al 324, nel conservare notizie sulla fattispecie pratica del danneggiamento del fondo a causa ed in occasione del pascolo abusivo, forniscono dati assai significativi sulle procedure e sulla disciplina vigente *ratione loci*, richiamandosi, a tal ultimo proposito, il petente ad una regolamentazione precedente, un editto, poco noto in dottrina, dato dal *praefectus Aegypti* nel 292, *Titius Honoratus*, e conservato in POxy. 34.2704.

È opportuno, quindi, prendere le mosse, seppur succintamente, dalla ricognizione delle fonti di tradizione manoscritta, per poi, premessi cenni sull'archivio di Aurelio Isidoro e sulla prefettura di *Honoratus*, soffermarsi sulle anzidette petizioni e sull'editto magistratuale per il contributo significativo che offrono agli studi.

La riferibilità dei testimoni alla provincia romana d'Egitto, nella quale, tra il II e il III secolo, gli assetti fondiari erano caratterizzati da una destinazione intensiva dei fondi alle colture e al pascolo, e dove non mancavano terreni pubblici e proprietà abbandonate, non consente tout-court una generalizzazione in punto di diritto al di fuori dell'ambito territoriale cui in via diretta si riferiscono.

## 2. *L'invasione del fondo e il danneggiamento dell'animale nelle fonti di tradizione manoscritta*

### 2.1. *Il 'pastus iniuria datus' nei 'Digesta' giustiniane*

L'invasione di fondo, il pascolo abusivo e il danneggiamento ad opera di animali, indotti o lasciati liberi, costituiscono illeciti di antico riconoscimento<sup>26</sup> che furono sanzionati anche nel Codice di Hammurabi<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. Plat. *Nomoi* 843d; *Exodus* 22.5. Sulla disciplina degli illeciti nell'antico diritto ebraico, B. JACKSON, *The Fence-Breaker and the 'Actio de pastu pecoris' in Early Jewish Law*, in *Essays in Jewish and Comparative Legal History*, London, 1975, 250 ss. Delle fattispecie abbiamo contezza inoltre dalla *Lex Romana Wisigothorum*, 8.3, 10-11, e dalla *lex Romana Burgundionum*, 27.4. Cfr. O. LICANDRO, 'Edictum Theoderici'. *Un misterioso caso librario del Cinquecento*, 2013, Roma, 178 s.: caput CXVII. *Servus si furtum, vel damnum cuiuslibet dederit, nisi eius dominus hoc pro sua qualitate reddere vel sarcire paratus sit, noxae eum dare cogitur: quod et de animalibus faciet, si alicui damna generaverint*. 117. Se uno schiavo avrà commesso furto o avrà recato danno a qualcuno, a meno che il suo padrone non sia disposto a restituire o a risarcire secondo le sue possibilità, sia costretto a consegnarlo a *noxae*; e sarà tenuto a fare ciò anche riguardo agli animali se avranno causato danni a qualcuno; e 183 s.: CLI. *Sive seges aliena sive quaelibet arbor cuiusque dolo deiecta fuerint, aut aliquid damni provenerit, in quadruplum eius nomine qui hoc fecerit addicatur*. 151. Sia che il raccolto altrui sia che un albero altrui venga distrutto con dolo o ne sarà cagionato qualche danno, colui che avrà fatto ciò sia obbligato a pagare il quadruplo.

<sup>27</sup> Si tratta delle disposizioni 57 e 58, ricomprese nella sezione relativa alla proprietà, che prevedono una responsabilità risarcitoria a carico del pastore – non necessariamente il *dominus* – che deliberatamente avesse condotto gli animali nel fondo altrui. Nel *caput* 57 si fa il caso del pastore, che non sia proprietario del gregge, che *iniussu domini fundi* e all'insaputa del *dominus* degli ovis fa pascolare gli animali nel campo altrui: il risarcimento del danno in favore del proprietario del campo coltivato a carico del pastore è costituito da venti gur di frumento per ogni dieci gan. Dal che se ne può ricavare che nell'antico diritto mesopotamico babilonese era esclusa una responsabilità oggettiva del *dominus* degli animali, e che il pastore cui fosse stata affidata la materiale, esclusiva ed autonoma disponibilità delle greggi era responsabile per i danni verso terzi. Se ne ricava ancora, in via di interpretazione, che il pascolo avveniva in proprietà aliene previo consenso del *dominus fundi* e che la sanzione in natura era quantitativamente parametrata in relazione all'estensione del terreno. Analogo risarcimento in natura, ma in misura tre volte maggiore, era previsto nel

Nell'esperienza giuridica romana, già le XII Tavole, nel restituire una disciplina significativamente compiuta, testimonia come l'ingresso di animali nel fondo altrui e il danneggiamento del pascolo e del raccolto fossero avvertiti e considerati comportamenti antisociali ed illegittimi, lesivi dell'esclusivo ambito dominicale<sup>28</sup>.

Abbiamo scarse informazioni sul regime più antico, che ha però costituito il fondamento della successiva riflessione scientifica ad opera

---

successivo *caput* 58 del codice di Hammurabi a carico del pastore che avesse deliberatamente condotto e fatto pascolare le greggi dopo il periodo del pascolo, condotte fuori dall'ovile pubblico: è stabilito che il pastore acquisti il possesso del terreno in cui ha permesso che si pascolasse, e al tempo del raccolto, sarà tenuto al pagamento di sessanta gur di frumento per ogni dieci gan. I testi delle norme sono in S. BERTMA, *Handbook to Life in Ancient Mesopotamia*, Oxford, 2002; J. BOTTÉRO, *Le 'code' de Hammurabi, dans Mésopotamie: l'écriture, la raison et les dieux*, Paris, 1987; H. PETSCHOW, *Zur Systematik und Gesetzestchnik im Codex Hammurabi*, in *Zeitschrift für Assyriologie*, 20, 1967, 124 s. Cfr. C. SIMONETTI, *Le terre del re e quelle dei suoi sudditi. Il regime degli immobili nel Codice Hammurabi*, in *KOINΩNIA*, 44.2, 2020, 1437 ss. Sul codice di Hammurabi, le XII Tavole e la *lex Aquilia*, adde R. WESTBROOK, *The Coherence of the 'Lex Aquilia'*, in *RIDA*, 52, 1995, specialmente 450 ss.

<sup>28</sup> Per un inquadramento sugli illeciti, fondamentali: P. DE FRANCISCI, *Studi sopra le azioni penali e la loro intrasmisibilità passiva*, Milano, 1912; F. De VISSCHER, *Études de droit romain. L'origine de l' 'obligatio ex delicto'*, Paris, 1931; B. ALBANESE, voce *Illecito (storia)*, in *Enc. dir.*, 20, Milano, 1970, 813 ss.; L. VACCA, *Delitti privati e azioni penali nel Principato*, in *ANRW*, 2.14, 1982, 682 ss.; E. ALBERTARIO, *'Delictum' e 'crimen' nel diritto romano-classico e nella legislazione giustiniana*, in *Studi di diritto romano*, III, Milano, 1936, 111 ss.; G. CRIFÒ, voce *Illecito (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, 8, Torino, 1962, 123 ss.; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, 1988; L. GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*<sup>3</sup>, Padova, 1997; V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*<sup>5</sup>, Napoli, 1998; G. GROSSO, *Brevi note sull'antico diritto e processo penale romano*, in *Scritti storico giuridici*, I, Torino, 2000, 124 ss.; C. MASI DORIA, *L'illecito e le sue sanzioni*, in *Index*, 35, 2007, 219 ss.; B. SANTALUCIA, voce *Pena criminale (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 32, 1982, 734 ss.; ID., voce *Processo penale (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 36, 1987, 318 ss.; ID., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano, 1998; ID., *Alle origini del processo penale romano*, in *Iura*, 35, 1984, 47 ss.; ID., *Il processo nelle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale (Atti del convegno di diritto romano di Copanello, 1984)*, Napoli, 1988, 235 ss.; ID., *Dalla vendetta alla pena*, in *Storia di Roma*, I, cit., 427 ss.; ID., *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994; A. ARNESE, *'Maleficium'. Le obbligazioni da fatto illecito nella riflessione gaiana*, Bari, 2011.

dei *prudentes*, dalla quale emerge che una pluralità di elementi concorrevano alla qualificazione della fattispecie, ad iniziare dal tipo di animale, domestico e mansuefatto oppure feroce e selvatico; e, dunque dal comportamento *secundum naturam* o *contra naturam* dell'animale, al luogo del pascolo o del danneggiamento, sino alla consapevolezza dell'altruità del fondo e alla riferibilità (in termini di imputabilità soggettiva) al *dominus* dell'animale (ovvero a chi ne avesse comunque la disponibilità) del fatto e del danno cagionato.

La legislazione decemvirale prevede una disciplina in tema di *'frugem pavisse ac secuisse'*<sup>29</sup>, posta – è da ritenersi – nella medesima disposizione che riconosceva l'*actio de pastu pecoris*<sup>30</sup>, distinguendo probabilmente<sup>31</sup> le due fattispecie in ragione delle circostanze fattuali e della ritenuta maggiore gravità.

Le fonti tuttavia non conservano per quest'ultima azione nessuna informazione a proposito del regime sanzionatorio, che viene individuato *ex adverso* nel confronto con l'azione *de pauperie*<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Plin. *nat. hist.* 18.3.12 (= Tab. 8.9), su cui B. SANTALUCIA, *Studi*, cit., 11, 114, 149, 236, 237.

<sup>30</sup> Ulp. 41 *ad Sab. D.* 19.5.14.3.

<sup>31</sup> Così M.F. CURSI, *Il pascolo*, cit., 241. Cfr. M. VOIGT, *Die XII Tafeln Geschichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*, I, Leipzig, 1883, 720; II, Leipzig, 1883, 535 ss., part. 538, che riteneva Plinio si riferisse a un caso di *pastus pecoris* aggravato. Per un'analisi approfondita, A. FLINIAUX, *Une vieille action*, cit., 247 ss. Più di recente, M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull' 'actio de pauperie'. Dalle XII Tavole ad Ulpiano*, Napoli, 1995, 120 s. e 171 ss. Ad avviso di A. CARRELLI, *Plinio Nat. Hist. 18.3.12 e il delitto di danneggiamento alle messi nel sistema delle XII Tavole*, in *AUBA*, n.s. 2, 1939, 1 ss., i decemviri avrebbero isolato un caso di *pastus pecoris* che, per le particolari circostanze in cui si era verificato, di notte, e per le più dannose conseguenze che aveva avuto, appariva di molto maggiore gravità, e in luogo della pena pecuniaria, avrebbero comminato la pena capitale. Il pascolo era punito invece con la pena pecuniaria, a suo avviso, di 25 assi. Cfr. M.V. SANNA, *L'enigmatica 'actio'*, cit., 1383 ss.

<sup>32</sup> Ad avviso, tra gli altri, di M. POLOJAC, *L' 'actio de pauperie' ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall'animale nel diritto romano*, in *Ius Antiquitatis*, 8, 2001, 81; EAD., *'Actio de pauperie' and Liability caused by Animals in Roman Law*, Belgrade, 2003, pensa a una pena pecuniaria fissa, e, nonostante la tarda previsione di Paul. Sent. 1.15.1, esclude, come la maggior parte della dottrina il carattere

Sappiamo, infatti, da un testo di Plinio che le Dodici Tavole prevedono la pena di morte per l'adulto che furtivamente di notte avesse distrutto le messi<sup>33</sup> di un campo coltivato o avesse fatto pascolare il bestiame.

Plin. *nat. hist.* 18.3.12 (= Tab. 8.9): *Frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iuebant gravius quam in homicidio convictum, impubem praetoris arbitrato verberari noxiamve duplionemve decerni*

Si disponeva che, se pubere, l'autore fosse impiccato e sacrificato a Cerere (con una pena più grave di quella prevista per il colpevole di omicidio)<sup>34</sup>, mentre se impubere, invece, si stabiliva che fosse frustato nella misura stabilita dal pretore e che fosse condannato a risarcire il danno, alla nossa o al doppio del danno.

Ne deriverebbe, quindi – è stato sostenuto<sup>35</sup> – che la linea di confine tra la fattispecie contro il '*frugem pavisse ac secuisse*' (un'ipotesi particolare, aggravata dalle circostanze, di pascolo abusivo)<sup>36</sup>, cui appare

---

nossale dell'*actio de pastu pecoris*; A. FLINIAUX, *Une vieille action*, cit., 253, pensa ad una pena pecuniaria corrispondente alla semplice riparazione del danno. Conforme D. ASHTON-CROSS, *Liability in Roman Law for Damage Caused by Animals*, in *Cambridge Law Journal*, 11.3, 1953, 395 ss.; J.B. JACKSON, *Liability for animals in Roman Law: an historical sketch*, in *Cambridge Law Journal*, 37, 1978, 137 ss.; M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche*, cit., 120 ss.; D. DAUBE, '*Nocere*' and '*noxia*', in *Cambridge Law Journal*, 7.1, 1939, 23 ss.; O. LENEL, *Das 'edictum perpetuum'*, Leipzig, 1839, 198, constatata la scarsità delle fonti, ritiene difficile stabilire se l'*actio de pastu* fosse un'azione penale oppure nossale e, in relazione a Paul. Sent. 1.15.1, osserva che non si tratta del regime originario dell'azione. Sul tema *adde*, G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *L' 'actio iniuriarum noxialis'. Su alcune peculiarità della condanna nossale*, Urbino, 2012.

<sup>33</sup> Cfr. Paul. 49 *ad ed.* D. 50.16.77.

<sup>34</sup> Sempre fondamentale E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 1981; cfr. E. CARELLI, *I delitti di taglio di alberi e di danneggiamento alle piantagioni*, in *SDHI*, 5, 1939, 125 ss.

<sup>35</sup> M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche*, cit., 190 ss.

<sup>36</sup> E sarebbe possibile una distinzione della condotta tra il '*frugem pavisse*' doloso e il '*pastu*' colposo a base della distinzione posta a base dai giuristi delle diverse azioni, ad avviso di M.A. FENOCCHIO, *Sulle tracce del diritto di 'furtum'. Genesi sviluppi vicende*,

accomunata dalla rilevanza dell'elemento volitivo) e l'*actio de pauperie*, anche in epoca arcaica, fosse da ricercare nell'imputabilità o meno all'uomo del comportamento dell'animale che ha determinato il danno.

Dell'*actio de pastu pecoris* abbiamo notizia in una fonte tecnica, da un frammento del giurista di Tiro tratto dal commentario *ad Sabinum*:

Ulp. 41 *ad Sab.* D. 19.5.14.3: *Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam. Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum*<sup>37</sup>.

Nel caso di caduta di *glans*<sup>38</sup> – intesa dal giurista Aristone nel significato generico e più recente di frutti<sup>39</sup> – dall'albero del vicino nel fondo di proprietà, se il *dominus* fa pascolare le sue greggi (*depascam*), all'uopo ivi condotte (*immisso pecore*), che la mangiano, è posta la questione tendente a stabilire la sussistenza di profili di responsabilità a

---

Napoli, 2008, 68; cfr. di recente M.F. CURSI, *Il pascolo*, cit., 241, e M.V. SANNA, *L'enigmatica 'actio'*, cit., 1387 ss. Per un inquadramento sull'elemento soggettivo nella legislazione decemvirale, rinvio ampiamente a R. CARDILLI, *Il problema dell'elemento soggettivo nelle XII tavole*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, II, a cura di M.F. Corsi, Napoli, 2018, 817 ss.

<sup>37</sup> Per un'analisi approfondita, A. FLINIAUX, *Une vieille action*, cit., 247 ss.; M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche*, cit., 171 ss.

<sup>38</sup> Gai. 7 *ad ed. prov.* D. 50.16.30.4-5: 4. *Glans caduca est quae ex arbore cecidit.* 5. *Pascua silva est quae pastui pecudum destinata est.* Cfr. Ulp. 18 *ad ed.* D. 50.16.31: *Pratum est in quo ad fructum percipiendum falce dumtaxat opus est: ex eo dictum quod paratum sit ad fructum capiendum.*

<sup>39</sup> Paul.-Fest. *De verb. sign.*, voce 'Frux' (Lindsay, p. 81); Varr. *de ling. Lat.* 5.37; 5.104; 9.76; Plin. *nat. hist.* 15.95; 18.48; 18.117-125; 18.133; voce 'Frux', in *Tb.l.L.*, 6.1, e voce 'Glans', in *Tb.l.L.*, 6.2. Per una bibliografia fondamentale segnalò: M. SCARLATA FAZIO, voce *Frutti (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 18, Milano, 1969, 191 ss.; R. CARDILLI, *La nozione giuridica di 'fructus'*, Napoli, 2000; F. ZUCCOTTI, 'Fruiges fructusque' (*studio esegetico su D. 50.16.77*). Per una ricerca sulle origini della nozione di frutto, Padova, 2000. Non si può mancare di notare, *incidenter tantum*, che le ghiande erano alimento per i suini, i bovini, e in misura minore di ovini e caprini.

carico del proprietario del fondo, *id est* delle pecore, nei confronti del vicino.

La controversia, in particolare, risulta da una formulazione dialogica (*ego-tu*) tra gli stessi proprietari dei fondi limitrofi, nella quale chi espone appare abbia contezza dell'opinione di Aristone, per averla letta, studiata o appresa in sede di responso, e in relazione alla quale riferisce le argomentazioni esplicative in ordine al rito, inducendo anche a ipotizzare che parli così lo stesso Ulpiano.

Emerge dall'escerto – probabilmente rimaneggiato, ma sostanzialmente genuino, *tuo [...] sibi* – il parere di Aristone<sup>40</sup> che, occupatosi della stessa fattispecie – interessato dal *dominus fundi* che chiedeva se potesse essere citato in giudizio con una qualche azione (*qua experiri possim*) – ebbe ad escludere (*scribit*) l'applicazione di un'*actio legitima*, ed in particolare sulla base della legislazione decemvirale (*ex lege duodecim tabularum*) affermò che non era applicabile l'*actio de pastu pecoris* (*quia non in tuo pascitur*) nè l'*actio de pauperie* e nemmeno l'*actio iniuriarum*: sarà tuttavia possibile agire solo *in factum*.

Riservando in margine ogni approfondimento sulla questione tendente a definire cosa si intendesse per *pecus*<sup>41</sup> (*-oris*, n., rispetto a *pecus*, *-udis*, f.), e per *glandes* (il cui significato si ampliò moltissimo come risulta particolarmente da Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.28.1), stante la possibilità

---

<sup>40</sup> A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona, 1990, 108 ss.; V. SCARANO USSANI, *Il probabilismo di 'Titius Aristo'*, in *Ostraka*, 4.2, 1996, 315 ss., part. 328.

<sup>41</sup> L'ambito semantico di *pecus* arriva a ricomprendere ogni genere di animali, come attestano Plaut. *Pseud.* v. 834 s. e *Rud.* v. 942, che vi include i pesci; Non. Marc. *De comp. doctr.*, voce '*Pecus*' (Lindsay, p. 233) e voce '*Pecudes*' (Lindsay, p. 737). M.V. SANNA, *Bruto*, cit., 167, ha in proposito osservato: «Se riteniamo che l'*actio de pastu* fosse riferita in generale al bestiame e non solo alle pecore, e fosse esperibile anche in caso di comportamento spontaneo dell'animale, nel caso preso in esame da Quinto Mucio il proprietario del fondo avrebbe, dunque, potuto esperire l'*actio de pastu* se la cavalla avesse provocato dei danni, ma poteva essere convenuto con la *lex Aquilia* se, usando non solo la violenza, ma anche un *agere consulto vehementius* per allontanare l'animale, gli avesse procurato una *ruptio*. Avrebbe, infatti, superato, secondo Quinto Mucio, i limiti dell'esimente dell'esercizio del proprio diritto non solo nel caso avesse usato le percosse ma anche un *agere consulto vehementius*, perché, *percuotendo* o *agendo consulto vehementius*, la sua condotta lesiva non poteva essere giustificata».

di riferire, sulla base delle testimonianze *de re rustica*, il pascolo<sup>42</sup> di ghiande particolarmente ai suini<sup>43</sup>, ai bovini<sup>44</sup> oppure agli ovini<sup>45</sup>, in ordine alla struttura del frammento alla posizione del caso pratico, la *quaestio*, segue l'articolato parere, il *responsum*, con cui si rende edotto il *dominus fundi* della disciplina concludendo Aristone (approvato da Ulpiano, o lo stesso giurista severiano condiviso dai Compilatori) che *in factum itaque erit agendum*.

Ai fini dell'utilizzabilità del rimedio *ex lege duodecim tabularum* il pascolo deve avvenire nel fondo altrui, nel quale siano state immesse deliberatamente a tal fine (*immisso pecore*, o quanto meno non fosse stato loro impedito) le greggi.

Non vi è, dunque, pascolo abusivo nel caso sottoposto al giurista, se il *dominus* degli animali ha fatto pascolare le pecore nel proprio (*quia non in tuo pascitur*) lasciandole consumare i frutti ivi presenti, ancorchè provenienti dalla pianta del vicino<sup>46</sup>, atteso che non vi è stata introduzione di animali nel fondo altrui.

Seguendo la struttura argomentativa del parere di Aristone riguardo i mezzi processuali a disposizione del *dominus fundi*, è negata la possibilità di esperire l'*actio de pauperie*, ma nessuna spiegazione motiva è data a sostegno dell'affermata l'inapplicabilità.

L'*actio de pauperie*, come risulta da un altro testo ulpiano, fu prevista anch'essa dalle XII Tavole, Tab. 8.6:

---

<sup>42</sup> F. MALOSSINI, *Gli allevamenti animali nel fondo rustico dell'antica Roma*, in *Atti dell'Accademia Rov. Agiati*, 1, ser. IX, 2011, 145 ss.

<sup>43</sup> Evidenzia soltanto l'importanza delle ghiande nell'allevamento dei suini Varrone, *de re rust.* 2.1.17 e 2.4.6.

<sup>44</sup> Col. *de re rust.* 6.3.5.

<sup>45</sup> Col. *de re rust.* 7.3.9-10 e 7.4.4.

<sup>46</sup> Appare irrilevante, a fini solutori, che si tratti di frutti (*glandes*) caduti da un albero altrui sporgente, appartenente a un vicino, ricadente nel fondo altrui, posto il diritto di raccogliere i frutti caduti nel fondo del vicino al proprietario della pianta (e dunque al vicino di entrare nel fondo alieno, a giorni alterni, giovandosi di una apposita tutela interdittale, l'*interdictum de glande legenda*).

Ulp. 18 *ad ed. D. 9.1.1 pr.*: *Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur, actio ex lege duodecim tabularum descendit [...]*.

Quando un *quadrupes* avesse cagionato *pauperies* veniva accordata questa azione a carattere nossale<sup>47</sup>.

La *lex duodecim tabularum* – risulta sempre da Ulp. 9.1.1 *pr.* – *voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae offerre*: si stabili, in ragione del principio *noxia caput sequitur*, l'efficacia liberatoria della *noxae deditio* dell'animale al danneggiato da parte del *dominus* oppure il pagamento della stima del danno.

L'azione, *de pauperie*, come risulta da Paul. 22 *ad ed. D. 9.1.4, competit et si non quadrupes, sed aliud animal pauperiem fecit*.

---

<sup>47</sup> C. 3.41.1; C. 4.14.4; Afr. 8 *quaest. D. 13.6.21.1*; Gai. 7 *ad ed. prov. D. 9.4.20*; Gai. 15 *ad ed. prov. D. 9.4.15*; Paul. 9 *ad Sab. D. 47.2.18*; Paul. 22 *ad ed. D. 9.4.17 pr.*; Pomp. 8 *epist. D. 9.4.43*; Pomp. 14 *ad Sab. D. 9.4.33*; Pomp. 18 *ad Sab. D. 9.4.18*; Ulp. 18 *ad ed. D. 9.1.1.12*; Ulp. 18 *ad ed. D. 9.4.2.1*; Ulp. 23 *ad ed. D. 9.4.21 pr.*; Ulp. 37 *ad ed. D. 9.4.42.1-2*; Ulp. 30 *ad ed. D. 16.3.1.18*; Ulp. 41 *ad Sab. D. 47.2.41.2*; I. 4.8.5; Paul. Sent. 2.31.8-9. Sulla nossalità, in aggiunta alla bibliografia citata, cfr. B. BIONDI, 'Actiones noxales', in *AUPA*, 10, 1925, 1 ss.; U. ROBBE, L' 'actio de pauperie', in *ISG*, 7, 1932, 369 ss. e J.K. WYLIE, 'Actio de pauperie'. *Dig. Lib. IX, tit. 1*, in *Studi in onore di S. Ricobono nel XL anno del suo insegnamento*, IV, Palermo, 1936, 459 ss., i quali hanno negato la natura nossale dell'azione *de pauperie*. Critica la tesi di Biondi K. HELDRICH, *Recensione a B. Biondi, 'Actiones noxales'*, cit., in *ZSS*, 46, 1926, 424 ss. e O. LENEL, *Die Formeln der 'actiones noxales'*, in *ZSS*, 47, 1927, 1 ss. *Adde*, particolarmente, R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town-Wetton-Johannesburg, 1990, 1102 ss.; F. HAYMANN, *Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht. Zur Haftung für Tierschaden ('actio de pauperie')*, in *ZSS*, 42, 1921, 374 ss.; L. MÜLLER, voce 'Pauperies', in *PWRE*, *suppl.* 10, 1965, col. 521; B. NICHOLAS, *Liability for Animals in Roman Law*, in *Acta Juridica*, 1, 1958, 185 ss.; T. HONORÉ, *Liability for Animals. Ulpian and the Compilers*, in *Satura Robert Feenstra. Sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata*, ed. J.A. Ankum, J.E. Spruit, F.B.J. Wubbe, Fribourg Suisse, 1985, 249; M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche*, cit., 120 ss.; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali nel sistema giuridico romano*, Torino, 2002, 221 ss. Di recente, P. ZILLOTTO, *L'impossibilità sopravvenuta della 'noxae deditio'*, Napoli, 2022, 147 ss., si è occupata dell'uccisione dell'animale successiva alla *litis contestatio* dell'*actio de pauperie*, prendendo le mosse dai notissimi frammenti Iav. 14 *ex Cass. D. 9.2.37.1* e Ulp. 18 *ad ed. D. 9.1.1.16*.

Per *pauperies*<sup>48</sup> si intende un impoverimento patrimoniale: secondo quanto apprendiamo da Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.1.1.3, è un *damnum sine iniuria facientis datum*, vale a dire un qualsiasi danneggiamento materiale, avvenuto per fatto proprio ed esclusivo dell'animale, che ha compromesso, riducendo, la consistenza materiale del patrimonio di un soggetto, fisicamente diminuendola.

Precisa il giurista di Tiro che il *damnum* non è *iniuria datum*, derivante cioè dall'azione di uomo, dal momento che *nec enim potest animal iniuria fecisse quod sensu caret*.

Posto questo elemento distintivo tra le fattispecie, in ordine alla riferibilità del fatto al *dominus* dell'animale, in Ulp. D. 19.5.14.3 il pascolo delle *glandes* avviene per fatto di *pecus*<sup>49</sup>, mentre in Ulp. D. 9.1.1.3 sono menzionati i *quadrupes*, le bestie a quattro zampe.

Sulla identificazione della specie degli animali, la dottrina si è interrogata, anche in relazione alla pluralità di fonti che li menzionano in altri contesti, e particolarmente nella riflessione giurisprudenziale in tema di applicazione della *lex Aquilia* che puniva il danneggiamento del *quadrupes pecus* nel primo *caput*<sup>50</sup>.

Non è possibile in questa sede trattarsi diffusamente sul tema.

Sebbene *quadrupes* indichi l'animale a quattro zampe sia domestico – e dunque, oltre a *pecora, iumenta*, gli animali da tiro e da soma (*animalia quae collo dorsove domantur*) – sia mansuefatto, nel significato utilizzato dai

---

<sup>48</sup> Paul-Fest. *de verb. sign.*, voce '*Pauperies*' (Lindsay, p. 246.10): *Pauperies damnum dicitur, quod quadrupes facit*. Cfr. Fest. *de verb. sign.*, voce '*Noxia*' (Lindsay, p. 180.25): *ut Ser. Sulpicius Ru<fus ait, damnum significat in XII>*; Paul. *Noxia apud antiquos damnum significabat*; Sen. *de ira* 2.26: *Non est enim iniuria nisi a consilio profecta. Noceri nobis animalia possunt ut ferrum aut lapis quidem facere non possunt*. Cfr. A. WATSON, *The original meaning of 'pauperies'*, in *RIDA*, 17, 1970, 357 ss.

<sup>49</sup> Cfr. Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.2.8.2 e Ulp. 19 *ad ed.* D. 41.1.44.

<sup>50</sup> Gai. 7 *ad ed. prov.* D. 9.2.2.2: [...] *quadrupes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. Sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. Sed canis inter pecudes non est*; Gai. *Inst.* 3.217: *Itaque si quis servum vel eam quadrupedem quae pecudum numero est vulneraverit, sive eam quadrupedem quae pecudum numero non est, veluti canem, aut feram bestiam, veluti ursum leonem, vulneraverit vel occiderit, hoc capite actio constituitur*; Tit. Ulp. 19.1: [...] *quadrupes quae dorso collove domantur velut boves, muli, equi, asini*.

Decemviri – e conservato nella riflessione giurisprudenziale posteriore, almeno sino all'epoca classica – esso includeva, è da ritenere, originariamente le greggi, e non gli animali selvatici e selvaggi, per i quali nelle fonti è attestata la parola *fera* oppure *fera bestia*<sup>51</sup>.

Il che troverebbe conferma dalla previsione di un provvedimento specifico, l'*edictum de feris*<sup>52</sup> per il danneggiamento, compiuto in luogo pubblico, ad opera di animali capaci di nuocere<sup>53</sup> – un cane, un maiale, un cinghiale, un lupo, un orso, una pantera e un leone, e, con una clausola generale, qualsiasi altro animale pericoloso – di cose, oppure il ferimento o la morte di un uomo libero.

La nozione di *quadrupedes* (le bestie a quattro zampe) interessò i giuristi, che ne hanno definito la categoria attraverso l'esclusione di alcuni animali, e finì per includere nel periodo classico, per il riconoscimento dell'*actio de pauperie*, tutti gli animali domestici, quadrupedi e bipedi.

Vi si ricomprese anche il cane – che, come attesta Varrone<sup>54</sup>, è utile all'uomo se impiegato nella caccia o nella guardia del bestiame – per il danneggiamento ad opera del quale venne dato, come attestano le

---

<sup>51</sup> Gai 3.217.

<sup>52</sup> Ulp. 2 *ad ed. cur.* D. 21.1.40: *Deinde aiunt aediles: 'ne quid canem, verrem vel minorem aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem et generaliter aliudve quod noceret animal';* Paul. 2 *ad ed. cur.* D. 21.1.41: *Et generaliter aliudve quod noceret animal, sive soluta sint, sive alligata, ut contineri vinculis, quo minus damnum inferant, non possint;* Ulp. 2 *ad ed. cur.* D. 21.1.42: *Qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit, si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, solidi ducenti, si nocitum homini libero esse dicitur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnentur, ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli.* per la morte di un uomo libero la sanzione è costituita da 200 solidi, in epoca giustiniana; per il ferimento dell'uomo libero *quanti bonum et aequum iudici videbitur*, e nel caso di danno patrimoniale, la pena è raddoppiata rispetto il danno subito.

<sup>53</sup> Sulla presenza nelle città di animali esotici, e più spesso feroci – destinati ai *ludi* o alle *venationes* o per il gusto dei più ricchi – ben attestata nelle fonti, segnale: G. JENNISON, *Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome*, Manchester, 1937; J.M.C. Toynbee, *Animals in Roman Life and Art*, London, 1973.

<sup>54</sup> Varr. *de re rust.* 2.9.1 ss. Cfr. Col. *de re rust.* 6 pr., distingue due generi di quadrupedi: l'uno che serve al lavoro dell'uomo, come i buoi, i cavalli; l'altro che è di qualche utilità, anche per il reddito o per la guardia, come i cani.

fonti, la *lex Pesolania de canis*<sup>55</sup> (che non introdusse un nuovo rimedio, aggiuntivo all'azione aquiliana, a quella *de pauperie* o, nel caso in cui il cane appartenesse a una specie pericolosa e non addomesticabile, quella derivante dall'*edictum de feris*, ma impose «alcune regole di condotta ai loro padroni, onde evitare pericoli all'incolumità dei terzi»,

---

<sup>55</sup> Cfr. Paul. Sent. 1.15, *Si quadrupes damnum intulerit*. 1. *Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subbeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavetur*. 1a. *Si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in ligamen diurnis horis non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvantur*. 1b. *Si quis caballum quodve aliud animal habens scabidum ita ambulare permiserit, ut vicinorum gregibus permixtus proprium inferat morbum, quidquid damni per eum datum fuerit, similiter a domino sarciatur*. 2. *Feram bestiam in ea parte, qua populo iter est, colligari praetor prohibet: et ideo, sive ab ipsa sive propter eam ab alio alteri damnum datum sit, pro modo admissi extra ordinem actio in dominum vel custodem datur, maxime si ex eo homo perierit*. 3. *Ei, qui invitatu suo feram bestiam vel quancumque aliam quadrupedem in se proritaverit eaque damnum dederit, neque in eius dominum neque in custodem actio datur*. 4. *In circulatores, qui serpentes circumferunt et proponunt, si cui ob eorum metum damnum datum est, pro modo admissi actio dabitur*. A tenore del testo nel caso di danno causato dai quadrupedi, la *pauperies*, e di danno provocato dal pascolo abusivo su terreno altrui, sanzionate già all'epoca decemvirale rispettivamente dall'*actio de pauperie* e dall'*actio de pastu*, è consentito al *dominus* dell'animale o di risarcire il danno o di consegnare a nosa l'animale. Medesima disciplina è fissata dalla legge Pesolania che riguarda il cane feroce, che, qualora non venga legato durante il giorno nei luoghi destinati al pubblico transito, provochi un danno, e obbliga il proprietario al risarcimento; e ciò analogamente se un cavallo o qualunque altro animale malato sia lasciato libero di circolare, infettando così altri animali e causando un danno al *dominus*. Nei luoghi di pubblico passaggio, se direttamente una *fera bestia* o per suo tramite viene arrecato un danno, è previsto un procedimento nelle forme della *cognitio extra ordinem* nei confronti del *dominus* o del custode (soprattutto se il danno consista nella morte di un uomo) e del terzo istigatore per i danni provocati dalla bestia. Il venditore ambulante di serpenti è responsabile altresì per il danno che possa essere arrecato a causa del timore che i serpenti possono incutere. Di recente, M.F. CURSI, *La 'lex Pesolania de canē: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?*, in *Index*, 45, 2017, 495 ss., con bibliografia precedente; F.A.D. RAGONI, *'Actio legis Aquiliae', 'actio de pauperie', 'edictum de feris': responsabilità per danno cagionato da cani*, in *D@S*, 6, 2007, sez. Tradizione romana.

ed in particolare «l'obbligo ai proprietari di tenere al guinzaglio i cani pericolosi durante il giorno nei luoghi pubblici»<sup>56</sup>).

L'azione *de pauperie* era esperibile nel caso di danneggiamento riferibile esclusivamente ad un comportamento inconsueto ed istintivo dell'animale domestico, *nec immissae nec impulsae quadrupes*, e rientrava nell'alveo di applicazione il *damnum* cagionato in qualsiasi luogo dall'animale, *motu proprio contra naturam*<sup>57</sup>, *commota feritate*, sulla base cioè di una pulsione intrinsecamente incontrollata e non comune, del tutto inusuale rispetto alle attitudini, imprevista e del tutto imprevedibile.

Il pascolare, che costituisce *naturaliter* il modo di alimentarsi degli erbivori, non può, quindi, per definizione essere qualificato come *contra naturam*. E *contra naturam*, come bene afferma Ulpiano, non può dirsi il comportamento – naturalmente feroce – delle *ferae bestiae*, con la conseguenza che in tali ipotesi non troverà applicazione l'*actio de pastu pecoris*, difettando il criterio in caso di danno al pascolo dell'agire *contra naturam* dell'animale.

Ulp. 18 *ad ed. D. 9.1.1.10*: *In bestiis autem propter naturalem feritatem haec actio locum non habet*<sup>58</sup>.

Emblematica è in argomento l'opinione di Servio Sulpicio:

---

<sup>56</sup> M.F. CURSI, *La 'lex'*, cit., 516, conclude: «ritenendo genuino il testo delle *Pauli Sententiae* [...] il cane, come tutti gli altri quadrupedi, rientrava sin dall'epoca decemvirale nell'ambito di applicazione dell'*actio de pauperie* che offriva un rimedio contro il danno. L'intervento della *lex Pesolania* mirava invece a prevenire il danno, obbligando il padrone dell'animale al rispetto di cautele che avrebbero potuto evitarlo – secondo una logica non dissimile da quella seguita nell'*edictum de feris* per le strade dove è consentito il pubblico passaggio».

<sup>57</sup> Il *contra naturam* viene concepito quale contrarietà alla natura della specie cui appartiene l'animale (cfr. Bas. 60.2.1, Heimbach V 258). Sull'origine aristotelica del riferimento ulpiano al *contra naturam*, si veda J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, '*Contra naturam*', in '*Sodalitas*'. *Scritti in onore di A. Guarino*, III, Napoli, 1984, 1416 s.

<sup>58</sup> Per una interpretazione di questo brano contraddittorio, T. HONORÉ, *Liability*, cit., 248.

Ulp. 18 *ad ed. D. 9.1.1.4: Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam.*

Se il fatto dannoso è compiuto dall'animale *contra naturam* – quando, in altri termini, il nocumento derivi dalla *commota feritas* dell'animale – e il *quadrupes nocuit* per un impeto ferino – come nel caso di un cavallo *calcitrosus*, di un bue solito ad incornare e di una mula recalcitrante, già Servio Sulpicio riconosceva l'*actio de pauperie*, avente carattere nossale, nella quale legittimato passivo era il *dominus* dell'animale al momento della proposizione della domanda giudiziale, e che consentiva la liberazione del debitore con la dazione dell'animale, e solo in via residuale determinava il risarcimento.

E ciò chiaramente per evitare che il danneggiamento dovuto alla sopravvenienza della ferinità dell'animale propria del suo appartenere al genere non umano, di cui solo il quadrupede sia in punto di fatto il materiale autore, gravi sul danneggiato, così da traslare la responsabilità a carico del *dominus* che è l'unico soggetto giuridico capace di rispondere del fatto, stante la relazione dominicale (*commoda eius et incommoda*).

Da ultimo, in Ulp. D. 19.5.14.3 il *dominus fundi et pecorum* afferma che non può essere riconosciuta al *dominus glandium* contro di lui neanche la tutela aquiliana (*Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam [...] neque de damni iniuriae agi posse*).

La motivazione è omessa.

L'azione del far pascolare non concreta un'azione diretta *corpore*, deliberatamente orientata, quanto meno in termini di *culpa*, al danneggiamento di cosa altrui da parte del proprietario delle greggi, e non risulta per le modalità stesse del pascolo l'*iniuria* (e dunque il fatto lesivo non è, dal punto di vista della causalità giuridica e materiale, in questi casi riconducibile ad un consapevole contegno dell'agente, cui è imputabile quanto meno a titolo di colpa).

Del resto il pascolo nel caso considerato ha fisicamente riguardato frutti di provenienza aliena, che, se non derelitti (potendo il proprietario dei frutti accedere per raccogliarli), erano, probabilmente,

difficilmente riconoscibili e distinguibili in terreni attigui caratterizzati da una vegetazione commune.

Come efficacemente è stato detto, «I giuristi mostrano di aver ‘ritagliato uno spazio specifico’ all’azione *de pauperie* rinviando alla responsabilità del *dominus* soltanto qualora sia chiaramente ravvisabile che il fatto non è stato cagionato dall’animale, ancorchè pericoloso. Diversamente, qualora si riconosca quale causa dell’agire lesivo dell’animale la condotta di un terzo, il danno sarà imputato al terzo e non più al *dominus*, perché l’animale ha agito su sollecitazione esterna e non per un proprio attacco di ferinità»<sup>59</sup>.

Difatti le fonti sono assai chiare: posto che il danno derivante da caso fortuito non è riconducibile alla responsabilità del *dominus* dell’animale (Alf. 2 *dig.* D. 9.2.52.2) e *si instigatu alterius fera damnum dederit, cessabit haec actio*<sup>60</sup>, sussiste la responsabilità aquiliana nel caso del mulattiere che abbia caricato più del giusto il quadrupede, che così onerato per questo peso abbia rovesciato il carico su altri, ferendoli<sup>61</sup>; ovvero se taluno non riesca a trattenere il proprio cane, che scappando, abbia arrecato un danno<sup>62</sup>, analogamente prodotto da un cavallo, che taluno abbia percosso o ferito e che, per questo, per il dolore patito, abbia scalciato<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> M.F. CURSI, *La ‘lex’, cit.*, 124.

<sup>60</sup> Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.1.1.6: [...] *sed et si instigatu alterius fera damnum dederit, cessabit haec actio.*

<sup>61</sup> Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.1.1.4: [...] *quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur.*

<sup>62</sup> Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.1.1.5: [...] *sed et si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit et alicui damnum dederit: si contineri firmius ab alio poterit vel si per eum locum induci non debuit, haec actio cessabit et tenebitur qui canem tenebat*; Paul. 22 *ad ed.* D. 9.1.2.1: *Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis nomine quidam putant: at si solutus fuisset.*

<sup>63</sup> Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.1.1.7: *Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit. Ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. At si, cum equum permulsisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit, erit actioni locus.*

E ciò atteso che «La scelta di limitare il ricorso all'*actio de pauperie* ai soli casi riconducibili all'effettiva 'responsabilità' dell'animale» appare «coerente [...] con la logica soggettiva della responsabilità che ha ispirato sin dalle più antiche forme di responsabilità le soluzioni dei giuristi romani, e dunque ha ricondotto nell'alveo della 'responsabilità aquiliana»<sup>64</sup>.

Il vicino rimarrà sprovvisto di tutela *si glans ex arbore eius in alienum fundum cadat eamque dominus fundi immisso pecore depascat? In factum itaque erit agendum*: la consumazione dei frutti caduti nel fondo vicino, *invito aut inscio domino*, che non potranno essere recuperati in altro giorno ad esempio (rispetto a quello in cui è avvenuto il pascolo) se fossero stati distinguibili (argomentando dalle fonti in tema di *interdictum de glande legenda*)<sup>65</sup> oppure per il solo vantaggio occorso *in re ipsa* al *dominus fundi*, avrà suggerito di accordare una qualche tutela al proprietario dei frutti, e, quindi, per la peculiarità del caso pratico, un'*actio in factum*.

Sebbene si tenga a valorizzare il fatto dello sconfinamento nel fondo altrui e a escludere il pascolo tra i movimenti *contra naturam*, in margine alla identificazione del tipo di animale, ai fini della qualificazione della fattispecie, in tema di pascolo abusivo, raccolta di frutti caduti e rapporti di vicinato<sup>66</sup>, non è irrilevante la determinazione volitiva del *dominus fundi et pecoris, eo consilio*, a scopo cioè di pascolo, poi avvenuto, come risulta da un altro testo – non immune da dubbi sulla genuinità e che presenta plurimi profile di interesse per lo storico del diritto – del giurista di Tiro, che riporta l'elaborazione di Pomponio probabilmente maturata riflettendo sull'*actio ad exhibendum*.

Ulp. 24 *ad ed. D. 10.4.9.1: Glans ex arbore tua in fundum meum decidit, eam ego immisso pecore depasco: qua actione possum teneri? Pomponius scribit competere actionem ad exhibendum, si dolo pecus immissi, ut glandem commederet:*

---

<sup>64</sup> M.F. CURSI, *La 'lex'*, cit., 124.

<sup>65</sup> A. WATSON, *Rome of the XII Tables. Person and Property*, Princeton, 1975; A. BIGNARDI, '*Actio*', '*interdictum*', '*arbores*'. Contributo allo studio dei rapporti di vicinato, in *Index*, 12, 1983-1984, 513 ss.

<sup>66</sup> Plin. *nat. hist.* 16.15 (= Tab. 7.10): *Cautum est [...] lege XII tabularum ut glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere.*

*nam et si glans extaret nec patieris me tollere, ad exhibendum teneberis, quemadmodum si materiam meam delatam in agrum suum quis auferre non pateretur. Et placet nobis Pomponii sententia, sive glans extet sive consumpta sit. Sed si extet, etiam interdicto de glande legenda, ut mihi tertio quoque die legendae glandis facultas esset, uti potero, si damni infecti cavero.*

Il proprietario del fondo sul quale cadono i frutti del vicino ha introdotto il gregge affinché li mangiasse, consapevole dell'altruità dei frutti, intenzionalmente (*dolo*): qui sta l'elemento di differenziazione, l'apprezzamento dell'elemento psicologico chiaramente enunciato, rispetto al caso affrontato da Aristone, a proposito del quale, verosimilmente, si rifletteva una diversa nozione dell'acquisto del possesso *corpore*<sup>67</sup>.

Pomponio suggerisce di agire con l'*actio ad exhibendum*, stante il perimento doloso, e poichè la materiale disponibilità dell'altrui bene, che avrebbe passivamente legittimato alla *rei vindicatio*, era, infatti, venuta meno con la consumazione da parte degli animali. In particolare (*sed*), nell'ipotesi in cui le ghiande non fossero state (interamente) consumate (*si glans extaret*), il *dominus* di queste può anche recuperarle con l'*interdictum de glande legenda*<sup>68</sup>.

## 2.2. Il 'pastus iniuria datus' in C. 3.35.6 e nelle 'Pauli Sententiae', 1.15.1

In tema di invasione di fondo, pascolo abusivo o ingiusto, rovina ad opera di animali, anche in relazione alle prerogative di chi li sorprendesse, la riflessione della giurisprudenza in seno alla cancelleria imperiale condusse ad un progressivo ampliamento dell'alveo di

---

<sup>67</sup> Cfr. M. MARRONE, 'Actio ad exhibendum', in *AUPA*, 26, 1958, 299, secondo cui nella prospettiva di Aristone sarebbe stata preliminare, rispetto all'insussistenza del dolo, il mancato riconoscimento del possesso in capo al *dominus* del fondo vicino: come già in Labeone e Sabino occorreva il *loco movere* ai fini dell'acquisto del possesso *corpore*.

<sup>68</sup> Sull'interdetto, per tutti, A. BIGNARDI, 'Actio', cit., 513 ss.; A. PALMA, 'Iura vicinitatis', cit., 83 ss. (che insiste sull'importanza delle ghiande anche per l'alimentazione umana, soprattutto in epoca meno recente); M. MARRONE, 'Actio', cit., 312 s. e nt. 76.

applicazione della responsabilità aquiliana, con l'estensione della nozione di *damnum iniuria datum*.

Va considerata in proposito la legge che chiude il Titolo 3.35 *De lege Aquilia* del *Codex*, data da Diocleziano e Massimiano dopo il 18 ottobre, nell'anno 294, la *lex sexties*<sup>69</sup>.

C. 3.35.6: DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. PLINIO. *De his, quae per iniuriam depasta contendis, ex sententia legis aquiliae agere minime prohiberis*. PP. XV K. NOV. CC. CONSS.

Gli imperatori affermano che non è affatto proibito (*agere minime prohiberis*) – e non vi è, dunque, dubbio alcuno – che chi pretenda abbia subito ingiustamente un danneggiamento per il pascolo (*per iniuriam depasta*) di animali possa agire in giudizio *ex sententia legis Aquiliae*.

La *lex* conserva una decisione in rito, sulla questione processuale tendente a individuare l'azione da esperire in caso di *pastus iniuria datus*, di pascolo avvenuto ingiustamente, che si verificava particolarmente in caso di ingresso abusivo.

Non autorizzato il pascolo, *invito aut inscio domino*, e semmai avvenuto per fatto proprio degli animali, dei quali non è indicata la *species*, v'è da ritenere si pose la questione se il *dominus fundi* avesse per ciò solo tutela, e quale azione, in tal caso, potesse esperire.

Il tenore del dettato della costituzione conservato, mi sembra, induce a ritenere che si discutesse in particolare sulla possibilità di esperire l'*actio ex lege Aquilia*, che, appunto è riconosciuta, con certezza e senza dubbio alcuno (*minime prohiberis*) *de his, quae per iniuriam depasta*. E con la decisione nel 294, con la *lex sesties*, gli imperatori ribadiscono

---

<sup>69</sup> Cfr. Bas. 60.3 *περί νόμου τοῦ Ἀκουιλίου περί ζημίας*. *Sch.* 1 [BS VIII.3168-7 = HEIMBACH V.324]: Θεοδώρου. Ὁ βόσκων ἀδίκως ἐν ἀλλοτρίᾳ γῆ θρέμματα τῷ Ἀκουιλίῳ ὑπόκειται, οὐτίλῳ δέ. Bas. 60.3.62[63] 63 [BT VIII.2769-9 = Heimbach V.324]: Bas. 60.3.62[63], ΘΑΛΕΛΑΙΟΥ. Ἐπειδὴ δὲ μὴ οἰκείῳ σώματι τὴν βλάβην ἐπήγαγεν, εἰκότως οὐτίλιον Ἀκουιλίον δέδωκε. Καλῶς δὲ ἐθεμάτισα, ὅτι εἰς τὸν ἀλλότριον ἀγρὸν ἀπαγαγὼν κατεβόσκησεν· ἐὰν γὰρ καρπῶν ἀλλοτρίων πεσόντων ἐν τῇ ἰδίᾳ γῆ ἀπαγαγὼν τὰ ἴδια θρέμματα κατεβόσκησεν, οὐκέτι ἐστὶν ὁ Ἀκουίλιος, ἀλλὰ ἡ τὸ πρᾶγμα ἀπαιτούσα ἀγωγή κατὰ τὸ κείμενον ἐν τῷ ὀγδόῳ βιβλίῳ τῶν δερέβους.

la storica tutela del *dominus* del fondo danneggiato dal pascolo ingiusto, non autorizzato, accordando il rimedio aquiliano.

In tema di responsabilità aquiliana relativa al trattamento di greggi Diocleziano e Massimiano si erano espressi l'anno precedente, nel 293 occupandosi non della tutela del *dominus fundi*, per il danneggiamento conseguente all'ingresso e/o al pascolo abusivo (*per iniuriam depasta*), ma di un caso analogo a quello dal quale abbiamo preso le mosse, Pomp. D. 9.2.39.1, riguardante il danno subito al proprio animale, risarcibile *ex lege Aquilia* (cui si riferisce anche la *lex quarta*<sup>70</sup> del titolo, sempre data nel 293). È la *lex quinquies*:

C. 3.35.5: DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. CLAUDIO. *De pecoribus tuis, quae per iniuriam inclusa fame necata sunt vel interfecta, legis Aquiliae actione in duplum agere potes.* XV K. NOV. AA. CONSS.

Gli imperatori stabiliscono che si possa agire per il doppio del valore (*duplum*) delle pecore che, essendo state illegittimamente rinchiuso (*per iniuriam inclusa*), morirono per fame, per assenza di foraggio (*fame necata sunt*), o furono abbattute (*vel interfecta*).

In via di interpretazione la *quaestio facti* appare riguardare la liceità del comportamento nei confronti dell'animale altrui da parte di chi l'avesse scoperto nel proprio fondo.

Dalla disposizione di fatto risultano sanzionate a titolo di responsabilità aquiliana le condotte di chi, trovando gli animali nel proprio terreno, non si comporti come se fossero sue: rende punibile il *dominus fundi* rinchiusere ingiustamente le pecore, privarle del foraggio, abatterle (testualmente, *per iniuriam inclusa fame necata sunt vel interfecta*), e dunque tenere un contegno del tutto diverso a quello che avrebbe riservato alle sue greggi<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> C. 3.35.4: DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. ZOILO. *Contra negantem ex lege Aquilia, si damnum per iniuriam dedisse probetur, dupli procedit condemnatio.* XV K. MAI. HERACLIAE AA. CONSS

<sup>71</sup> Cfr. Pomp. D. 9.2.39 pr.: [...] *quomodo si suum deprehendisset* [...].

Va osservato infatti che la legge non prevede, nel dettato superstito, l'onere a carico dello scopritore di denunciare al *dominus* degli animali, o a chi li possieda, il loro ritrovamento, affinché li recuperino<sup>72</sup>.

Tuttavia a me sembra si possa individuare una riflessione giuridica di lunga durata, e riconoscere un comune denominatore tra il dovere di allontanare gli animali invasori dal proprio fondo conducendoli senza danno alcuno<sup>73</sup>, e il divieto di trattenere senza titolo, arbitrariamente, senza averne diritto, l'animale, di cui alla *lex quinquies*, che è costituito da un più generale obbligo di protezione e di correttezza – specificamente a carico del proprietario del fondo – espressione al principio del *neminem non laedere*, già riscontrabile in Quinto Mucio.

Entrambe le costituzioni conservate nel titolo C. 3.35 *De lege Aquilia* – che riguardano, e tendono a contemperare, i contrapposti interessi del *dominus fundi* e del proprietario degli animali che (in C. 3.35.6) abbiano pascolato ingiustamente (*depasta*) e che (in C. 3.35.5 le *pecora*) rinvenuti siano stati illegittimamente trattenuti, abbattuti o che sono morti per fame – tendono a risolvere questioni processuali nel caso di pascolo avvenuto *per iniuriam*, anche ai fini della *condemnatio*.

Nonostante siano fortemente massimate, la loro formulazione rivela una stratificazione della riflessione giurisprudenziale, e testimonia in modo emblematico il portato del progressivo ampliamento dei confini della responsabilità aquiliana, anche per effetto del contributo del pretore, il quale sulla base della riflessione della giurisprudenza era orientato a riconoscere azioni utili o azioni *in factum* o azioni *ad exemplum legis Aquiliae*, trovando così tutela fattispecie in cui il *damnum* non era fisicamente derivante da un atto di forza diretta, *corpori datum*, all'integrità materiale del bene, ma fosse riconducibile all'agente, pur se *non corpore datum*, e che, come noto, va acquisendo sempre maggiormente carattere penale.

---

<sup>72</sup> Cfr. Pomp. D. 9.2.39.1: [...] *admonere dominum, ut suum recipiat* [...].

<sup>73</sup> Mi riferisco all' *illud expellere debet*, argomentando da Pomp. D. 9.2.39 pr.: [...] *quomodo si suum deprehendisset* [...] *nec agere illud aliter debet quam ut supra diximus quasi suum sed vel abigere debet sine damno*.

In particolare, se sulla base di una lunga tradizione scientifica<sup>74</sup>, attestata da Pomp. D. 9.2.39 pr.-1, è stato esplicitamente ricondotto nell'alveo della legge Aquilia da C. 3.35.5 l'agere di chi – a prescindere dalla scoperta nel proprio fondo – non tratti *quomodo suum* le pecore altrui (ma probabilmente tutti gli animali altrui) con cui venisse in contatto, comunemente ad esso, dal tenore di C. 3.35.6, si riconduce, proprio in ragione del provvedimento del 294, una fattispecie di antica tradizione, sanzionata con una specifica azione, quella *de pastu pecoris*, ancora solo per le *pecora*, come emerge dalle *Pauli Sententiae*.

In C. 3.35.6, invero, non risulta la *species* degli animali che hanno pascolato *per iniuriam* né è detto che essi siano stati scoperti dal *dominus fundi* ovvero successivamente identificati; nè l'altruità del gregge rispetto alla proprietà (o alla disponibilità giuridicamente rilevante) del pascolo; nè le modalità del pascolo perché possa essere pregiudizievole; né vi è riferimento ad uno sconfinamento, indotto, deliberato o spontaneo degli animali lasciati incustoditi (forza maggiore o caso fortuito avrebbero escluso la responsabilità).

---

<sup>74</sup> Se consideriamo nel complesso la disciplina restituita dai Giustinianeî possiamo riconoscere una tradizione scientifica di lunga durata, una stratificazione, una sovrapposizione linguistica in tema di qualificazione giuridica dell'ingresso di animali – accompagnati o non custoditi, dal padrone o da terzi – nell'altrui proprietà e di quanto avviene nel fondo alieno. Il che mi sembra potersi desumere dalla formulazione dei testi giuridici. Il '*per iniuriam inclusa*' della *lex quinquies* riecheggia un passaggio del frammento di Pomponio, dal quale abbiamo preso le mosse in tema di invasione del fondo, Pomp. D. 9.2.39.1: *Pomponius (scribit) [...] Itaque qui pecus alienum [...] non iure id includit [...]*. Il successivo '*fame necata sunt vel interfecta*' è una lezione che ricorda Gai 3.219 (*aut pecudem incluserit et fame necaverit [...] aut iumentum tam vehebementer egerit ut rumperetur*, e con qualche modifica è nelle Istituzioni giustiniane, I. 4.3.16: (*alienum [...] pecus ita incluserit, ut fame necaretur*). Sempre in ordine alla formulazione va messo in evidenza che in Gai 3.219 leggiamo '*aut iumentum tam vehebementer egerit ut rumperetur*', tal quale ripreso in I. 4.3.16 '*aut iumentum tam vehebementer egerit, ut rumperetur*', dove si menziona un'ulteriore ipotesi, '*aut pecus in tantum exagitaverit, ut praecipitaretur*'. Cfr. Pomp. D. 9.2.39 pr.: [...]' *quia equam in iciendo ruperat. Si percussisset aut consulto vehebentius egisset qui coegisset*.

Teniamo presente, da ultimo, il tenore (in contrasto con il regime classico) delle *Pauli Sententiae*, opera<sup>75</sup> che fu composta probabilmente sul finire del III o ai primissimi inizi del IV secolo, ed avente valore di legge in forza di una costituzione di Costantino e dell'*epistula* di Valentiniano III *ad Senatum*<sup>76</sup>.

<sup>75</sup> M. LAURIA, *Ricerche sui 'Pauli Sententiarum libri'*, in *AUMA*, 6, 1930, 33 ss.; E. VOLTERRA, *Sull'uso delle 'Sententiae' di Paolo presso i compilatori del 'Breviarium' e presso i compilatori giustiniani*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano*, I, Bologna-Roma, 1933, ora in ID., *Studi giuridici*, IV, Napoli, 1993, 141 ss.; E. LEVY, *'Pauli Sententiae'. A palinogenesia of the Opening Title as Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca-New York, 1945; M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *'Pauli Sententiae'. Testo e 'Interpretatio'*, Padova, 1995; V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico nella seconda metà del III secolo d.C.*, in *Studi storici*, 48, 2007, 934 ss.; I. RUGGIERO, *Immagini di 'ius receptum' nelle 'Pauli Sententiae'*, in *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano, 2009, 428 ss.; EAD., *Il maestro delle 'Pauli Sententiae': storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, in *Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*, Trento, 2012, 485 ss.; EAD., *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'*, Milano, 2017; O. LICANDRO, *Recensione a I. RUGGIERO, Ricerche*, cit., in *SDHI*, 84, 2018, 533 ss. In relazione al danneggiamento da parte degli animali, specificamente, M.F. CURSI, *Il pascolo*, cit., 618 s., con bibliografia.

<sup>76</sup> CTh. 1.4: *De responsis prudentum*. 2. IDEM (IMP. COSTANTINUS) A. AD MAXIMUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Universa, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque sententiarum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos in iudiciis prolatos valere minime dubitatur*. DAT. V K. OCT. TREVIRIS CONSTANTIO ET MAXIMO CONSS. (27 sett. 327); e 3 [= Brev. 1.4.1]: IMPP. THEODOS. ET VALENTIN. AA. AD SENATUM URBIS ROMAE. *Post alia: Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta univ[er]sa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex omni eius opere recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem pares eorum sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio indicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus*. DAT. VIII. ID. NOV. RAVENNA, DD. NN. THEODOS. XII. ET VALENTIN. II. AA. COSS. *Interpretatio. Haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant; hoc est, Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani, Modestini, Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli: quorum si fuerint prolatae diversae sententiae, ubi maior numerus unum senserit, vincat. quod si forsitan*

La dottrina è orientata a ritenere, per l'assenza di argomentazioni e la destinazione all'uso nelle scuole e alla consultazione nei tribunali, sia un compendio avente natura antologica, come suggerisce il titolo, *Libri V ad filium*, che senza pretesa di definire uno *ius* incontrovertito raccoglierebbe *iura et leges*. Mi riferisco a:

Paul. Sent. 1.15, *Si quadrupes damnum intulerit*<sup>77</sup>: 1. *Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavetur.*

In questo frammento, sospettato di alterazioni e interpolazioni<sup>78</sup>, dell'*actio de pastu* risulterebbe affermata – unica attestazione in proposito – la nossalità non ricavabile dall'assetto *ex lege duodecim tabularum* testimoniato dalle altre fonti.

Come è stato opportunamente affermato, «Pascolare è [...] una delle naturali attività della mandria di animali rispetto alla quale non si possono riscontrare profili di 'responsabilità'. A ben vedere l'unico responsabile del comportamento distruttivo degli animali è il loro *dominus*, sicchè non trova fondamento l'estensione della logica nossale ai casi di danneggiamento sanzionati dall'*actio de pastu pecoris*»<sup>79</sup>.

---

*aequalis numerus in utraque parte sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua Papinianus cum aequali numero senserit: quia ut singulos papinianus vincit, ita et cedit duobus. Scaevola, Sabinus, Iulianus atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur, sed in praefatorum opere tenentur inserti. Gregorianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeterit, quia suis auctoritatibus confirmantur ex lege priore, sub titulo de constitutionibus principum et edictis. Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus.*

<sup>77</sup> A. FLINIAUX, *Une vieille action*, cit., 268, esclude che il frammento potesse riferirsi all'*actio de pastu*.

<sup>78</sup> O. LENEL, *Das 'edictum'*, cit., 198; A. FLINIAUX, *Une vieille action*, cit., 268 ss.; M.F. CURSI, *Il pascolo*, cit., 244 ss., part. 249.

<sup>79</sup> Ad avviso di M.F. CURSI, *Gli illeciti*, cit., 618: «La finalità pratica dell'opera potrebbe giustificare la trattazione unitaria delle due azioni, accomunate dal fatto che l'autore materiale del danno è l'animale, estendendo il carattere nossale dell'*actio de pauperie*

Anche sotto questo profilo, dunque, «l'accostamento tra le due azioni testimoniato dalle *Pauli Sententiae* appare incongruente con la configurazione classica dei due rimedi. È probabile che la rilettura postclassica delle azioni abbia portato a una loro pratica assimilazione, anche se, così facendo, la logica rimediale dell'*actio de pastu* appare completamente snaturata.

Il confronto con l'*actio de pauperie* ha comunque contribuito a far meglio emergere la peculiarità dell'*actio de pastu*. «Ricapitolando, l'azione, quale rimedio civilistico di origine decemvirale, viene usata quando una mandria di animali pascola in un fondo diverso da quello del proprietario del bestiame. Dal confronto con l'*actio de pauperie*, nonostante la contraria notizia che proviene dalla testimonianza, mi parrebbe di escludere la natura nossale dell'*actio de pastu*. Questa differenza enfatizza il profilo risarcitorio dell'azione rispetto all'*actio de pauperie*, in linea peraltro con l'indicazione che emerge dalla testimonianza di Aristone il quale, sebbene richiami l'azione per escluderne l'applicazione, la menziona accanto ad altri strumenti rimediali misti, in cui la riparazione del danno diventa gradualmente assorbente rispetto al profilo penale (*actio de pauperie* e *actio ex lege Aquilia*)»<sup>80</sup>.

In margine all'esegesi del frammento postclassico, consapevole della complessità delle questioni, mi limito ad osservare che l'enunciato normativo è sicuramente problematico, combinando fattispecie e rimedi di natura diversa, e, come è stato osservato, inconciliabili. Probabilmente il tenore delle *Pauli Sententiae* costituisce il portato della riflessione giurisprudenziale che si era intanto venuta stratificando anche rispetto alla prassi dei tribunali, e segnatamente quella provinciale. Ne sarebbe così espressione di sintesi<sup>81</sup>, nello sforzo, poco riuscito per lo storico del diritto, ma, forse, ben più chiaro per gli

---

all'*actio de pastu*, rispetto alla quale questa è l'unica attestazione della *noxae deditio* dell'animale».

<sup>80</sup> M.F. CURSI, *Il pascolo*, cit., 244 ss., part. 249.

<sup>81</sup> In questa direzione J.B. JACKSON, *Liability*, cit., 137 ss.

operatori del diritto dell'epoca, di compendiare e razionalizzare *iura et leges*.

2.3. *Il danneggiamento ad opera di animali nel perduto Gai 4.80, commentato in Frag. Vat. 4.81, e in I. 4.9 pr.*

In relazione al tema del danneggiamento ad opera di animali è opportuno considerare anche un significativo passaggio del manuale istituzionale giustiniano:

I. 4.9 pr.: *Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est [...] nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret*<sup>82</sup>.

Le leggi delle XII Tavole accordavano l'azione nossale per fatto dell'animale (*animalium nomine*) che privo di senso razionale avesse prodotto il danno a causa di una sua pulsione istintiva, del suo impeto

---

<sup>82</sup> I. 4.9 pr.-1: *Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur. pr. Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia, si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est); puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. Haec autem actio in his quae contra naturam moventur locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. Denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desiit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. Haec quod ad noxalem actionem pertinet. 1. Ceterum sciendum est. aedilitio edicto prohiberi nos canem, verrem, aprum, ursum, leonem ibi habere qua vulgo iter fit: et si adversus ea factum erit et nocitum homini libero esse dicitur, quod bonum et aequum iudici videtur, tanti dominus condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum sit, dupli. Praeter has autem aedilicias actiones et de pauperie locum habebit: numquam enim actiones praesertim poenales de eadem re concurrentes alia aliam consumit.* In questo brano si ritrova l'opinione di Ulpiano, conservata da Pomp. D. 9.1.1, e particolarmente l'espressione *contra naturam*, che può pertanto essere considerata un elemento qualificante della fattispecie. Nel passo delle Istituzioni giustiniane si afferma chiaramente che proprio perchè il cavallo non è, naturalmente, *calcitrosus* né il bue è solito *cornu petere*, proprio in quanto quel cavallo o quel bue assumono un comportamento contro la natura tipica della loro specie viene concessa l'azione *de pauperie*.

o per comportamento bestiale, inconsueto: gli animali in quanto incapaci di razionalità non possono compiere il danneggiamento *iniuria*.

È chiarissimo il tenore, che esclude in capo al proprietario una responsabilità per fatto dell'animale diversa da quella sanzionabile dal danneggiato con l'*actio de pauperie*, concessa all'uopo sin già nella legislazione decemvirale, spiegano i Compilatori alla *cupida legum iuventus*: il rimedio è nossale.

Sulla responsabilità nossale giova riportare un testo di Gaio.

Gai 4.75: *Ex maleficio filiorum familias servorumque, veluti si furtum fecerint aut iniuriam commiserint, noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominove aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere.*

Quando un sottoposto, *filius familias* o schiavo, commette un danno contro la persona o il patrimonio di un altro cittadino, afferma il giurista, ne risponde l'avente potestà o il *dominus*. In questi casi si concedono le cosiddette azioni nossali, le quali prevedono un doppio binario: la consegna dell' 'autore materiale del danneggiamento' al danneggiato elimina la responsabilità in alternativa al pagamento del danno.

Purtroppo il fol. 125r del manoscritto veronese presenta una lacuna del testo di Gaio proprio nella trattazione '*de noxae datione et de pauperie*'<sup>83</sup>. Questo *vacuum* tuttavia si può ricostruire proprio sul confronto con le Istituzioni giustiniane, appena sopra ricordate, I. 4.9 pr., che appaiono esemplate (analogamente a I. 4.8) anche in questo contesto sul manuale gaiano, e sulla base di un passaggio della spiegazione al *locus* gaiano fornita in epoca postclassica dal maestro di Autun:

Frag. Vat. 4.81: [...] *commititur si per lasciviam aut fervorem aut feritatem damnum [factum est et] tenetur dominus ut aut damnum sustineat aut in noxam [tradat] animal.*

---

<sup>83</sup> FIRA I<sup>2</sup>, 170, § 79.

### 3. *Il contributo allo studio del pascolo abusivo dai papiri egiziani di epoca romana*

#### 3.1. *I papiri di Aurelio Isidoro e le testimonianze dal suo archivio*

Significativo appare il contributo che agli studi della dottrina offrono le testimonianze tratte dai papiri di epoca romana, e, particolarmente, quelle databili a partire dal II secolo.

Queste fonti della prassi consentono allo storico del diritto di implementare lo stato delle conoscenze e di apprezzare la disciplina relativa all'introduzione nel fondo altrui, al pascolo abusivo, al danneggiamento ad opera degli animali ed alle prerogative di chi li sorprendesse da un angolo di visuale privilegiato e particolarmente affidante.

Tra la pluralità di testimonianze di grande interesse – nel cui novero è il noto *decretum decurionum de pastu pecoris*, rinvenuto a Henchir Snobbeur in Tunisia nel 1892<sup>84</sup>, costituente una delle attestazioni

---

<sup>84</sup> Riporto il testo normalizzato, privo di segni diacritici: CIL VIII.23956 = ILPBardo, 414: [*Imp(eratore) Caes(are) M(arco) Aur(elio) Commodo Antonino Aug(usto) V*] *M(anlio) Acilio Glabrione II cos . . . pr(idie) . . . Ianuarias (?) . . . in civitate . . . in curia cum conventus haberetur decurionum et possessorum civium ibi Victor Gallitios(i) f. et Honoratus | . . . f(ilius) sufetes verba fecerunt: 'cum audivissemus L. Titium et C. Seium quaestos quod agri suorum pecoribus ovium devas|tarentur et in re praesenti constitisset et agros vastatos et arbores magnam partem conrosas esse quod ipsum initium honoris nostri| instabat dominis pecorum ut servos iniuria prohibeant denuntiavimus . . . i . . . sit facta etiam mentione sacrarum litterarum | | . . . illi responderunt servos sua sponte iniuriam fecisse . . . on . . . nostramque denuntiationem initium honoris | nostri antecessisse . . . cum . . . t ne . . . eat eis contu . . . rum prodesse et aliter ea res | . . . et contra talem iniuriam iam pri . . . ss . . . undum sacras co . . . ones actum fuerit quae| . . . rem vestro decreto subiciendam existimavimus. | Exemplum epistulae datae ab imp[eratoribus] . . . ad . . . cum mihi desiderium vestrum videtur et exemplo adiuvam|ri anteriorum legum . . . et per se iustum esse. Itaque veto quemquam in agrum vestrum invitis vobis pecora pascendi gratia indu|cere . . . re quod si ignorante domino servus induxerit pecora| . . . in ipsum servum procos. severe constituet si iusso domini| . . . induxerit non solum servum ipsum, sed etiam praetium servi ex forma censoria d. dominus| . . . praestare debet. Servi si sciente quidem domino sed sua sponte id admiserint a procos. flectentur ita ut in || posterum nemo audeat . . . elegantur . . . quit fieri placeret de ea re universi cen|suere . . . passim in territorio uniuscuiuscumque pecora pascendi | . . . iniu[ra] et cum etiam post ea constitutione . . . nu . . . L'editio prior si deve a R. CAGNAT,*

dell'adozione a livello locale di provvedimenti specifici per regolare i rapporti tra pastori e proprietari terrieri, e ciò anche sulla base dell'autorità degli imperatori – dai papiri provenienti dall'Egitto greco-romano risulta che frequenti erano le liti per l'invasione di fondi e la rovina del pascolo ad opera di animali.

Si tratta di petizioni di giustizia, espressione – e ciò va opportunamente precisato – non riconducibile tout-court agli atti introduttivi del processo criminale.

Comprende la categoria, come emerge dalla letteratura specialistica di settore, anche istanze endoprocedimentali volte a richiamare

---

*Découvertes des brigades topographiques de Tunisie in 1893*, in *BCTH*, 1, 1893, 231 s.; AE. 61, 1894. Delle edizioni e della bibliografia successive mi limito qui a segnalare CIL VIII.2420, *Suppl.*, 1916, n. 23956; AE. 202, 1903; F.F. ABBOTT, A.CH. JOHNSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton, 1926, 483 s., n. 146; R.M. HAYWOOD, *Roman Africa*, in *An Economic Survey of Ancient Rome*, ed. by. T. Frank, Baltimore, 1938, 80 ss.; S. RICCOBONO, FIRA, I, Firenze, 1941, 396; A. MERLIN, *Inscriptions Latines de la Tunisie*, Paris, 1944, n. 676; S. MAZZARINO, *The end of the ancient world*, New York, 1966, 151; R.K. SHERK, *The Municipal decrees of the Roman West*, Buffalo, 1970, 54, n. 62; S. MAZZARINO, *Il Basso Impero: Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Roma-Bari, 1974, 61; M. CRAWFORD, *Finance, Coinage and Money*, in *ANRW*, 2.2, 1975, 567; F. MILLAR, *The emperor in the Roman world (31 BC-AD 337)*, London, 1977, 442; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze, 1979, 275 ss. e 364 s.; E. LO CASCIO, *Gli 'alimenta' e la 'politica economica' di Pertinace*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione classica*, 108, 1980, 286 ss.; ID., *Il 'princeps' e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, 309 ss.; A. IBBA, G. TRAINA, *L'Afrique romaine: De l'Atlantique à la Tripolitaine (69-439 ap. J.-C.)*, Paris, 2006, 85 ss.; A. IBBA, A. MASTINO, *La pastorizia nel Nord Africa e in Sardegna in età romana*, in *'Ex oppidis et mapalibus'. Studi sulle città e le campagne dell'Africa romana (Roma e i provinciali)*, *Ortacesus*, 1, 2012, 75 ss. Non è possibile, in questa sede, discutere approfonditamente il provvedimento dato nel 186 dal governatore, cui rivolsero le proprie doglianze i proprietari fondiari per la rovina da parte delle greggi delle coltivazioni e dei raccolti. Si stabilì che se lo schiavo – pastore avesse invaso il campo coltivato di propria iniziativa, sarebbe stato punito severamente dal proconsole; se lo avesse fatto per ordine del suo padrone, il padrone avrebbe dovuto liberare lo schiavo, e versare alla cassa municipale una multa di 500 denari, pari al valore del *servus* riportato sul registro del censo; se lo schiavo avesse portato il gregge *in fundo alieno* di sua volontà, consapevole di ciò il suo padrone, entrambi sarebbero stati destinatari di una sanzione, come monito per il futuro.

l'autorità competente all'adempimento delle funzioni di indirizzo e di governo della procedura.

Si tratta di un *corpus* documentale di grande interesse per lo storico del diritto che voglia – al di là declinazione stilistica-formulare della fattispecie pratica ivi rappresentata – apprezzare la regolamentazione giuridica da porre in relazione, poi, con le attestazioni di tradizione manoscritta, per il tema che qui ci occupa, e ricavarne dati sull'organizzazione territoriale e sull'amministrazione della giustizia.

### 3.1. *I papiri di Aurelio Isidoro e le testimonianze dal suo archivio*

Proveniente da Karanis<sup>85</sup>, un villaggio della meride nord-orientale della Arsinoite<sup>86</sup>, Heracleides, nell'antico Fayum egiziano, è un nutrito numero di papiri – ben 175 – che restituiscono uno spaccato della vita e degli affari di *Aurelius Isidorus*: PCairIsid. 1-146; PCol. 7.124-125, 7.136-141, 7.169-171, 7.179-180; PMerton 1.30-31; 2.88-89, 91-92; PMich. 12.626, 636.

L'archivio (= TM 34)<sup>87</sup> si compone di una pluralità eterogenea di scritti, che gettano luce sulla vita e danno la cifra delle attività di

---

<sup>85</sup> Sul ritrovamento dei documenti nella casa con colombaie C 35/37 P. VAN MINNEN, *Archaeology and papyrology*, in *Tradition and transformation: Egypt under Roman rule*, ed. by K. Lembke, M. Minas-Nerpel and S. Pfeiffer, Leiden, 2010, 465 ss.

<sup>86</sup> A.K. BOWMAN, *Egypt after the Pharaohs: 332 BC - AD 642*, London, 1986; P. DAVOLI, *Settlements - Distribution, Structure, Architecture: Graeco-Roman*, in *A Companion to Ancient Egypt*, ed. by A.B. Lloyd, Oxford, 2010, 123 ss.

<sup>87</sup> K. GEENS, *Aurelius Isidoros son of Ptolemaios, Leuven Homepage of Papyrus*, in *ArchID*, 34.2, 2013, consultabile on line all'indirizzo: <https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/34.pdf>; A.E.R. BOAK, *An Egyptian Farmer of the Age of Diocletian and Constantine*, in *Byzantina Metabyzantina*, 1, 1946, 39-53; ID., *Village Liturgies in Fourth Century Karanis*, in *Akten des VIII. Internationalen Kongresses für Papyrologie*, Wien, 1955 (ma 1956), 37-40; A.E.R. BOAK, H.C. YOUTIE, *The Archive of Aurelius Isidorus in the Egyptian Museum, Cairo, and the University of Michigan* (P. Cairo Isid.), Ann Arbor, 1960, 3 ss.; E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz*, Sankt Augustin, 1973, 65, no. 1.20; J.D. THOMAS, *A Family Dispute from Karanis and the Revolt of Domitius Domitianus*, in *ZPE*, 24, 1977, 233 ss.; R.S. BAGNALL, *P. Col. VII*,

Isidoro, e dai quali apprendiamo molti dati sull'Egitto greco-romano<sup>88</sup>: abbiamo una decina di lettere; ricevute per il pagamento di tasse (anche nella qualità di conduttore dei fondi); ricevute di canoni d'affitto, per l'annona e per spese di trasporto; vari contratti (lavoro; vendite, locazioni e prestiti, accordi sulla divisione di proprietà e alcune sostituzioni liturgiche); liste; conti, rapporti, dichiarazioni di proprietà e per il censimento; e diverse le petizioni, di cui si conservano bozze dell'originale inviato o l'originale restituito vidimato.

Da esso sono note notizie sulla composizione della famiglia di Isidoro, includendo anche documenti riguardanti il padre Tolomeo, databili tra il 267 e il 283, di cui il figlio è probabilmente venuto in possesso alla sua morte, ed alcuni atti in cui figurano i fratelli Pankratos, Peras, Palemon, Heron Heras, Demetrios e Isidora, e dichiarazioni di censo a nome della madre.

*Aurelius Isidorus* era analfabeta, e i suoi papiri erano materialmente redatti da altri appositamente incaricati. Ciò nonostante, appare un uomo capace, che ricoprì ben dieci uffici liturgici, dal biennio 298/299 al 318/319. Il suo archivio attesta un'economia fondiaria e agricola.

In ordine alla consistenza dei possedimenti, in PMerton 2.92, del maggio 324, Isidoro si dichiara impoverito (lin. 5) dall'esazione fiscale obbligatoria sul patrimonio immobiliare: a quell'epoca possedeva 80 arure, che, come emerge dal dossier, un quindicennio prima erano ben maggiori, e ciò probabilmente perché alcune zone aride furono riclassificate come terre improduttive e rimosse dai registri delle tasse.

---

1979, 1 ss.; ID., *An Arsinoite Metropolitan Landholding Family of the Fourth Century*, in *Papiri documentari greci (Papyrologica Lupiensia 2)*, a cura di M. Capasso, Lecce, 1993, 100; P.J. SIJPESTEIJN, *Aurelius Isidoros en zijn familie. Teksten uit een Egyptisch familiearchief van ca. 300 n. Chr.*, in *Schrijvend verleden. Documenten uit het Oude Nabije Oosten vertaald en toegelicht*, hrsv. von K.R. Veenhof, Leiden-Zutphen, 1983, 204-210; O. MONTEVECCHI, *La papirologia*<sup>2</sup>, Milano, 1988, 257 s. n. 65; D.P. KEHOE, *Management and Investment on Estates in Roman Egypt During the Early Empire (Papyrologische Texte und Abhandlungen 40)*, Bonn, 1992, 158 ss.

<sup>88</sup> Cfr. R.S. BAGNALL, *Bullion Purchases and Landholding in the Fourth Century*, in *CdE*, 52, 1977, 330 s.

In particolare, dall'archivio se ne ricava che nel 299 Isidoro – che a nome della madre aveva dichiarato 30 aroure – ne possedeva 35 in quel di Karanis, come risulta dalle due dichiarazioni fondiarie, PCairIsid. 4 e PCairIsid. 5, per il censimento di Diocleziano imposto all'indomani della riforma della fiscalità del 297 (della quale l'archivio restituisce l'editto di pubblicazione a cura del prefetto d'Egitto *Optatus*, PCairIsid. 1, e non purtroppo il *brevis* a quello collegato contenente la regolamentazione impositiva di dettaglio)<sup>89</sup>.

Sicuramente, dopo poco più di un decennio, nel 310, Isidoro era giunto a possedere 140 arure, come attestato in PCairIsid. 69 (lin. 17). Di questa consistenza immobiliare 115 arure furono probabilmente ereditate; 85 arure riguardavano, pare, fondi agricoli gestiti in consorzio da Isidoro con alcuni suoi fratelli Heras, Taxis e Palemon, il cd. *pittakion*, come si può dedurre dai papiri contenenti entrate fiscali (PCairIsid. 18, 24-26, 35, 37, 41, 51, 53, 55, 59 52, 61, PMerton 1.30-31, PCol. 137, 138, 139, 141) e da alcuni contratti sulla produzione e sulla vendita di fagioli, vegetali e grano.

In tema di illeciti, l'archivio contiene significative testimonianze.

Nel 298 alcuni raccolti di Isidoro furono distrutti da un incendio doloso (PCairIsid. 65, 66 a-b, 67 e 124): in particolare, PCairIsid. 65 (linn. 2-10) ricorda l'episodio per il quale fu inoltrata allo stratega del nomos il 20 agosto 298 una denuncia, altrimenti confermata in una relazione di un ausiliario del magistrato, anch'essa superstite, e contenuta in PCairIsid. 124. In PCairIsid. 65 informa l'autorità dei (presunti) colpevoli, dei quali chiede, in un altro atto petitorio, in PCairIsid. 66 a-b (cui si riferisce anche PCairIsid. 67), al *praefectus Aelius*

---

<sup>89</sup> M.V. BRAMANTE, 'Statutum de rebus venalibus'. *Contributo allo studio dell' 'Edictum de pretiis' di Diocleziano*, Napoli, 2019, 127-144, cui ampiamente rinvio: PCairIsid. I contiene l'editto col quale *Aristius Optatus*, prefetto d'Egitto, dopo la repressione della rivolta di Domizio Domiziano, nel 297, il 16 marzo, dispose la pubblicazione della riforma strutturale del sistema della tassazione avviata dagli imperatori in Egitto. L'*editto prior* di PCairIsid. 1 (= TM 17375 = Cair. Museum inv. JdE 57074, dimensione 29 x 25) si deve a A.E.R. BOAK, *Early Byzantine Papyri from the Cairo Museum*, in *Études de Papyrologie*, 2.1, Le Caire, 1933, 1-22.

*Publius* la citazione in giudizio ai fini del giudizio di accertamento della sua loro condanna.

Aurelio Isidoro fu anche vittima di estorsione, come attestano le petizioni conservate in PCairIsid. 69 e 70, indirizzate allo stratega, e formulate nei confronti e contro un tal Akotas, figlio di Germano. Un'aggressione subì nel 296 come apprendiamo da un'altra denuncia, PCairIsid. 139. In PCairIsid. 75 del 316 Isidoros, ancora, denunciò al *praepositus pagi* una violenza privata consistita nel fatto che sei abitanti del villaggio avevano fatto irruzione in casa sua, devastandola e rovinando i suoi arredi, mentre lavorava nei campi.

Isidoro subì furti. In PCairIsid. 141 lamenta all'*eirenarches* che, di notte, aveva provato invano a trattenere i ladri sorpresi in flagranza, così come in PCairIsid. 142.

Quattro papiri dell'archivio di Isidoro riguardano la rovina del raccolto ad opera di animali altrui, e contengono petizioni di giustizia al *praepositus* territorialmente competente per i fatti di danno verificatesi in quel di Karanis.

Si tratta di PCairIsid. 78 e 79, PMert. 2.92, PCol. 7.171<sup>90</sup> e, assai mutilo, PCairIsid. 140<sup>91</sup>, e ciò nonostante datato dagli editori al bimestre maggio-giugno 323: in essi, denunciati gli illeciti secondo una prospettazione stilistico-formulare strutturata, si invoca, l'intervento delle autorità per ottenere, accertati i trasgressori (denunciati o da ricercare per l'identificazione), la loro condanna e il ristoro patrimoniale.

È opportuno evidenziare, in punto di stretto diritto, che in luogo della comune denominazione di 'petition' proposta dagli editori dei testi, a mio avviso, è preferibile utilizzare l'espressione di 'istanza di giustizia'.

---

<sup>90</sup> H.I. BELL, B. R. REES, *P. Col. Columbia Papyri*, 11 Bde, New York-Atlanta, 1998.

<sup>91</sup> Il Papiro (Cairo, inv. Egyptian Museum JdE 57360; dimensioni 30 x 25 x 21 cm) è così inteso da A.E.R. BOAK, H.C. YOUTIE, *The Archive*, cit., 417: «Isidorus son of Ptolemaeus or one of his brothers complains that cow have been driven onto his land with consequent damage to his crops. The petition was written for him by Alexander».

Lo spoglio, infatti, dei documenti consente di includere nel novero delle petizioni<sup>92</sup> alle autorità una pluralità di istanze:

1. quelle che denunciano un fatto, con l'indicazione delle circostanze spazio-temporali e con le allegazioni probanti e invocano la tutela giurisdizionale;
2. quelle che rinnovano una precedente istanza di giustizia, perché, dal punto di vista oggettivo;
  - a. implementano, per circostanze nuove e sopravvenute o passate e scoperte, gli elementi di fatto (condotta e autori);
  - b. insistono per l'avvio delle indagini e delle operazioni di polizia dei funzionari sottoposti al destinatario del libello;
  - c. invocano l'esercizio del potere giurisdizionale, decisorio, del magistrato *ratione loci* competente;
3. quelle che sollecitano l'avvio di indagini ispettive e di verifiche, sulla base dei fatti dedotti, e i provvedimenti conseguenti in conformità alle disposizioni vigenti.

Di questi testimoni mi occuperò di PCairIsid. 78 e PMerton 2.92, che, come vedremo, sono tra loro connessi, riguardando i plurimi danneggiamenti<sup>93</sup> alle colture di Isidoro da parte di animali altrui e una serie di ulteriori molestie, turbative e minacce e fatti, e che sono di particolare interesse per lo storico del diritto, richiamandosi il petente

---

<sup>92</sup> R. MASCELLARI, *Le petizioni nell'Egitto romano. Evoluzione di formulario, procedure e organizzazione della giustizia. Documentazione su papiro dal 30 a.C. al 300 d.C.*, Firenze, 2020.

<sup>93</sup> Riguardo alla vicenda A.E.R. BOAK, H.C. YOUTIE, *The Archive of Aurelius Isidorus*, cit., 304 s., scrivono: «Isidorus, son of Ptolemaeus, [...] does not name the culprits because they have not yet been identified. He asks the praepositus to summon the local police officers and to set in motion the regular procedure of investigation and apprehension of wrongdoers. The petition was written on January 29, 324. Four months later, on May 31 Isidorus addressed another petition – an unpublished Merton papyrus, of which Sir H.I. Bell and Mr. B.R. Rees have been kind enough to send us their transcription – to the same praepositus. In this document, he gives a detailed account of the circumstances which led up to the first petition, including the names of the accused, and lists additional grievances accumulated after that date. The point of special interest in both petitions is the statement of a law which is said to have been repeatedly confirmed by higher authorities, presumably the prefects».

ad una disciplina precedente, riconducibile a un editto, in tema di pascolo abusivo e danneggiamento, pervenuto sempre in via papiracea, in POxy. 34.2704, dato dal *praefectus Aegypti Titius Honoratus* nell'anno 292.

In ordine agli altri due testimoni – redatti in conformità alla struttura del genere documentale – mi limito a segnalare che in PCairIsid. 79 (= TM 32805)<sup>94</sup> del 323 da Karanis è conservato un atto di ‘rinnovazione’ con *addenda* della petizione di giustizia presentata qualche giorno prima (linn. 3-4, φθάνω τῆ προπαρελθούση ἡμέρα/ βιβλία σοι ἐπιδεδωκῶ) contro un tal Melas (e sempre) al *logistes* Aurelio Dioniso. Il pascolo dei suoi animali aveva danneggiato in una porzione di fondo il nascente raccolto (linn. 6-7, καταβεβρώκασιν φ’ ἧς πεποίημαι σποράς),

<sup>94</sup> Il testo di PCairIsid. 79 (Cairo, inv. Egyptian Museum JdE 57079, dim. 14,5x26.5), consultabile on line con il relativo apparato all'indirizzo <https://papyri.info/ddbdp/p.cair.isid;79>, è il seguente: «Α[ὐρ]ηλίω Διονυσίῳ λογιστῆ Ἄρσι(νοεῖτου)/ [παρ]ὰ Αὐρηλίῳ Ἰσιδώρῳ Πτολεμαίῳ ἀπὸ κόμης/ [Καραν]ίδος. φθάνω τῆ προπαρελθούση ἡμέρα/ β[ιβ]λία σοι ἐπιδεδωκῶς κατὰ [Μ]έλ[α]ν[ο]ς καὶ τῶν/ [τοῦ] του ποιμένων περὶ ἧς κα[τ]αβεβρώκασιν/ ἀ[φ’] ἧς] πεποίημαι σπ[ο]ράς χόρτου ἀρούρης μᾶς./ ἐ[π]εὶ οἶδ’ οὗτῶν μετακληθέντων [..]ν/ ὑ[πὸ] τῆς σῆς ἐπιμελείας ἔγνω[σται] μοι ὡς σου/ ἔ[χον]τος ἐκ τῶ [ν]έναντιῶν β[ιβ]λί[α] κατ’ ἐμου/ [ἐπιδε]δωκότο[ρ]ς ἀναγκαίως ἐ[πειδὴ] ἤπερ... οὐ/ [μόνο]ν τοῦτ[ό] [..]. με ἐπ’ ἀν’] με ἐπ[οί]ησεν ἄλλα γὰρ/ [καὶ] ἄλλ[ο]- οτε ..[...], αἰροντ[ι]... ]σπορας/ [+14] . παραλα[... ]α ε αφ . / [...π]ρόσειμί σοι ὅπως δια [φυλάξ]ῃς με/ [ἀβία]στον καὶ ἐκδικήσης ἅ[π]αντα κατὰ τοῦς/ [νόμου]ς. Καὶ γὰρ μάρτυς ἐστὶν Λι.ων ληστοπιαστής/ [..]..[.]γη ἐστὶν ὡς ὅτι ἄλλο[τε] τὸ αὐτὸ ὁ Μέλας/ [..]με ἐπεχίρησεν ἐπ’ ἀνατρ[ο]π[ὴ]ν τῆς/ μετέρας. διευτύχε». Al *logistes* dell’Arsinoite Aurelio Dionisio si rivolge Isidoro, indicando come di consueto il patronimico e la provenienza nel territorio di competenza, lamentando che un certo Melas e alcuni pastori al suo servizio (τῶν τοῦ ποιμένων) avevano pascolato i loro animali (ζῶα è sottinteso) su un proprio pezzo di terra dell’estensione di una arura, l’unica di fieno che aveva seminato. Isidoro, precisa nell’atto, aveva presentato una petizione per lo stesso fatto, diversi giorni prima. Nel frattempo – ed ecco la ragione per la quale rivolge un’altra istanza di giustizia – dichiara di aver appreso che Melas e i suoi, convocati appositamente dal *logistes*, avevano dal canto loro presentato una denuncia contro di lui. Per l’effetto di tanto, rinnova la sua richiesta di giustizia contro di loro (lett., Ricorro a te affinché tu possa proteggermi dalla violenza e fornire piena rivendicazione in conformità con le Leggi), poiché, come allega, il recente sconfinamento e il pascolo erano già avvenuti in passato, e quella non era la prima volta che i suoi interessi venivano danneggiati.

rendendolo di fatto improduttivo. Chiede per l'effetto Isidoro di far cessare questo comportamento (se ne deduce, reiterato) e, dunque, la turbativa del possesso e della proprietà; e invoca l'adozione dei provvedimenti opportuni secondo le leggi (l. 14-16, δια φυλάξης με/άβιαστον και έκδικήσης ἅπαντα κατὰ τοὺς/ νόμους).

In PCol. 7.171 (= TM 10525)<sup>95</sup> a Dioskoros Caeso, *praepositus* del V *pagus*, si rivolge, il 6 giugno dell'anno 324, Isidoro lamentando che i buoi (βοῦς) di Pamounis e Harpalos avevano danneggiato la piantagione di proprietà, ed in particolare che il pascolo era stato così

---

<sup>95</sup> *L'editio princeps* si deve a R.S. BAGNALL, R.S. LEWIS, *Columbia Papyri VII: fourth century documents from Karanis*, Missoula, 1979. Il testo (New York, inv. Columbia University P. 187, dimensioni 14.5 x 23.5), consultabile on line con il relativo apparato all'indirizzo <https://papyri.info/ddbdp/p.col;7;171>, è il seguente: «Διοσκῶρ Καίσωνι πραιπ(οσίτῳ) ε πάγου/ παρὰ Ἰσιδώρου Πτολεμαίου ἀπὸ κώ(μης) Καρ[α]γίδος/ τοῦ ὑμετέρου πάγου. Τῶν θρεμμ[ά]των Παμού/νεως και Ἀρπάλου καταλυμηνα[μέ]νων ἤν/ἔχω σποράν και μὴν και τῆς β[ο]ῦς α[ὐ]τῶν/ πάλιν/ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ καταβοσκηθείσης ὥστε ἀχρή/σιμόν μοι τὴν γεωργίαν γενέσθαι, και καταλαβο/μένου μου τὴν βοῦν και ἀνάγοντος αὐτῆν/ ἐπὶ τῆς κώμης ἀπαντήσαντές μοι κατὰ τοὺς/ἀγρούς μεγα ροπάλω και χαμαιριφῆ ἐμὲ ποι/ησάμενοι πληγαῖς κατέκοιαν και τὴν βοῦν/ἀφείλαντο ὥσπερ και αἱ περὶ ἐμὲ πληγαί/ δηλοῦσιν, και εἰ μὴ βοηθείας ἔτυχο(ν) ὑπὸ/ τῶν παραιομένων Ἀνωτίνου διάκονος και Ἰσάκ μοναχοῦ τάχα ἂν τέλεόν/ με ἀπόλωσαν. ὄθεν ἐπιδίδωμι τάδε/ τὰ ἐνγραφα ἀξίων αὐτοὺς ἀχθῆναι ἐπὶ σοῦ/ και περὶ τῆς σποράς και περὶ τῆς ὕβρεως/ τηρεῖσθαι ἐμοὶ και τὸν λόγον ἐπὶ τοῦ/ἡγεμονικοῦ δικαστηρίου. . . . / τοῖς ἐσομένοις ὑπάτοις τὸ δ/ Παῦνι ιβ». A Dioskoros Caeso, *praepositus* del V *pagus*, si rivolge Isidoro indicando come di consueto il patronimico e la provenienza nel territorio di competenza, lamentando che gli animali di Pamounis e Harpalos avevano danneggiato il raccolto (σποράν), ed in particolare il pascolo (καταλυμηναμένων) è stato così radicale che il fondo è divenuto del tutto privo di utilità (ὥστε ἀχρήσιμόν μοι τὴν γεωργίαν γενέσθαι). Il petente afferma di aver catturato la mucca (καταλαβομένου μου τὴν βοῦν) e che, mentre la stava conducendo al villaggio, è stato raggiunto da Pamounis e Harpalos nei campi con una grosso bastone, è stato gettato a terra e colpito duramente – come del resto i (segni dei) colpi sul suo corpo erano ancora ben visibili – e che aveva salva la vita per l'aiuto dal diacono Antonino e dal monaco Isacco, che passavano di lì: «probabilmente mi avrebbero finito completamente», precisa il petente. Premesso il fatto e indicate con l'occasione le prove a sua disposizione, i testimoni e le lesioni fisiche, dichiara Isidoro di presentare il suo libello perché quelli siano portati dinanzi a *praepositus*, ed ottenere giustizia per i danni al fondo e per le lesioni subite. Cfr. H. HORSLEY, *New Documents Illustrating Early Christianity*, London, 1976, 81.

radicale da rendere il fondo privo di utilità, e che aveva tentato invano di portare presso il villaggio la mucca che aveva aggredito poiché era stato da quelli sorpreso a bastonate nei campi, e che sarebbe morto se non fosse stato soccorso: invoca che gli autori siano portati dinanzi al *praepositus*, per ottenere giustizia per i danni al fondo e per le lesioni subite.

### 3.1.1 PCairIsid. 78: il testo dell'istanza di giustizia

PCairIsid. 78 conserva una petizione indirizzata, il 29 gennaio dell'anno 324, da Aurelio Isidoro al *praepositus* Dioscoro, che aveva la giurisdizione nell'Arsinoite sul quinto *pagus* cui apparteneva territorialmente, in quel di Karanis, la sua proprietà.

Il testo del documento (= TM 10409)<sup>96</sup>, che presento normalizzato e privo dell'apparato, è il seguente<sup>97</sup>:

Διοσκόρω πραιποσίτω ε πάγου  
παρὰ Ἰσιδώρου Πτολεμαίου ἀπὸ κώμης  
Καρανίδος τοῦ ὑπὸ σὲ πάγου. οἶδας μὲν καὶ  
αὐτός, πραιποσίτων ἄριστε, πολλάκις τῶν

---

<sup>96</sup> Per la discussione del documento A.E.R. BOAK, H.C. YOUTIE, *The Archive*, cit., 304 ss.

<sup>97</sup> Il testo conservato nel papiro (Cairo, inv Egyptian Museum JdE 57368, dimensioni 15.5 x 26) è dagli editori A.E.R. BOAK, H.C. YOUTIE, *The Archive*, cit., 307, così inteso: «To Dioscorus, praepositus of the 5th pagus, from Isidorus, son of Ptolemaeus, of the village of Karanis in the pagus jurisdiction. You are well aware, O noblest of praepositi, that instructions have frequently come from higher authority that if ever animals are apprehended in damaging crops, they are to be sold at public auction and their price paid to the municipal treasury, while the owner of the crops that have been destroyed is to be preserved from loss. Inasmuch, therefore, as i sowed with great labor only seven arouras in wheat out of eighty arouras and these were completely consumed by animals, and it is the duty of the village officials to produce the culprits, I submit this report to you so that you may summon them to appear before you and may take such measures as are required by the laws to the end that i may not be driven to flight on their account. Farewell. The consuls designate for the 4th time, Mechir 4. I, Isidorus, have submitted this petition. I, Paulus, have written for him since he is illiterate».

- 5 μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα εἴ που  
φανείη ζῶα σπόρον λυμαίνοντα ταῦτα  
μὲν δημοσίᾳ πιπράσκεσθαι καὶ τὴν τιμὴν  
τῷ πολιτικῷ λόγῳ χωρεῖν, τὸ δὲ  
ἄζημιον τῶν παραπολομένων τῷ δεσπότῃ  
10 περισφύζεσθαι. ἐπεὶ τοίνυν κατέσπειρα  
μετὰ πολλῶν καμάτων μόνας ἀρούρας ἐπτά  
ἐν σίτῳ ἀπὸ ἀρουρῶν ὀγδοήκοντα, ταύτας  
δὲ τέλειον κατεβρώθη ὑπὸ τετραπόδων,  
καὶ τῆς παραστάσεως τῶν αἰτίων τοῖς  
15 δημοσίοις διαφερούσης, τάδε σοὶ τὰ ἔνγγραφα  
ἐπιδίδωμι ὅπως τούτους μετακαλεσάμενος ἐπὶ σοῦ τὰ τοῖς  
νόμοις ἀκόλουθα πράξης, ἵνα μὴ δι' αὐτοὺς φυγῇ  
χρήσωμαι. διευτύχει.  
τοῖς ἔσομένοις ὑπάτοις τὸ δ Μεχίρ δ.  
20 Ἰσίδωρος ἐπιδέδωκα. Παῦλος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ  
ἀγραμμάτου.

Isidoro, figlio di Tolomeo del villaggio di Karanis, si rivolge a Dioscorus, *praepositus* del 5° *pagus*, competente *ratione loci* (linn. 1-2, 20).

Per lui, che non sa scrivere (linn. 20-21, ὑπὲρ αὐτοῦ/ ἀγραμμάτου), redige la petizione, il 29 gennaio dell'anno 324 (lin. 19, τοῖς ἔσομένοις ὑπάτοις τὸ δ Μεχίρ δ), Paulus (lin. 20, Παῦλος ἔγραψα).

L'istanza risulta formulata in prima persona (lin. 20), limitandosi il redattore ad incartare le dichiarazioni del petente, che sostanzialmente così intendo: «Tu in prima persona, o eccellentissimo *praepositus*, conosci le prescrizioni legislative (iscritte), che più volte sono state date (ribadite) dalle autorità superiori (linn. 4-5, πολλάκις τῶν/ μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα), a tenore delle quali, nel caso in cui vengano sorpresi animali (ζῶα) che rovinano (λυμαίνοντα) un fondo seminato (σπόρον), questi stessi animali sono venduti pubblicamente al maggior offerente (lett. δημοσίᾳ πιπράσκεσθαι).

Queste leggi (stabiliscono di destinare) il ricavato versato/devoluto nell'interesse pubblico (linn. 7-8, τὴν τιμὴν/ τῷ πολιτικῷ λόγῳ χωρεῖν); e che il proprietario delle cose che sono state danneggiate (linn. 8-9, τὸ δὲ/ ἄζημιον τῶν παραπολομένων) sia tenuto indenne e ristorato di ogni perdita (lin. 10, περισφύζεσθαι).

Sulla base di tanto, in considerazione del fatto che ho seminato con grande fatica solo 7 arure in grano delle 80 di mia proprietà di cui ho la responsabilità fiscale (linn. 10-12, *κατέσπειρα/ μετὰ πολλῶν καμάτων μόνας ἀρούρας ἐπὶ/ ἐν σίτῳ ἀπὸ ἀρουρῶν ὀγδοήκοντα*), e che queste sono state completamente consumate di quadrupedi invasori, e stante il dovere dei funzionari pubblici del villaggio (*οἱ δημόσιοι*) di individuare ed accertare i colpevoli delle offese (lett. l'accertamento dei fatti e delle accuse), io ti rappresento queste cose che ho scritto proprio affinché tu, avendoli convocati presso di te, possa indirizzarli in conformità alle leggi (vale a dire, istruirli a svolgere le indagini loro richieste dalla legge; linn. 16-17, *ὅπως τούτους μετακαλεσάμενος ἐπὶ σοῦ τὰ τοῖς/ νόμοις ἀκόλουθα πράξης*), così che io non debba lasciare, abbandonare, il fondo (linn. 17-18, *ἵνα μὴ δι' αὐτοὺς φυγῆ/ χρήσωμαι*)».

### 3.1.2. *PCairIsid. 78: struttura formulare e contenuti dell'istanza di giustizia*

Il testo del documento si compone di 21 linee di scrittura, che seguono la struttura formulare consueta degli atti petitori.

In particolare, *PCairIsid. 78* restituisce una petizione alle autorità (linn. 15-16, *τάδε σοι τὰ ἔγγραφα/ ἐπιδίδωμι*) nella quale si formula un'istanza di giustizia.

Essa sollecita, sulla base della denuncia di un fatto di danno (senza indicazione delle circostanze spazio-temporali, perché note già al *praepositus* in quanto dedotte in un precedente atto), e premesso il richiamo alla disciplina astrattamente applicabile, l'impulso e il controllo dei funzionari locali, cui spettano le ricerche di polizia, perchè adempiano al loro ufficio, da una parte.

L'istanza, inoltre, invoca, all'esito dei predetti accertamenti e verifiche, il conseguente esercizio del potere-dovere decisorio da parte del magistrato *ratione loci* competente di accertare l'illegittimità del fatto, i danni, l'autore agente e di condannare poi al risarcimento in favore del petente.

In ragione degli elementi dedotti nel libello, il testo si può suddividere in tre parti: alla formula introduttiva conservata nelle linee 1-3 (*Διοσκόρω πραιποσίτῳ ... ὑπὸ σὲ πάγου*) seguono il corpo dell'istanza di

giustizia vera e propria nelle linee 3-18 (οἶδας ... χρήσωμαι) – con la triplice articolazione costituita dalla premessa della normativa invocata (linn. 4-10, πολλάκις τῶν/ μειζόνων ... περισφύζεσθαι), la narrazione del fatto (linn. 10-15, ἐπεὶ ... διαφερούσης) e le richieste, con le osservazioni conclusive, del suo autore (linn. 15-18, τάδε ... χρήσωμαι) – e la consueta formula di congedo beneaugurante (lin. 18, διεντύχει) dopo la data (lin. 19, τοῖς ἔσομένοις ὑπάτοις τὸ δ Μεχίρ).

In chiusura dell'atto è posta una dichiarazione di paternità del contenuto del libello (lin. 20, Ἰσίδωρος ἐπίδεδωκα. Παῦλος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ), che, si precisa opportunamente, è redatto di pugno da un tal Paulus, dal momento che, e per questo solo, Isidoro non sa scrivere (linn. 20-21, Παῦλος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ/ ἀγραμμάτου).

Sofferamoci sulle singole partizioni.

Alle linee 1-3 è riconoscibile la formula stilistica di introduzione tipica, fisionomica, indefettibile di questo genere di atto.

Essa reca in posizione forte il destinatario del libello, Διοσκόρω, la sua qualifica magistratuale, al dativo, πραιποσίτω, e l'indicazione dell'ambito territoriale di competenza ε πάγου, cui segue, alla linea 2, l'indicazione del mittente, παρὰ Ἰσιδώρου, con il patronimico, Πτολεμαίου, e la provenienza ἀπὸ κώμης Καρανίδος.

Mi sembra opportuno notare la presenza di due elementi formulari particolarmente significativi, consigliati avvedutamente da chi (un *iuris prudens*?) apprestò il modello petitorio per richiamare particolarmente l'attenzione del *praepositus* e provocarne la *benevolentia*.

Ed a questo fine è orientata anche la costruzione dialogica del discorso, con l'uso della seconda persona del discorso, col binomio 'io-tu', che riduce fortemente le distanze (fisiche e di rango) tra l'abitante del piccolo villaggio, κώμη Καρανίδος, e il magistrato.

Il primo – dedotto nell'incipit introduttivo – consiste nel riaffermare appunto la competenza a conoscere il fatto in ragione dell'*origo* del petente da un villaggio ricadente nel ε πάγου, di cui è *praepositus* proprio Dioscoro, τοῦ ὑπὸ σὲ πάγου; l'altro è l'inserzione alla linea 4, nella sezione delle istanze di giustizia riservate alle allegazioni e alle deduzioni in diritto e in fatto, di un vocativo, πραιποσίων ἄριστε,

tendente a declamare non tanto l'autorevolezza del magistrato, quanto la sua eccellenza che lo rende 'il migliore' per valore.

L'istanza di giustizia vera e propria è contenuta nelle linee 3-18 (οἶδας ... χρήσωμαι), che sono di grandissimo interesse ai nostri fini.

Come abbiamo notato in PCairIsid. 78 si riconosce la seguente articolazione: nelle linee 4-10 è posta una premessa in diritto della normativa applicabile *ratione facti* e per competenza; nelle successive linee 10-15 è l'allegazione della fattispecie pratica, e da ultimo, nelle linee 15-18 sono formulate le conclusioni.

Il testimone papiraceo restituisce, segnalandosi tra gli esemplari petitori anche per questo, la disciplina giuridica vigente applicabile e l'enunciazione della fattispecie pratica ad avviso del petente riconducibile nell'alveo di quella previsione.

Di qui la richiesta di giustizia, ossia dell'intervento della pubblica autorità – che già avrebbe dovuto attivarsi, e non lo aveva fatto, sulla base di una precedente informazione di reato dello stesso Isidoro, di cui però non è traccia –, per la tutela dei diritti che la legge riconosceva, in uno al ristoro dei danni.

Il dato di maggiore importanza, ai nostri fini, è costituito dalla parte dell'istanza che riferisce la regolamentazione giuridica.

Dalla formulazione *πολλάκις τῶν/ μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα* (linn. 4-5) apprendiamo che si tratta di una disciplina preesistente, di rango superiore, dedotta per iscritto in provvedimenti, la cui conoscenza si richiede (e nel nostro atto, mi pare, si rimarchi) per ovvi motivi al *praepositus* in ragione del suo ufficio, *οἶδας μὲν καὶ/ αὐτός* (linn. 3-4).

Queste disposizioni appaiono essere state più volte affermate, con l'intento di enunciare l'applicazione *ratione facti* e/o di ribadirle probabilmente, (*πολλάκις*).

Esse prevedono che εἴ που φανείη ζῶα σπόρον λυμαίνοντα ταῦτα μὲν δημοσία πιπράσκεσθαι καὶ τὴν τιμὴν τῷ πολιτικῷ λόγῳ χωρεῖν, τὸ δὲ ἀζήμιον τῶν παραπολομένων τῷ δεσπότη περισφύζεσθαι.

Nel caso in cui vengano sorpresi animali che rovinano (lin. 6, φανείη ζῶα ... λυμαίνοντα) un fondo seminato e il seminato stesso, maturato e maturando (lin. 6, σπόρον), si dispone che questi stessi animali (ταῦτα) siano venduti pubblicamente al maggior offerente (lett. δημοσία

πιπράσκεσθαι) e il ricavato (lin. 7, τὴν τιμὴν) sia devoluto nell'interesse pubblico alla cassa comune (lin. 8, τῷ πολιτικῷ λόγῳ χωρεῖν).

Si stabilisce inoltre che al proprietario delle cose che sono state danneggiate (lin. 9, τῶν παραπολομένων τῷ δεσπότη) sia riconosciuto un risarcimento per l'ingiustizia subita (lin. 8-9, τὸ δὲ/ ἀζημιον) idoneo a tenerlo indenne e ristorarlo (lin. 10, περισώζεσθαι).

La disciplina sanziona ζῶα σπόρον λυμαίνοντα, vale a dire la rovina dello σπόρος da parte di animali (ζῶα), che sono ivi sorpresi (φανεῖη), cioè il danneggiamento del fondo per come è stato piantumato e seminato, con la vendita dell'animale all'asta, con il pagamento del ricavato a titolo di multa e il ristoro adeguato al *dominus fundi* (o a chi ne abbia titolo in quanto coltivatore, è da ritenere).

La disciplina riferita è presentata in modo schematico.

Si impongono alcune notazioni.

Si può osservare innanzitutto, in ordine al tenore letterale, che la normazione riguardava gli animali: il lemma ζῶα<sup>98</sup> indica usualmente le bestie da soma e da tiro, le greggi di ovini e caprini e i suini.

La norma richiede la scoperta dell'animale (φανεῖη): dal che pure in difetto di un elemento testuale esplicito se ne ricava che esso sia altrui e sia stato scoperto nel fondo.

Nel campo semantico di ζῶα sono ricompresi chiaramente i quadrupedi (lin. 13).

L'azione dell'animale è espressa con λυμαίνοντα (dal verbo λυμαίνομαι) che indica il danneggiare, rovinare, modificare, peggiorandolo, uno stato o una condizione.

Oggetto del danneggiamento è lo σπόρος. Con questo lemma<sup>99</sup>, nel caso specifico, si indica il seminato in fase di crescita, appena germogliato (e non il frutto maturo, che costituisce il raccolto, quand'anche non fosse stato fisicamente separato dalla pianta, e che in greco si indica preferibilmente con καρπούς), trova, a mio avviso, conferma (indiretta) dalla stessa datazione di PCairIsid. 78 alla fine del mese di gennaio, e consente di ragionare sul *tempus facti*.

---

<sup>98</sup> H. ESTIENNE, voce 'ζῶον, τό', in *Th.G.L.*, 5, ζ-ωνν., Napoli, 2008, 62 s.

<sup>99</sup> H. ESTIENNE, voce 'σπόρος, ό', in *Th.G.L.*, 8, σ-τωφ, Napoli, 2008, 618 s.

Posto che la nostra istanza fa seguito ad un precedente atto di denuncia relativo all'illecito, consistente nel fatto che ζῶα σπόρον λυμαίνοντα, che è glocoforza formulato posteriormente al verificarsi dell'evento, va particolarmente apprezzato a questo fine che: a. le auree siano state seminate; b. con molta fatica<sup>100</sup>, e b. che gli animali abbiano ruminato completamente sin dal terreno lo σπόρος.

Se poniamo mente al ciclo della coltura del frumento in Egitto, che il terreno sia stato arato e seminato, dopo l'estate, quando con il forte caldo si formano zolle ostinate e con molta fatica occorre dissodare, preparare i solchi e procedere alla semina, che deve avvenire in buone condizioni di umidità e di temperatura, ne ricaviamo che la semina, perché il germe possa attecchire e germogliare, avveniva alla metà di ottobre al massimo ed occorreva interrarlo ad una giusta profondità, al massimo tra i 2 e 3 cm in un terreno molto ben lavorato e sminuzzato.

Per cui il fatto di danno è avvenuto posteriormente, ma – se lo avessero richieste le circostanze climatiche – non oltre la fine di gennaio.

Il successivo ταύτας δὲ τέλειον κατεβρώθη ὑπὸ τετραπόδων (linn. 12-13) della premessa in fatto attesta, confermando la proposta interpretazione, che il pascolo riguardò, di tutto il processo vegetativo, dopo le fasi dell'accostimento e della levata, le prime ramificazioni, che, come noto, emettono foglioline proprie rispetto al culmo primigenio.

Opportunamente, quindi, il campo semantico di λυμαίνομαι<sup>101</sup> ricomprende il pascolare, un comportamento di per sé naturale ed istintivo dell'animale, idoneo a recare nocimento quando avviene *in*

---

<sup>100</sup> Di qui la cura nell'includere nel corpo dell'istanza μετὰ πολλῶν καμάτων (lin. 11), il riferimento all'intenso lavoro fisico, e all'impegno faticoso, per preparare il campo e impiegato in occasione della semina, particolarmente gravoso (oltre che oneroso) per cui il petente è riuscito ad impiantare 'μόνας ἀρούρας ἐπτα' ἐν σίτῳ ἀπὸ ἀρουρῶν ὀγδοήκοντα' (linn. 11-12). Un elemento, questo, della premessa in fatto, orientato sì a rafforzare il convincimento del *praepositus* secondo un adagio stilistico emergente dalle raffezioni in cui il mittente appare in condizioni di difficoltà e affanno, morale e materiale, ma che anche contribuisce all'apprezzamento del pregiudizio e alla determinazione dell'ammontare del danno.

<sup>101</sup> H. ESTIENNE, voce 'λυμαίνομαι', in *Th.G.L.*, 6, λ-οωρ, Napoli, 2008, 301 s.

*fundo alieno* abusivamente. E non esclude – va opportunamente segnalato – il comportamento inusuale rispetto alla *species* dell'animale (ragionando *a contrario* si dovrebbe ritenere che la devastazione di un campo non seminato non rientri nella sfera di applicazione della norma, che sembra riguardare le colture, e non solo l'introduzione o l'abbandono nel fondo altrui di animali, a meno che non si ritenga che essa abbia teso a punire qualsiasi danneggiamento ad opera degli animali.

Posta la qualificazione giuridica di τὸ ἀζήμιον della rovina dello σπόρος da parte degli animali sorpresi nel fondo (indipendentemente dalla conformità alla loro natura del comportamento come poteva essere il soddisfacimento del bisogno di ruminare) compete τῶν παραπολομένων τῷ δεσπότη un ristoro<sup>102</sup> idoneo a tenerlo effettivamente indenne delle perdite, e a non pregiudicare il suo stato patrimoniale, a 'salvarlo' da una situazione economica di decozione, come indica puntualmente il verbo impiegato, περισφύεσθαι, alla lin. 10: la consumazione dello σπόρος, infatti, costituisce un danneggiamento di particolare intensità per il proprietario delle colture, che si ritrova a fare i conti con il decremento patrimoniale del valore del fondo, ormai devastato, e con il mancato guadagno derivante dalla perdita del raccolto.

---

<sup>102</sup> Un (salvifico) ristoro commisurato auspicabilmente alla fatica impiegata da Isidoro per seminare le sette aurre (linn. 11-12, μετὰ πολλῶν καμάτων μόνας ἀρούρας ἐπτά/ ἐν σίτῳ), per la cui valutazione a cura del *praepositus* un ruolo non marginale avrebbe giocato il paventato abbandono del fondo (linn. 17-18, ἵνα μὴ δι' αὐτοὺς φρηγῆ/ χρήσωμαι), conseguente logicamente al mancato risarcimento, per la penuria di risorse. Si tratta di passaggi interessanti dal punto di vista processuale, in quanto il primo rinvia e richiama *per relationem* tutti i costi vivi sopportati e l'altro descrive gli effetti, in rapporto causale col fatto, della rovina delle colture, ma osservabili riguardo allo stile formulare volto a provocare la *captatio benevolentiae* del destinatario *praepositus*. In ordine al *quantum* che sarebbe stato liquidato, la somma cui il padrone del fondo a fronte del fatto illecito, ingiusto (ἀζήμιον) ha diritto ad ottenere come ristoro è sicuramente il costo del grano e del lavoro e del mancato guadagno e della perdita di proprietà.

La disciplina allegata prevedeva la vendita dell'animale all'asta, in pubblico, al miglior offerente e il versamento del conseguente ricavato alla cassa pubblica.

In proposito trovo ragionevole porre in correlazione la scoperta dell'animale e la relativa vendita all'incanto, che postulano la condotta, cautelare e consentita, dello scopritore di trattenere l'animale e di sequestrarlo, come pegno del danno e prova dell'invasione, secondo una antichissima pratica diffusa, e di condurlo in città, come è testimoniato anche da PCairIsid. 79.

A ben vedere, se la norma si caratterizzava per una formulazione ampia, nell'alveo applicativo Isidoro riconduce il pascolo abusivo di quadrupedi, che avevano completamente mangiato lo σπόρος nel seminato a fieno (lin. 13, τέλειον κατεβρώθη ὑπὸ τετραπόδων).

Il papiro reca anche alcune utili informazioni sulla procedura.

Apprendiamo, infatti, che competenti a conoscere la fattispecie, avviando le indagini opportune, per l'accertamento dei fatti e delle accuse, e muovendo l'azione, erano i funzionari pubblici locali (linn. 14-15, καὶ τῆς παραστάσεως τῶν αἰτίων τοῖς/ δημοσίοις διαφερούσης), e che in ragione dell'organizzazione amministrativo-giudiziaria il *praepositus* esercitava su di essi un potere di controllo e vigilanza, propulsivo e di direzione (linn. 16-17, ὅπως τούτους μετακαλεσάμενος ἐπὶ σοῦ τὰ τοῖς/ νόμοις ἀκόλουθα πράξης).

Dal che possiamo ricavarne che in caso di ζῶα σπόρον λυμαίνοντα, ai δημόσιοι doveva rivolgersi il proprietario danneggiato, come fece invano Isidoro, con una formale denuncia dell'avvenuto pascolo contenente il formale invito a provvedere in conformità alla legge: se l'animale fosse stato scoperto, e per l'effetto identificazione il responsabile, questi funzionari avevano il compito di assicurare l'applicazione di quelle disposizioni più volte ribadite, che, prevedendo la vendita dell'animale, ne imponeva, in punto di diritto, la necessaria, preliminare, confisca.

In difetto dell'apertura del procedimento istruttorio e dell'esercizio delle funzioni di polizia ovvero per un loro arresto, il danneggiato aveva la possibilità di rivolgersi direttamente al *praepositus* per sollecitarne l'avvio e, in ogni caso, il rispetto delle leggi (linn. 16-17).

Conformi ai modelli noti sono le ultime linee di scrittura del testo, con la formula di stile di chiusura dell'esposto documentale, *διεντύχει*<sup>103</sup> (lin. 18); la data (lin. 19) con l'indicazione dei consoli designati in carica (nel giorno e nel mese), e la verbalizzazione a cura del redattore, all'uopo legittimamente incaricato (linn. 20-21, Παῦλος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ/ ἀγραμμάτου), della dichiarazione del petente, che si assume la esclusiva paternità (e di riflesso la responsabilità giurifica) di quanto esposto (lin. 20, Ἰσιδωρος ἐπίδεδωκα).

### 3.2. PMerton 2.92: il testo dell'istanza di giustizia

Al pascolo abusivo subito da Isidoro di cui abbiamo notizia da PCairIsid. 78 si riferisce anche un altro atto, sempre proveniente dal suo archivio, redatto all'incirca quattro mesi dopo, il 31 maggio dell'anno 324.

Si tratta di PMerton 2.92 (= TM 11940)<sup>104</sup>, che conserva una petizione di giustizia indirizzata da Aurelio Isidoro al *praepositus*

---

<sup>103</sup> R. MASCELLARI, *Il saluto finale delle petizioni nei papiri di epoca romana: da εὐτύχει a διεντύχει*, in *APF*, 64.2, 2018, 294 ss.

<sup>104</sup> Il testo, sempre proveniente da Karanis, è consultabile on line, all'indirizzo: <https://papyri.info/ddbdp/p.mert;2;92>. L'*editio prior* si deve a N. LEWIS, B.R. REES, H.I. BELL, H. IDRIS, W.B. JOHN, *A Descriptive Catalogue of the Greek Papyri in the Collection of Wilfred Merton*, II. *Papyri 51-100*, London, 1959, dimensioni 18 x 26,6 cm. Riporto la traduzione di V.A. TCHERIKOVER, A. FUKS, M. STERN, *Corpus papyrorum Judaicarum*, III, Cambridge, 1964, 166 s.: «To Dioscorus, praepositus of the 5th pagus, from Isidorus son of Ptolemaeus from the village of Karanis, I possess over eighty arouras, for which thought they are not sown, i have for long paid the dues to the treasury, and for this reason i have been reduced to poverly. For i experienced great difficulty in sowing with enormous toil and expense, only eight of these in corn and two of grass-seed. So, when at the time of their growth Ammonas son of Capeei, Sambathion son of Syrion, Sotas son of Achilles, and Ptollas son of Ariston let their cattle loose on the corn-crops and devoured them, on that occasion also i sent you a petition on the subject. but later when the crops had grown and put forth their fruit and reached ripeness, before they were harvested, again the same persons, plotting against me and possessing great influence in the neighboorood and wanting me to desert my home set the same cattle upon the crop and let it be completely devoured, so that nothing at all could be found there. Further, there was harpalus the shepherd

Dioscoro, che – così apprendiamo – continuava ad avere la giurisdizione, nell’Arsinoite, sul quinto *pagus* cui apparteneva territorialmente, in quel di Karanis, la sua proprietà.

Il testo del documento, che presento normalizzato privo di apparato critico, è il seguente:

Διοσκόρω πραιποσίτω πέμπτου πάγου  
παρὰ Ἰσιδώρου Πτολεμαίου ἀπὸ κώμης Καρανίδος. κέκτημαι  
ἀρούρας ὑπὲρ τὰς ὄγ, ὑπὲρ ὧν μὴ σπειρομένων τὰ τῷ ταμείῳ  
πολλῶ χρόνῳ τελῶ καὶ τούτων ἔνεκα εἰς πενίαν περιέστην.  
5 μάλα γὰρ μόλις μετὰ τοσοῦτων καμάτων καὶ ἀναλωμάτων ἀπὸ  
τούτων ἐν σίτῳ μόνας ἀρούρας ὀκτὼ κατέσπειρα καὶ  
χορτοσπέρμου  
ἀρούρας δύο. ἐπεὶ οὖν ἅμα τῇ φυῇ τούτων Ἀμμωνᾶς Καπέει  
καὶ  
Σαμβάθιον Συρίωνος καὶ Σωτᾶς Ἀχιλλᾶ καὶ Πτολλᾶς  
Ἀρίστωνος τὰς  
ἐαυτῶν βοῦς ἐπαφῆκαν ταῖς ἐν σίτῳ καὶ ταύτας  
καταβεβρόκασιν,  
10 καὶ τότε βιβλία σοι περὶ τούτου ἐπιδέδωκα. ἀλλ’ ὕστερον  
αὐξησάμενα  
καὶ καρπὸν δεδωκότα καὶ εἰς ἀκμὴν ἔλθοντα, πρὶν  
θερισθῆναι, πάλιν οἱ αὐτοὶ ἐπιβουλεύοντές μοι καὶ μεγάλα  
δυνάμενοι ἐπὶ  
τῶν τόπων, βουλόμενοί με τὴν ἰδίαν ἐγκαταλεῖψαι, τὰς αὐτὰς  
βοῦς  
εἰς τὸν σπόρον παραστήσαντες, τέλειον καταβρωθῆναι  
15 ἐπέτρεψαν ὡς μηδὲν τὸ σύνολον ἐκεῖσε εὐρίσκεσθαι οὐδὲν δὲ  
ἦττον

---

too: he let his beasts loose on the grass-crop and they hay that had been cut and lay in the field, and they devoured it. and therefore i am unable to keep silence, since the headmen have frequently given instructions that the beasts caught damaging other people’s crops should be sold anf half of the proceeds should go to the treasury and the other half to the victim of the damage, with their herdsmen or owners also exposed to risk of liability. So i submit my petition, asking that they be brought before you and take the consequences. Farewell. Under the consuls who are to be elected for the 4th time, Payni 6. I, Isidorus, have submitted the petition. I, Heron, have written for him, since he is illiterate».

καὶ Ἄρπαλος ποιμὴν εἰς τὸν χορτόσπερμον καὶ τὸν χόρτον τὸν  
κοπέντα καὶ ἀποκείμενον ἐν τῷ πεδίῳ ἐπαφῆκεν τὰ ἑαυτοῦ  
θρέμματα καὶ  
ταῦτα καταβεβρόκασιν. καὶ διὰ τοῦτο ἀποσιωπᾶν μὴ  
δυνάμενος  
τῶν μειζόνων πολλάκις προσταξάντων τὰ καταλαμβανόμενα  
20 ζῶα ἀδικοῦντα ἀλλοτρίους καρποὺς ταῦτα καταπωλεῖσθαι καὶ  
τῷ μὲν ταμείῳ μέρος χωρεῖν καὶ τῷ τὴν βλάβην πεπονθότι  
τὸ ἄλλο μέρος, μετὰ τοῦ καὶ κίνδυνον ἐκδέξασθαι τοὺς  
τούτων νομέας ἥτοι δεσπότης, τὰ βιβλία ἐπιδίδωμι ἀξιῶν  
ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σοῦ καὶ τῇ ἀκολουθίᾳ χρῆσασθαι.  
διευτύχει.  
25 τοῖς ἐσομένοις ὑπάτοις τὸ τέταρτον, Παῦνι ζ,  
Ἰσίδωρος ἐπιδέδωκα. Ἦρων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου.

Isidoro, figlio di Tolomeo del villaggio di Karanis, si rivolge a Dioscorus, *praepositus* del 5 *pagus*, competente *ratione loci* (linn. 1-2, 26).

Per lui, che non sa scrivere (lin. 26, ὑπὲρ αὐτοῦ/ ἀγραμμάτου), redige la petizione, il 31 maggio dell'anno 324 (lin. 15, τοῖς ἐσομένοις ὑπάτοις τὸ τέταρτον, Παῦνι ζ), Erone (lin. 26, Ἦρων ἔγραψα).

L'istanza risulta formulata in prima persona (lin. 26, Ἰσίδωρος ἐπιδέδωκα), limitandosi l'estensore ad incartare le dichiarazioni del petente, che sostanzialmente così intendo: « Possiedo 80 arure (linn. 2-3, κέκτημαι/ ἀρούρας ... ὄγ), relativamente alle quali - che non sono coltivate (lin. 3, ὑπὲρ ὧν μὴ σπειρομένων) - verso da molto tempo le imposte dovute al fisco (linn. 3-4, τὰ τῷ ταμείῳ/ πολλῶ χρόνῳ τελῶ και), e a causa di questi pagamenti mi sono ritrovato in una situazione economica difficile, di penuria (lin. 4, τούτων ἔνεκα εἰς πενίαν περιέστην).

Dunque, di queste 80 arure, veramente a stento, con enormi fatiche e spese (lin. 5, μάλα γὰρ μόλις ... μετὰ τοσοῦτων καμάτων καὶ ἀναλωμάτων) solo 8 ho seminato a grano (linn. 5-6, ἀπὸ/ τούτων ἐν σίτῳ μόνας ἀρούρας ὀκτῶ κατέσπειρα) e due a fieno (linn. 6-7, καὶ χορτοσπέρμου/ ἀρούρας δύο).

In particolare, quando i semi germogliarono (lin. 7, ἐπεὶ οὖν ἅμα τῇ φυῇ τούτων), Ammona, figlio di Capeei, Sambathion, figlio di Syrion, Sotas, figlio di Achilles, e Ptollas, figlio di Ariston, condussero le loro vacche nei campi di grano (linn. 8-9, τὰς/ ἑαυτῶν βοῦς ἐπαφῆκαν ταῖς ἐν

σίτῳ), e gli animali hanno mangiato completamente tutto quanto era germogliato (lin. 9, καὶ ταύτας καταβεβρόκασιν)

E già a quell'epoca ebbi a presentarti una petizione (lin. 10, καὶ τότε βιβλία σοι περὶ τούτου ἐπιδέδωκα). Ciò nonostante, dopo di allora, il seminato che era ancora sotto terra crebbe (lin. 10, ἀλλ' ὕστερον αὐξησάμενα) e diede frutto (lin. 11, καὶ καρπὸν δεδωκότα) e raggiunse la piena maturità (lin. 11, καὶ καρπὸν δεδωκότα καὶ εἰς ἀκμὴν ἔλθοντα).

Prima che fosse raccolto (linn. 11-12, πρὶν/θερισθῆναι), di nuovo quegli stessi uomini che ho appena indicato (lin. 12, πάλιν οἱ αὐτοὶ ...), traendomi insidie, loro che sono uomini molto potenti in queste zone (linn. 12-13, ἐπιβουλεύοντές μοι καὶ μεγάλα δυνάμενοι ἐπὶ τῶν τόπων), volendo deliberatamente che la mia proprietà fosse lasciata e abbandonata (lin. 13, βουλόμενοί με τὴν ἰδίαν ἐγκαταλεῖψαι), avendo condotto le proprie vacche nel campo seminato, lasciarono che gli animali lo mangiassero completamente (linn. 13-15, τὰς αὐτὰς βοῦς/ εἰς τὸν σπόρον παραστήσαντες, τέλειον καταβρωθῆναι/ ἐπέτρεψαν), al punto che nessuno avrebbe trovato in tutte quelle terre là certamente men che meno di niente (lin. 15, ὡς μηδὲν τὸ σύνολον ἐκεῖσε εὕρισκεσθαι οὐδὲν δὲ ἦττον).

Anche il pastore Arpalò condusse le sue greggi (linn. 16-17, ποιμῆν/... ἐπαφῆκεν) verso il terreno seminato (lin. 16, εἰς τὸν χορτόσπερμον) e il pascolo a fieno, tagliato e ancora sul campo (linn. 16-17, τὸν χόρτον τὸν/ κοπέντα καὶ ἀποκείμενον ἐν τῷ πεδίῳ); gli animali lo mangiarono completamente (lin. 18, ταῦτα καταβεβρόκασιν).

Dunque, di fronte a tutto questo, per questo che è accaduto, io, che non posso tacere questi fatti (lin. 18, ἀποσιωπᾶν μὴ δυνάμενος), poiché è più volte stato prescritto (lin. 19, τῶν μειζόνων πολλάκις προσταξάντων) che gli animali che sono sorpresi nei campi mentre devastano ingiustamente (Tuc. 2.71) i raccolti altrui (linn. 19-20, τὰ καταλαμβανόμενα/ ζῶα ἀδικοῦντα ἀλλοτρίους καρποῦς) siano venduti (lin. 20, καταπωλεῖσθαι) ed hanno disposto di assegnare la metà del ricavato al fisco (lin. 21, τῷ μὲν ταμείῳ μέρος χωρεῖν) e l'altra metà a chi ha subito quel rovinoso danno al proprio fondo (linn. 21-22, τὴν βλάβην πεπονθότι/ τὸ ἄλλο μέρος); ed è prescritta (linn. 22-23, μετὰ τοῦ καὶ κίνδυνον ἐκδέξασθαι

τούς/ τούτων νομέας ἤτοι δεσπότης) questa sanzione per pastori e proprietari».

E conclude: «Io presento questo mio *libellus* (lin. 23, τὰ βιβλία ἐπιδίδωμι) domandando che quelli vengano condotti al tuo cospetto (linn. 23-24, ἀξιῶν/ ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σοῦ) e siano giudicati per il compimento di questi fatti ingiusti, illeciti, siano cioè condananti per le loro responsabilità come per legge (lin. 24, καὶ τῇ ἀκολουθίᾳ χρῆσασθαι)».

### 3.2.2. *PMerton 2.92: struttura formulare e contenuti dell'istanza di giustizia*

Il testo del documento si compone di 26 linee di scrittura, che seguono la struttura formulare consueta degli atti petitori.

In particolare, PMerton 2.92 restituisce un'istanza di giustizia, un *libellus* (lin. 23, τὰ βιβλία ἐπιδίδωμι), con la quale, premessa in fatto la denuncia del petente di aver subito violenze, minacce ed intimidazioni e la narrazione di una pluralità di azioni di danneggiamento del fondo e del raccolto, con la relativa la normativa di riferimento, si chiede al *praepositus pagi* di condannare e sanzionare in conformità della legge, gli autori della condotta.

In ragione degli elementi dedotti nel libello, il testo si può suddividere in tre parti: alla formula introduttiva conservata nelle linee 1-2 (Διοσκόρω πραιποσίτω ... Καρανίδος), seguono il corpo dell'istanza vera e propria nelle linee 2-24 (κέκτημαι ... χρήσωμαι), e segue la consueta formula di congedo beneaugurante (lin. 24, διεντύχει) dopo la data, alla linea 25 (τοῖς ἐσομένοις ὑπάτοις τὸ τέταρτον, Παῦνι ζ).

In chiusura dell'atto, è posta una dichiarazione di paternità del contenuto del libello (lin. 20, Ἰσίδωρος ἐπιδέδωκα. Παῦλος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ), che, si precisa opportunamente, è redatto di pugno da un tal Erone, dal momento che, e per questo solo, Isidoro non sa scrivere (lin. 26, Ἰσίδωρος ἐπιδέδωκα. Ἦρων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου).

Nel libello petitorio si riconosce una triplice articolazione costituita dalla premessa in fatto, inclusiva della legittimazione del petente (linn. 2-18, κέκτημαι ... ταῦτα καταβεβρόκασιν ... δυνάμενος), della normativa di cui si invoca l'applicazione (linn.19-23, τῶν μειζόνων δεσπότης), e le

richieste, con le osservazioni conclusive, del suo autore (linn. 23-24, τὰ βιβλία ἐπιδίδωμι ἀξιῶν/ ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σοῦ καὶ τῆ ἀκολουθία χρῆσασθαι).

Sofferriamoci sulle singole partizioni.

Alle linee 1-2 è riconoscibile la formula stilistica di introduzione tipica, fisionomica, indefettibile di questo genere di atto.

Essa reca in posizione forte il destinatario del libello, Διοσκόρω, la sua qualifica magistratuale, πραιποσίτω, e l'indicazione dell'ambito territoriale di competenza πέμπτου πάγου<sup>105</sup>, cui segue, alla linea 2, l'indicazione del mittente (παρὰ Ἰσιδώρου), con il patronimico (Πτολεμαίου) e la provenienza (ἀπὸ κόμης Καρανίδος).

L'istanza di giustizia vera e propria è contenuta nelle linee 3-24 (κέκτημαι ... χρῆσωμαι), che sono di grandissimo interesse ai nostri fini.

In questa *pars* sono dedotte, nelle linee 2-18, la legittimazione giuridica e processuale del petente (linn. 2-7) e la esplicazione delle circostanze del fatto e dei suoi autori (linn. 7-18).

L'indicazione del titolo giuridico che legittima la proposizione della domanda è l'affermazione del *dominium* con la descrizione dell'estensione del fondo (linn. 2-3, κέκτημαι/ ἀρούρας ... τὰς ὄγ), che, come in questo caso, è corredata di informazioni sulla qualità e sulla destinazione del terreno (lin. 3, ὑπὲρ ὧν μὴ σπειρομένων).

La proprietà include, particolarmente, la porzione fondiaria *de qua agitur* (linn. 5-7, ἀπὸ/ τούτων ἐν σίτῳ μόνας ἀρούρας ὀκτὼ κατέσπειρα καὶ χορτοσπέρμου/ ἀρούρας δύο).

Connessa a questa allegazione è la dichiarazione della regolarità contributiva, riguardo all'assolvimento degli obblighi fiscali (linn. 3-4, τῷ ταμίῳ/ πολλῶ χρόνῳ τελῶ).

Non si mancherà di notare come l'*auctor* dello schema abbia voluto arricchirlo, includendo l'adagio – non solo stilistico – orientato a promuovere la *captatio benevolentiae* del *praepositus* riguardo al fatto che l'adempimento contributivo nel corso degli anni, cui ha atteso, nonostante il fondo non fosse redditizio, perché non seminato, lo avesse di fatto ridotto in condizioni di indigenza (lin. 4, καὶ τούτων ἔνεκα εἰς πενίαν περιέστην).

---

<sup>105</sup> Cfr. PCairIsid. 78, lin. 2: ~~ε-πάγου~~.

Affermata la legittimazione e la regolarità tributaria, lo svolgimento dell'istanza consiste nella descrizione del fatto, condotta indicando l'accadimento in modo molto circostanziato, con rinvio ad ulteriori esposti petitori.

Dal testo emerge che vi fu l'immissione di vacche (linn. 8-9, τὰς/ἐαυτῶν βοῦς ἐπαρήκαν) nelle colture di grano (lin. 9, ταῖς ἐν σίτῳ) di Isidoro da parte di quattro uomini (linn. 7-9), al tempo della loro iniziale germogliazione (lin. 7, ἐπεὶ οὖν ἅμα τῇ φυῇ τούτων) a scopo di pascolo, e che il pascolo vi fu (lin. 9, καὶ ταύτας καταβεβρόκασιν), e che per questo fatto il petente avanzò un precedente *libellus* (lin. 10, καὶ τότε βιβλία σοι περὶ τούτου ἐπιδέδωκα).

Chiaramente, qui si rinvia ad una istanza di tutela precedente, non altrimenti pervenutaci, di cui sappiamo da PCairIsid. 78, l'atto che, stante l'inerzia e la mancata attività dei funzionari locali per l'accertamento di quei fatti e delle relative responsabilità, l'attuale petente Isidoro promosse investendo della questione direttamente il *praepositus* perché li istruisse a svolgere le indagini loro richieste dalla legge.

Sempre dalle allegazioni di Isidoro apprendiamo che non tutto il seminato venne compromesso, ed infatti alcuni semi tardivi germogliarono e completarono del tutto la maturazione (linn. 10-11, ἀλλ' ὕστερον αὐξησάμενα/ καὶ καρπὸν δεδοκότα καὶ εἰς ἀκμὴν ἔλθοντα).

Nella premessa è dedotto un altro evento di danno, avvenuto prima di procedere alla mietitura (linn. 11-12, πρὶν/θερισθῆναι). Isidoro allega che coloro i quali avevano in passato condotto nel suo fondo i propri animali al pascolo avevano nuovamente tenuto quella condotta, e si erano fatti latori di minacce ed intimidazioni al dichiarato fine – precisa il petente – di indurlo a lasciare la proprietà: anche in quel caso il raccolto fu completamente mangiato (linn. 14-15, τέλειον καταβρωθῆναι/ἐπέτρεψαν).

Un'immissione di animali per il pascolo di fieno, ancora sul campo (linn. 16-17, τὸν χόρτον τὸν/κοπέντα καὶ ἀποκείμενον ἐν τῷ πεδίῳ), avvenne per opera di Arpalò, che, se ne ricava dalla struttura del discorso, non condusse in precedenza le sue greggi nel pascolo.

I fatti storici sono chiaramente descritti; della condotta illecita giuridicamente rilevante si denunciano esplicitamente gli autori e se precisano i contorni.

Le fattispecie riguardano il pascolo abusivo, le minacce, le ingiurie, e ad esse è correlato esplicitamente un danneggiamento consistente nella consumazione del raccolto.

Nella successiva parte in cui si può suddividere per contenuto l'istanza, è dedotta dal petente la normativa ritenuta applicabile (lin. 19-23, τῶν μειζόνων ... δεσπότας): si tratta del dato di maggiore importanza, ai nostri fini, anche perché presenta degli elementi sovrapponibili con quelli desumibili e apprezzabili da PCairIsid. 78.

Dalla formulazione 'τῶν μειζόνων πολλάκις προσταξάντων' (lin. 19), che ricalca molto quella restituita da PCairIsid. 78, apprendiamo che si tratta di una disciplina preesistente, di rango superiore, dedotta per iscritto in una pluralità di provvedimenti, la cui conoscenza si richiede per ovvi motivi, al *praepositus* in ragione del suo ufficio, analogamente a quanto sopra detto.

Queste disposizioni appaiono essere state più volte affermate, con l'intento di enunciarne l'applicazione *ratione facti* e/o di ribadirle probabilmente, (πολλάκις).

La disciplina, in particolare, è richiamata, anche in questo papiro, in modo molto succinto.

L'illecito è τὰ καταλαμβανόμενα ζῶα ἀδικοῦντα ἄλλοτριούς καρπούς, sussistente nel caso in cui vengano scoperti in flagranza, ritrovati, sorpresi (lin. 20, καταλαμβανόμενα) animali che rovinano (lin. 20, τὰ ... ζῶα ἀδικοῦντα) i frutti altrui (lin. 20, ἄλλοτριούς καρπούς).

La sanzione prevede che questi stessi animali (ταῦτα) siano venduti pubblicamente al maggior offerente e il ricavato, per una parte, la metà probabilmente (lin. 21, μέρος), è devoluto alla cassa comune (lin. 21, τῷ μὲν ταμείῳ μέρος χωρεῖν), e, per l'altra restante, al proprietario delle cose che sono state danneggiate (lin. 21-22, καὶ τῷ τὴν βλάβην πεπονθότι/ τὸ ἄλλο μέρος).

La norma, in tema di pascolo ingiusto dei frutti alcuni da parte di animali altrui, τὰ καταλαμβανόμενα ζῶα ἀδικοῦντα ἄλλοτριούς καρπούς,

impone, pur non prevedendolo esplicitamente, la necessaria confisca dell'animale invasore, perché sia venduto pubblicamente.

Questa – precisa il petente – è la sanzione prevista, il pericolo nel quale incorrono pastori e padroni di bestiame (linn. 22-23, μετὰ τοῦ καὶ κίνδυνον ἐκδέξασθαι τοὺς/ τούτων νομέας ἤτοι δεσπότης).

Anche qui, la disciplina richiamata riguarda gli animali in generale: il lemma ζῶα indica usualmente le bestie da soma e da tiro, le greggi di ovini e caprini e i suini.

Gli ἀλλοτρίους καρπὸς sono i frutti, il raccolto, del campo seminato.

Il verbo ἀδικέω indica il comportamento ingiusto e dannoso, il danneggiare illegittimamente, modificare, peggiorandolo, uno stato o una condizione.

Il relativo campo semantico del verbo rende illecito il pascolo, abusivo, degli animali (che risulta da precedenti riferimenti: lin. 9, καὶ ταύτας καταβεβρόκασιν; linn. 14-15, τέλειον καταβρωθῆναι/ ἐπέτρεψαν; lin. 18, ταῦτα καταβεβρόκασιν) avvenuto nel fondo di Isidoro ad opera di buoi e vacche, di vacche all'uopo immessi (linn. 8-9, τὰς ἐαυτῶν βοῦς ἐπαφῆκαν; linn.13-15, τὰς αὐτὰς βοῦς/ εἰς τὸν σπόρον παραστήσαντες), e di greggi (lin. 16, ποιμῆν).

Chiaramente il verbo ἀδικέω include ogni azione di danneggiamento, e, quindi, anche il comportamento inusuale rispetto alla *species* dell'animale, per cui, in via di interpretazione, ragionando *a contrario* si dovrebbe ritenere che la devastazione di un campo non produttivo non rientri nella sfera di applicazione della norma, che sembra riguardare le colture, e non solo l'introduzione o l'abbandono nel fondo altrui di animali.

Le conclusioni in diritto formulate da Isidoro sono dedotte nelle linee 23-24: si richiede la citazione in giudizio, al cospetto del *praepositus*, degli autori dei fatti – che non si possono più tacere, secondo un adagio retorico formulare invalso (lin. 18, καὶ διὰ τοῦτο ἀποσιωπᾶν μὴ δυνάμενος) – per l'accertamento cui è *ex lege* tenuto (lin. 24, ἐπὶ σοῦ) e la condanna in conformità alla legge<sup>106</sup> (linn. 23-24, τὰ βιβλία ἐπιδίδωμι ἀξίων/ ἀχθῆναι αὐτοῦς ἐπὶ σοῦ καὶ τῆ ἀκολουθία χρήσασθαι).

---

<sup>106</sup> Cfr. PCairIsid. 66, lin. 9; PCairIsid. 67, lin. 11; PPetaus 44, linn. 9 e 16.

Conformi ai modelli noti sono le ultime linee di scrittura del testo, con la formula di stile di chiusura dell'esposto documentale, διενύχει (lin. 24); la data (lin. 25) con l'indicazione dei consoli, e la verbalizzazione a cura dell'estensore Erone all'uopo legittimamente incaricato (lin. 26, Ἡρων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου), della dichiarazione del petente che si assume la esclusiva paternità (e di riflesso la responsabilità giurifica) di quanto sopra esposto (lin. 26, Ἰσίδωρος ἐπίδεδωκα).

3.3. *Elementi della disciplina del pascolo abusivo dal confronto di PCairIsid. 78 e di PMerton 2.92: per l'individuazione dei 'τῶν μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα'*

PCairIsid. 78 e PMerton 2.92 sono testimoni importante *sub specie iuris*.

I documenti si inseriscono nel novero di attestazioni utili a ricostruire, in seguito alle riforme amministrative e territoriali avviate a partire da Diocleziano, l'organigramma dei funzionari, la loro giurisdizione e la loro competenza.

Infatti proprio in base ai ritrovamenti papiracei, e alla revisione dei testi incrociando i dati, è possibile un aggiornamento prosopografico e ricostruire per l'Egitto liste di magistrati e funzionari e cercare di definire gli ambiti delle loro competenze.

PCairIsid. 78 ci informa sull'organizzazione della giustizia *ratione loci et materiae*, sulle prerogative e sulle funzioni del *praepositus pagi* e dei δημόσιοι, cui spettava, da un lato, la tutela dell'interesse pubblico alla punizione di fattispecie criminose contro il patrimonio e dall'altro la cura concreta del diritto del singolo al ristoro.

Il documento attesta come il *praepositus*, in quanto autorità gerarchicamente superiore ai funzionari locali, abbia su questi un potere di direzione e controllo, in ordine allo svolgimento delle loro attribuzioni nel campo degli accertamenti degli illeciti e di repressione, e che ha il potere-dovere di disporre l'audizione dei δημόσιοι per dare impulso all'esercizio delle loro attribuzioni, riscontrata l'inattività o

comunque il mancato rispetto delle procedure (PCairIsid. 78, linn. 16-17).

Restituisce di per sé un ulteriore formulario, che arricchisce il novero delle ‘istanze di giustizia’, categoria composita, come abbiamo osservato, e conserva elementi significativi della disciplina, sostanziale e processuale, in tema di danneggiamento a causa ed in occasione del pascolo *in fundo alieno*, databile sicuramente all’epoca dell’imperatore Costantino, nell’anno 324.

Da PCairIsid. 78 risulta allegato in punto di fatto che Isidoro aveva scoperto quadrupedi – identificabili piuttosto che come ovini, caprini e suini, come vacche e buoi, secondo l’uso linguistico corrente – nella sua proprietà e che essi avevano pascolato, mangiando lo σόρος in 7 arure seminate in grano, e, pur non espressamente affermato, posto il precedente logico giuridico della premessa in diritto, è chiaro che avesse subito un danno ingiusto, τὸ ἀζήμιον.

*A fortiori*, concludeva per l’accertamento dei responsabili, e, quindi, per un risarcimento che gli consentisse di non essere costretto ad abbandonare il campo.

Il papiro attesta, in proposito, la regolamentazione prevista dai ‘τῶν μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα’, articolata nella posizione della condotta illecita e della relativa sanzione: la formulazione dell’istanza riconduce, nella premessa, all’alveo applicativo della norma la ricaduta casistica.

Come PCairIsid. 78, PMerton 2.92 si inserisce nel novero di attestazioni utili a ricostruire l’organigramma dei magistrati, dei funzionari, e a individuarne la giurisdizione e le materie di competenza, in seguito alle riforme dioclezianee.

Restituisce, diversamente da PCairIsid. 78, una ‘istanza di giustizia’ costituita da una petizione in senso tecnico *sub specie iuris*, nella quale, innanzi all’autorità competente per territorio e materia, premesso il fatto e il ragguaglio normativo – ed in ciò si nota un’inversione rispetto all’organizzazione dell’impianto giuridico dell’altro atto –, si formulano le richieste di accertamento e di condanna in conformità alla legge.

PMerton 2.92 si ricollega, secondo l’interpretazione tradizionale degli studiosi, a PCairIsid. 78, perché conterrebbe allegazioni riferibili a precedenti condotte illecite dei medesimi autori di cui il petente chiede

la condanna, e parimenti del pastore Arpalo per l'invasione del suo gregge.

Considerato che dall'archivio di Aurelio Isidoro provengono più documenti che attestano danneggiamenti ed invasioni di sue proprietà, il dato che è stato valorizzato – opportunamente – è costituito dal tenore della disciplina attestata, sul danneggiamento del pascolo per fatto di animali altrui appositamente immessi nelle arure del petente, una disciplina che appare ripetutamente confermata dalle autorità superiori, da leggi anteriori.

Si pone allo storico del diritto la questione dell'identificazione di questa disciplina, i τῶν μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα<sup>107</sup>.

Gli editori – preciso – ritengono più probabile, essendo difficile determinare «the precise nature and function», si tratti del «president of the village *κοινον*, and, where there more tha one, they formed a kind of village»<sup>108</sup>.

Nulla risulta nelle altre edizioni dei papiri summenzionati riguardo questo profilo.

A mio avviso, con τῶν μειζόνων<sup>109</sup>, in generale, si indicano gli imperatori o, anche, i magistrati di rango superiore, come emerge dall'uso nei papiri del lemma.

In ordine ai γράμματα, si tratta della disciplina, che come noto risultava dalle *sacrae litterae* o dagli editti.

Per l'individuazione, partiamo dai dati noti.

Schematicamente, da PCairIsid. 78 risulta che in caso di scoperta di animali altrui a pascolare nel fondo, l'animale è (previa confisca) venduto all'asta, il ricavato versato alla cassa pubblica del villaggio e il proprietario, che lo ha ritrovato ed ha l'onere di condurlo al villaggio vicino, ha diritto ad un risarcimento, che cede a carico di chi verrà riconosciuto responsabile, essendo qualificato antiggiuridico, *damnum iniuria datum*, il pascolo degli animali.

---

<sup>107</sup> Cfr. POxy. 9.1204, lin.17: τοῖς Προστάγμασιν ὑμῶν τοῖς τῶν μειζόνων; POxy. 16.1835, lin. 2.

<sup>108</sup> V.A. TCHERIKOVER, A. FUKS, M. STERN, 'Corpus', cit., 168.

<sup>109</sup> H. ESTIENNE, voce 'λυμαίνομαι', cit., 451 s.

Da PMerton 2.92 apprendiamo, analogamente, che il pascolo di frutti altrui – un vero e proprio βλάβη per chi lo subisce (lin. 11) – comporta (previa confisca) la vendita dell'animale e che il ricavato vada per una quota alla cassa pubblica e per l'altra al proprietario, ma non si specifica la percentuale che governa la divisione. In quest'ultimo documento si dice che gli animali sono stati condotti personalmente, ed immessi al pascolo.

In entrambi gli atti la premessa in diritto appare articolata secondo un'analoga impostazione sulla base di una normativa di riferimento, su cui è modellata, e della quale tradisce una stretta ricezione.

A questi τῶν μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα, *ratione materiae*, delle fonti di tradizione manoscritta, la regolamentazione più vicina in ordine di tempo, *sub specie temporis*, è la *lex sexties*, che chiude il titolo C. 3.35 *De lege Aquilia* del *Codex* giustiniano, data, come abbiamo detto, da Diocleziano e Massimiano dopo il 18 ottobre, nell'anno 294.

A tenore della costituzione chi pretende di aver subito ingiustamente un danneggiamento per il pascolo (*per iniuriam depasta*) di animali poteva agire in giudizio *ex sententia legis Aquiliae*:

*De his, quae per iniuriam depasta contendis, ex sententia legis Aquiliae agere minime prohiberis.* DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. PLINIO.

Del dettato originario, chiaramente, si conserva per opera dei Compilatori solo il passaggio relativo allo strumento processuale esperibile in caso di pascolo abusivo *per iniuriam datum*, proprio per la necessità stessa di confezionare il titolo *De lege Aquilia*, lasciando in margine gli altri profili.

E nulla esclude che il tenore originario della costituzione li considerasse.

La questione è in effetti complessa.

Dalle fonti epigrafiche emerge l'adozione di provvedimenti imperiali sulla devastazione delle colture ad opera di greggi che pascolano, non pervenute nelle fonti di tradizione manoscritta, ma diffuse e più volte richiamate.

Sul pascolo abusivo e comunque sui danneggiamenti per fatto degli animali<sup>110</sup>, per l'ambito territoriale *ratione temporis* che stiamo considerando, uno studio<sup>111</sup>, non recente, assai breve nella sua densità, condotto su alcuni papiri documentari di epoca romana, ha dimostrato che dal III secolo d.C. in poi il danneggiato proprietario del fondo devastato era risarcito dei danni patrimoniali, e il soggetto ritenuto colpevole dello sconfinamento degli animali e del pascolo abusivo incorreva anche nella confisca dell'animale invasore e in una multa

Gli animali sorpresi potevano, dimostrano questi studi, essere tratti per essere prontamente consegnati ai funzionari locali.

Dati significativi ai nostri fini si possono trarre da un papiro, POxy. 34.2704, databile nel 292, quasi coevo alla *lex sexties*, che conserva un editto del prefetto d'Egitto *Titius Honoratus*, proprio in tema di custodia degli animali, di pascolo abusivo e di distruzione del raccolto, la cui disciplina appare ancora invocata in PCairIsid. 78 e PMerton 2.92, posteriori di poco più di un trentennio e che anzi contribuiscono a chiarirne meglio le disposizioni.

#### 4. POxy. 34.2704: l'editto del 'praefectus Aegypti Titius Onoratus' del 292 sul pascolo

Τίτιος Ὀνωρήτος<sup>112</sup> fu prefetto d'Egitto nel triennio 290-292, come risulta da sette documenti papirace di vario contenuto – e provenienza

---

<sup>110</sup> Cfr. CIL VIII *Suppl.* (1916).23956: [...] *questos quod agri suorum pecoribus ovium devastarentur et in re praesenti constitisset et agros vastatos et arbores magnam partem conrosas esse [...] facta etiam mentione sacrarum litterarum [...] Exemplum epistulae datae ab imp[er]atoribus*] [...]. *exemplo adiuvari anteriorum legum* [...]

<sup>111</sup> R. TAUBENSCHLAG, *Die 'actio de pastu', 'de pauperie' und 'de arboribus caesis' im Rechte der Papyri*, in *Archiv Orientalni*, 20, 1952, 65 ss., ora in *'Opera Minora'*, II, Warszawa, 1959, 567 ss.

<sup>112</sup> PLRE. I.441; O.W. REINMUTH, *The Prefect of Egypt from August to Diocletian*, in *Klio*, 34, 1935, 27 ss.; G. BASTIANINI, *Gli strateghi dell'Arsinoites in epoca romana*, Bruxelles, 1972; ID., *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30 a.C. al 299 d.C.*, in *ZPE*, 17, 1975, 263 ss., part. 320; ID., *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30 a.C. al 299 d.C.: aggiunte e correzioni*, in *ZPE*, 38, 1980, 75 ss.; ID., *Il prefetto d'Egitto (30 a.C.-297 d.C.): Addenda (1973-1985)*, in *ANRW*, 2.10.1, 1988, 503 ss.; P. BURETH, *Le préfet d'Égypte (30 av. J.C.-297 ap. J.C.)*.

(Ossirinco, Fayyum, Kysis nell'Oasis Magna) – ad eccezione di un unico esemplare pervenuto privo di data, SB. 3.7205 (= PNekr. 23): quattro petizioni (PLaur. 4.157, lin. 12, posteriore al 27 giugno 290; SB. 16.13059, linn. 8-9, 17, 20; BGU. 11.2069, linn. 14-15 del 19.01.292); un editto (POxy. 34.2704, lin. 1, databile tra il 26 gennaio e il 24 febbraio 292); una dichiarazione (POxy. 44.3296, lin. 12, del 10 giugno 291) e una lettera amministrativa (POxy. 1.59, dell'11 febbraio 292).

A Τίτιος Ὀνωρᾶτος si deve la promulgazione di un editto in lingua greca, POxy. 34.2704, databile tra la fine di gennaio e la metà del febbraio dell'anno 292 (e che, peraltro, costituisce l'ultima attestazione della sua prefettura), in tema di pastorizia e di danni determinati dal pascolo di animali altrui<sup>113</sup>.

Il testo di POxy. 34.2704 (= TM 16577)<sup>114</sup>, che riporto normalizzato privo di apparato, è il seguente:

---

*Etat présent de la documentation en 1973*, in *ANRW*, 2.10.1, 1988, 472 ss.; A. JÖEDENS, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum 'praefectus Aegypti'*, Stuttgart, 2009.

<sup>113</sup> M.-T. LENGER, *Le fragment de loi ptolémaïque P. Petrie III*, 26, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze, 1955, 459 ss.; R. TAUBENSCHLAG, *Die 'actio de pastu'*, cit., 567 ss.; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953; J. MODRZEJEWSKI, *La règle de droit dans l'Égypte romaine*, in *Proceedings of the XII International Congress of Papyrology*, Toronto, 1970, 341 ss.; ID., *Ulpian et la nature des animaux*, in *Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine*, Aldershot, 1990, 177 ss.; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953.

<sup>114</sup> J.R. REA, *The 'Oxyrhynchus Papyrus', XXXIV*, London, 1968, n. 2704 (inv. 23453, Sackler Library, dimensioni 25,15 x 12 cm), consultabile on line all'indirizzo: <https://papyri.info/ddbdp/p.oxy;34;2704>; P.F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*<sup>7</sup>, a cura di V. Giuffrè, Napoli, 1977, 342; R. KATZOFF, *The Provincial Edict in Egypt*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 37, 1969, 415 ss.; ID., *Sources of Law in Roman Egypt, The Role of the Prefect*, in *ANRW*, 2.13, 1980, 810 ss., part. 818, n. 53; ID., *Prefectural edicts and letters*, in *ZPE*, 48, 1982, 209-217; J. LEWIS, *Life in Egypt under Roman Rule*, Oxford, 1983, 121 ss.; L. MODRZEJEWSKI, *Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine*, Aldershot, 1990, 564; P. PAPATHOMAS, *Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, Wien und Kairo (P. Heid. VII)*, Heidelberg, 1996, 59 e 78; J. ROWLANDSON, *Landoners and tenants in Roman Egypt: The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome*, Oxford, 1996, 23.

Τίτιος Ὀνωρᾶτος ὁ διασημ (ότατος) ἔπαρχ (ος) Αἴγ (ύπτου)  
λέγει•

τῆς γεωργίας καὶ τῶν ἐπ' αὐτῇ πόνων  
οὐδὲν πλέον ὄσον, εἰ μὴ εἰωθότες οἱ  
λυμαίνεσθαι τοῖς καρποῖς φυλάσσονται  
5 τοῦτο ποιεῖν · γοῦν τὴν μανθάνω  
μὲν ὥραν τοῦ ἔτους πλείστους ὄσους  
καρποὺς παρεσχηκέμαι, τοὺς δὲ αὐτοὺς  
ποιμένας αὐτοῖς λυμ [αί] νεσθαι ·  
διόπερ διαγορεύω φυλάξασθαι τοῖς  
10 καρποῖς ἐπαφεῖναι τὰ ζῶα · κα-  
τὰ τοῦ ἀπειθοῦντος ταῦτα ἐνεῖναι δίκη (ν)  
ἐφ' ἡμῶν// ὥστε αὐτῶν τῶν ζῶων  
ἀποστερηθῆναι καὶ αὐτὸν τῆς ἐ-  
πιστρεφείας πειραθῆν [α] β · πρόθεσ.  
15 (ἔτους) η τρῶ κυρίου ἡμῶν αὐτοκράτορος  
Διοκλητιανοῦ καὶ (ἔτους) ζ τρῶ κυρίου  
ἡμῶ[ν] αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ  
Μεχείρ [- ca. ? -]θ.

Il tenore<sup>115</sup> del provvedimento si può così intendere: «*Titius Honoratus*, prefetto d'Egitto, promulga il seguente editto: “Nessun profitto (quale benessere) si può trarre dall'agricoltura e dalle fatiche dei campi se frequentemente distruggono i raccolti coloro che non si astengono, come dovrebbero, dal fare questo. Nonostante vi siano stati raccolti abbondanti mi è noto che sono gli stessi pastori a danneggiarli. Per questo io stabilisco che essi si guardino dal permettere agli animali

---

<sup>115</sup> W. ANETA SKALEC, *The Edicts of the Prefect of Egypt. The Case of P. Oxy. XXXIV 2704*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs (BRGÖ)*, 2, 2013, 553 ss., part. 554, che così traduce l'editto: «Titus Honoratus, the most distinguished prefect of Egypt, says: “There would be no profit whatever from our agriculture and the pains taken with it, unless those who regularly spoil crops were to guard against doing this. I learn, in fact, that although the harvest time has produced crops in great abundance, these same herdsmen spoil them. Therefore I enjoin you to guard against allowing beasts in among the crop, (adding) that a lawsuit before my court lies against anyone who disobeys in these matters, so that he shall be deprived of the actual beasts and shall himself experience strong measures’. [...] In the eight year of our lord emperor Diocletian and the seventh year of our lord emperor Maximian. Mecheir 9th/19th».

di entrare nei fondi, tra i raccolti, e che un provvedimento giurisdizionale verrà attivato nell'ambito della mia competenza nei confronti di chi viola queste disposizioni, in modo che l'autore sia privato degli animali e in prima persona incorrerà in pene severe". *Proponatur*.

La identificazione del documento come *edictum* è sicura<sup>116</sup>, per la presenza fisionomica e indefettibile in questo genere di atti del λέγει – il *dicit* latino – in fine della prima linea di scrittura.

La struttura formulare di redazione è la seguente: dopo l'incipit con la *praescriptio*<sup>117</sup> dell'autorità romana disponente (lin. 1, Τίτιος ... λέγει) è la sezione del dispositivo (linn. 2-14, τῆς γεωργίας ... πειραθῆν). In chiusura è il consueto *proponatur*, con il quale si suole così disporre la promulgazione e la pubblicità del provvedimento (lin. 14, πρόθεσ) e la data (linn. 15 -18).

Il dispositivo si articola, a sua volta, in tre parti: linn. 2-8, τῆς γεωργίας ... λυμ[αί]νεσθαι; linn. 9-10, διόπερ διαγορεύω ... τὰ ζῶα; linn. 10-14, κα/τὰ τοῦ ἀπειθοῦντος ταῦτα ... πιστρεφείας πειραθῆν [α]β.

Consideriamo le linee 2-8, τῆς γεωργίας ... λυμ[αί]νεσθαι.

L'editto si apre (alle linee 2-5) con un adagio stilistico retorico e persuadente, che pone da subito il destinatario del provvedimento innanzi al bene giuridico tutelato dalla norma, un bene giuridico di ordine pubblico economico, il buon andamento e la floridezza dell'economia agricola (οὐδὲν πλέον ὄσσην): la coltura dei campi (lin. 2, τῆς γεωργίας) è fonte di ricchezza e di prosperità. Funzionali al

---

<sup>116</sup> U. WILCKEN, *Zu den Edikten*, in ZRG, 42, 1921, 124 ss.; H. ANKUM, *La legislation des préfets d'Égypte et l' 'edictum provinciale'*, Gant, 1970, 63 ss.; ID., *Les edits des préfets d'Égypte et le problème de l' 'edictum provinciale'*, in *Annales de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Toulouse*, 18, 1970, 357 ss.; G. BASTIANINI, *'Eparchos Aigyptou'* nel formulario dei documenti da Augusto a Diocleziano, in ANRW, 2.10.1, 1988, 581 ss.; R. KATZOFF, *The Validity of Prefectural Edicts in Roman Egypt*, in *Bar-Ilan Studies in History*, Ramat Gant, 1978, 45 ss.; R. MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano, 1964; G. PURPURA, *Sulla denominazione dell'editto provinciale egiziano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, II, Milano, 1982, 507 ss.; ID., *Gli editti dei prefetti d'Egitto I sec. a.C. - I sec. d.C.*, in AUPA, 42, 1992, 485 ss.; ID., *Note introduttive allo studio del linguaggio del prefetto d'Egitto*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 1, 1998, 109 ss.

<sup>117</sup> O.W. REINMUTH, *The Prefectural edict*, I. *The 'praescriptio'*, in *Aegyptus*, 18, 1938, 3 ss.

raggiungimento di questo benessere sono (così indirettamente elogiate) le fatiche (lin. 2, τῶν ἐπ’ αὐτῆ πόνων) che si spendono nell’agricoltura.

Si pone, quindi, in evidenza l’*occasio legis*, che ha sollecitato e imposto l’adozione del provvedimento: εἰ μὴ εἰωθότες οἱ/ λυμαίνεσθαι τοῖς καρποῖς φυλάξαινο/ τοῦτο ποιεῖν (linn. 3-5); nonostante vi siano stati raccolti abbondanti era noto al *praefectus* che gli stessi pastori li danneggiano. I frutti della terra venivano distrutti proprio da coloro che dovrebbero impedire che ciò accada. Il legislatore afferma così che incombe un obbligo di protezione delle colture che viene violato frequentemente dagli stessi che avevano il dovere di assolverlo.

Posto in senso tecnico il bene giuridico tutelato, che in via diretta ed immediata si rivolge a vantaggio della collettività, e in considerazione delle (ripetute) aggressioni al bene stesso da parte di quella categoria di soggetti tradizionalmente interessata alla cura di detto bene, e a cui compete proprio la sua salvaguardia, è data appositamente una norma.

In punto di stretto diritto, riguardo alla formulazione tecnica della legge, l’editto del prefetto reca, chiaramente, un antefatto motivo all’introducenda disciplina (nel quale sono enunciati il bene giuridico violato, le condotte illecite che si intendono sanzionare e i destinatari dell’intervento normativo), e, in ragione di detto antefatto, per questi motivi (lin. 9, διόπερ) si impone la posizione di una norma: linn. 9-10, διαγορεύω φυλάξασθαι τοῖς/ καρποῖς ἐπαφεῖναι τὰ ζῶα.

Enunciato in prima persona da *Titius Honoratus* (διαγορεύω), il precetto statuisce φυλάξασθαι τοῖς/ καρποῖς ἐπαφεῖναι τὰ ζῶα, vale a dire che chi ha il dovere di custodire gli animali vigili che essi non entrino nei fondi dove sono i frutti delle fatiche profuse per la semina. Pone a carico dei proprietari e dei pastori l’obbligo di impedire l’invasione dei terreni coltivati altrui da parte degli animali; e, quindi, una particolare, intensa, cura nella loro custodia e nella conduzione al pascolo; un obbligo di protezione del patrimonio altrui.

Indicata la condotta segue la sanzione: κατὰ τοῦ ἀπειθοῦντος ταῦτα ἐνεῖναι δίκη(v) ἐφ’ ἡμῶν ὥστε αὐτῶν τῶν ζῶων ἀποστερηθῆναι καὶ αὐτὸν τῆς ἐπιστρεφείας πειραθῆν [α]β: la violazione della norma, che prescrive di indirizzare e custodire gli animali curando che non invadano le proprietà aliene e ne rovinino il raccolto, comporta l’avvio di un

procedimento (δίκη) da parte dell'autorità pubblica (ἐφ' ἡμῶν) di confisca degli animali (αὐτῶν τῶν ζῴων ἀποστερηθῆναι<sup>118</sup>) e condanna alle sanzioni previste, in senso più letterale così da sperimentare (πειραθῆν) la punizione che è stata prevista (καὶ αὐτὸν τῆς ἐπιστροφείας ... πρόθεσ).

Ne consegue che indirettamente il prefetto richiama i funzionari e i magistrati a vigilare sulla conoscenza e sull'applicazione della legge, attraverso l'esercizio delle proprie prerogative e dei propri poteri ispettivi, di indirizzo, amministrativo-fiscali, procedurali, processuali e decisorii, con una citazione corale delle loro prerogative (ἐφ' ἡμῶν)

Il provvedimento edittale di *Titius Honoratus* dato per fronteggiare episodi di invasione di fondo e di rovina delle colture e del raccolto, e riferibile *ratione loci* alla provincia d'Egitto, mi sembra formulato opportunamente in modo molto ampio per ricomprendere nell'alveo applicativo una pluralità di casi pratici.

La preferenza accordata all'impiego del termine ζῶα ne è sintomatica, dovendosi includere nello spettro semantico non solo gli animali quadrupedi che pascolano (tanto in gregge quando isolatamente), ma anche i cani (di accompagnamento dei pastori) ovvero gli uccelli.

Il precetto, infatti, φυλάξασθαι τοῖς/ καρποῖς ἐπαφεῖναι τὰ ζῶα, impone a chi ha il dovere di custodirli di vigilare che gli animali non entrino tra i frutti altrui, *id est* i raccolti nelle proprietà altrui. Chiaramente la norma vieta – e punisce (l. nn. 10-14) – l'introduzione nel fondo altrui di animali, eleggendo specificamente quelli recanti i frutti della coltivazione.

Va aggiunto significativamente che si tratta di una norma incriminatrice propria, perché si rivolge direttamente a categorie di soggetti determinati e comunque determinabili '*propter rem*', in ragione alla disponibilità degli animali.

Il divieto di accesso nell'altrui proprietà (lin. 10, ἐπαφεῖναι) è sorretto esplicitamente dalla protezione dell'economia agricola (l. nn. 2-3, τῆς γεωργίας ... οὐδὲν πλέον ὄσσο), e, per l'effetto, in via mediata, dei titoli giuridicamente rilevanti della disponibilità dei terreni da parte dei

---

<sup>118</sup> Il verbo «ἀποστερέω» al passivo traduce 'sono privato'.

singoli, e, quindi, più in generale il divieto di ingiusta rovina delle colture (λυμαίνεσθαι), un fatto diffuso, risulta dalla parte motiva dell'editto, e ritenuto illegittimo.

Il trattamento sanzionatorio, in caso di violazione del divieto, prevedeva l'avvio di un processo (lett. 'di giustizia') e l'applicazione delle pene.

In proposito, stante la formulazione della disposizione, in ragione del valore normativo dell'editto stesso, e della pubblicazione a fini di pubblicità della legge, che le sanzioni, pur non esplicitamente indicate, è da ritenere che fossero comunemente note, e, per l'effettività della regolamentazione, precedente poste e conoscibili *aliunde*.

Sulla efficacia temporale e sulla validità delle disposizioni prefettizie la letteratura si è molto confrontata, orientandosi ad ammettere il vigore degli editti, in difetto di una normazione contraria successiva ovvero per desuetudine applicativa.

Se consideriamo la datazione, PCairIsid. 78 e PMerton 2.92 sono posteriori di poco più di un trentennio rispetto all'editto di *Honoratus*.

Ragionando sulle rispettive formulazioni, le espressioni τῶν μειζόνων φοιτήσαντα γράμματα e τῶν μειζόνων πολλάκις προσταζάντων lasciano intendere una stratificazione di decisioni a partire dalla disciplina di *Titius Honoratus* riguardanti il pascolo abusivo e i danni alle colture.

In particolare si rintracciano degli elementi di differenziazione e l'impianto originario dell'editto del prefetto del 292 venne, nel trentennio successivo, strutturandosi per effetto delle istanze di giustizia e delle situazioni contingenti:

1. Scompare del tutto il riferimento ai soggetti che furono destinatari della norma di divieto di *Titius Honoratus*;

2. Si esplicita che non può coincidere il titolare dei diritti sul raccolto e chi vanta un titolo, anche non dominicale, sugli animali invasori;

3. La condotta sanzionata da comportamento commissivo consistente in un *facere* (l'immissione tout-court degli animali) in POxy. 34.2704 diviene un fatto oggettivo, naturale e proprio degli animali stessi, quale il pascolo;

4. Si rende noto nelle petizioni di giustizia l'iter amministrativo procedurale corrente per questa tipologia di fatti, e l'apparato di sanzioni.

In PCairIsid. 78 la linea 6, ζῶα σπόρον λυμαίνοντα ταῦτα, conserva il riferimento generico agli animali; in luogo di καρποῦς è impiegato σπόρος, che è il primo frutto della coltura, il campo appena germogliato.

Osserverei in particolare che in PCairIsid. 78 è testualmente esposto il precetto, di divieto, σπόρον λυμαίνοντα, quando, all'inverso, in POxy. 34.2704 il danneggiamento ingiusto era conseguenza, in punto di fatto, della condotta illecita sanzionanda, che era l'accesso nell'altrui fondo.

E nel precetto, di divieto, σπόρον λυμαίνοντα, di PCairIsid. 78 viene ricondotto in punto di fatto il pascolo dei quadrupedi, δὲ τέλειον κατεβρώθη ὑπὸ τετραπόδων, che presuppone l'ingresso sanzionato da *Honoratus*, nel fondo.

In PCairIsid. 78 e in POxy. 34.2704, non c'è alcun riferimento all'altruità degli animali rispetto al *dominus fundi* oppure del fondo rispetto alla proprietà o comunque alla disponibilità titolata degli animali.

Se andiamo, invece, a considerare PMerton 2.92 in relazione alla disposizione edittale di *Honoratus* abbiamo questa inserzione esplicita dell'altruità.

In PMerton 2.92 sopravvive dell'editto di *Honoratus*, in relazione all'antefatto e alla regola φυλάξασθαι τοῖς/ καρποῖς ἐπαφεῖναι τὰ ζῶα, un riferimento agli animali che sono lasciati liberi di muoversi, incustoditi, (lin. 20, καταλαμβάνόμενα); l'ingresso abusivo nelle colture altrui, il τοῖς καρποῖς ἐπαφεῖναι τὰ ζῶα, è qui allegato dal petente Isidoro in termini di ζῶα ἀδικοῦντα ἄλλοτρίους καρποῦς, vale a dire il danneggiamento ingiusto del raccolto per fatto degli animali.

Anche qui, come in PCairIsid. 78, si inverte l'impostazione dell'editto di *Honoratus* – con formule alquanto diverse che non ne alterano il senso – a tenore del quale il danneggiamento ingiusto era conseguenza in punto di fatto della condotta illecita sanzionanda, *scilicet* l'accesso nell'altrui fondo.

Come in PCairIsid. 78, anche in PMerton 2.92 il fatto di danno consiste nel pascolo e gli ζῷα della legge, autori della rovina delle colture, sono qui buoi e vacche e greggi (linn. 8-9, τὰς/ ἐαυτῶν βοῦς ἐπαφῆκαν; linn. 13-15, τὰς αὐτὰς βοῦς .../ εἰς τὸν σπόρον παραστήσαντες; lin. 16, ποιμῆν).

Se in POxy. 34.2704 è affermata generalmente – a prescindere dal titolo giuridico della disponibilità – la responsabilità di chi conduce gli animali, la costruzione dell’argomentazione e del *petitum* di PCairIsid. 78 e PMerton 2.92 evidenzia, all’inverso, i diritti derivanti da quella, riconosciuta, responsabilità in suo favore, in quanto danneggiato (lin. 21, τῷ τὴν βλάβην πεπονθότι).

Sul trattamento dell’animale, *in pascendo aut in damno iniuria dando*, da parte dello scopritore-danneggiato i nostri documenti non offrono alcuna notizia.

È da ritenere, innanzitutto, che dell’animale fosse riconoscibile l’appartenenza per la presenza, come noto, di segni distintivi, tra cui i marchi a fuoco.

Più specificamente, occorre particolare cautela nel trattenerlo – intanto per impedire ancora il pascolo o i movimenti dannosi, e poi, proprio come testimonia il frammento di Pomponio, dal quale abbiamo preso le mosse, in adempimento di un più generale principio di *neminem non laedere* la cosa altrui –; condurlo al cospetto del funzionario pubblico competente *ratione loci* perché fosse confiscato in conformità alla legge e venduto.

L’integrità dell’animale avrebbe sicuramente reso un buon guadagno.

E ciò anche ai fini del risarcimento del danno, se ammettiamo, come da taluni sostenuto, che una quota della vendita all’asta, dedotte le spese, sarebbe stata destinata al danneggiato. Invero, in proposito sono orientata a ritenere che il danneggiato potesse agire civilisticamente nei confronti del danneggiante (per cui la notizia di una ripartizione del ricavato tra cassa comune e petente che apprendiamo da PMerton 2.92 si potrebbe spiegare in base alla *causa petendi*, ed al concorso di discipline ricorrendo altri illeciti).

## 5. Osservazioni conclusive

Il frammento di Pomponio dal quale abbiamo preso le mosse, concernente il danneggiamento cagionato dalla cavalla che aveva sconfinato può essere considerato un testimone anche in tema di pascolo abusivo su un fondo altrui, e attesta, per il II secolo, e ancora nel VI per la ricezione dei Compilatori giustinianeï, il riconoscimento al proprietario del fondo di *propriae actiones*, di strumenti di tutela giurisdizionali, per il *damnum ex ea re cepit*.

Le fonti giuridiche romane registrano una riflessione, in proposito, di lunga durata (che finisce per coinvolgere la nozione romana di *damnum*, da danneggiamento fisico e materiale a lesione patrimoniale), volta ad individuare in relazione agli elementi della fattispecie lo strumento processuale: *actio de pastu pecoris*, *actio de pauperie*, *actio legis Aquiliae*, *actio utilis ex lege Aquilia*, *actio ad exhibendum*.

In particolare, abbiamo osservato, una costituzione di Diocleziano del 293, la *lex sexties* del titolo C. 3.35, riconosceva a fronte del pascolo ingiusto il rimedio aquiliano al danneggiato, che, come noto, poteva anche non essere il *dominus* del fondo, ma chi ne avesse la titolarità giuridicamente rilevante, nei confronti dell'agente, cui il fatto era imputabile, a titolo di dolo o di colpa.

*Ex lege Aquilia*, come parimenti noto, poteva essere citato, in tema di pascolo abusivo, di *pastus iniuria datus*, per il danno cagionato dall'animale il proprietario, chi lo avesse nella sua disponibilità, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che gli fosse smarrito o fuggito.

Il fatto di danno (*scilicet*, il comportamento dell'animale che pascola) non è *contra naturam*, ma è il portato di un bisogno fisiologico dell'animale stesso.

Del dettato originario, chiaramente, si conserva per opera dei compilatori solo un passaggio, riguardo all'azione esperibile in caso di pascolo abusivo; non risulta se gli animali – chiaramente quadrupedi – siano stati o meno immessi, più o meno deliberatamente, nel fondo altrui a tal fine o siano stati lasciati liberi di muoversi.

L'esperibilità di questo rimedio presuppone la valorizzazione della relazione tra l'animale e il soggetto che è titolare del diritto sul bene

medesimo, al fine della imputabilità della responsabilità, che però sussiste anche nel caso di mancata o negligente sorveglianza dell'animale, lasciato a se stesso, libero di muoversi senza guida.

Qui è il punto di contatto tra la *lex sexties* e l'editto di *Honoratus* conservato in POxy. 34.2704, il cui contenuto offre argomenti ulteriori agli studiosi.

Il prefetto impone a chi conduce gli animali al pascolo, con l'editto del 292, il divieto che gli animali invadano i campi coltivati; la violazione implica l'affermazione della responsabilità, chiaramente per omessa o insufficiente custodia e vigilanza e/o per non aver attuato tutte le cautele opportune e necessarie, conseguendone l'irrogazione della sanzione, finendo col ricomprendervi, probabilmente, anche i casi di sconfinamento involontario degli animali mossi dall'istinto.

Coerenti tra loro, i provvedimenti del biennio 292-293, l'*edictum Honorati* e la *lex sexties*, muovono, in tema di responsabilità per fatto di animali *secundum naturam*, dalla necessità di ampliare la sfera della punibilità, a tutela del possesso fondiario e del danneggiato per pascolo abusivo.

Nell'editto del prefetto d'Egitto si impone un'obbligazione negativa, che si estrinseca in un *non facere*, consistente nell'assicurarsi che l'animale non faccia il proprio ingresso *in fundo alieno*, a carico di chi lo conduce; un dovere di particolare diligenza e cura penetra di sé la relazione di custodia del bene-animale, volta ad impedire *medio tempore* il verificarsi di danneggiamenti.

L'impianto dell'editto si fonda sul modo di concepire la relazione, dominicale-possessoria, col bene, che circolava già nella riflessione della giurisprudenza romana e fu particolarmente privilegiata ed affermata dalla cancelleria diocleziana.

In quel torno di anni si individuano, infatti, diverse costituzioni imperiali, che, pur afferenti varie *quaestiones*, hanno valorizzato l'elemento volitivo, riconoscendo nei casi di negligenza e di imperizia la riferibilità soggettiva del fatto, come C. 8.13.19, [...] *cum praevideri non potuerant* [...] (a. 293), e C. 4.32.24, [...] *sicut vim maiorem pignorum creditor praestare necesse non habet ita dolum et culpam sed et custodiam exhibere cogitur* [...] *omnia diligentiam praestare debeat* (a. 294).

Le testimonianze papiracee che abbiamo considerato, allora, mi sembra implementino gli elementi di conoscenza a disposizione degli studiosi, per riconoscere, in Egitto sicuramente, una tensione della politica legislativa a tutelare, in via diretta ed immediata, tanto il danneggiato (nelle forme della tutela aquiliana, anche, accanto a meccanismi sanzionatori del diritto criminale) quanto la collettività.

E osservo in proposito che il provvedimento di *Honoratus* è idoneo a governare il meccanismo della esazione fiscale, cui molto teneva Diocleziano, che attese anche a indizioni straordinarie.

Dai nostri papiri emerge che il petente aveva una discreta proprietà fondiaria e che il pagamento delle imposte era molto oneroso, tanto da indurre, come apprendiamo da altro documento dell'archivio di Isidoro, PCairIsid. 120, ad affittare alcuni terreni.

Da questi testi risulta, come è noto, che il pagamento delle imposte, ancora nel 324, avveniva anche per i terreni non coltivati.

Questa 'tassa di possesso' era abbastanza onerosa, nonostante la riforma della contribuzione avviata già da Diocleziano volesse essere più equa e commisurata «per ogni arura, secondo la qualità della terra» (PCairIsid. I, lin. 7).

La rovina delle colture metteva a rischio la concreta capacità patrimoniale di adempiere all'obbligazione tributaria, e alla contribuzione di derrate, posto che la riduzione della produzione comportava un innalzamento del costo della vita per i relativi prodotti.

Di qui, la pratica di non coltivare i terreni e di abbandonarli (e ciò pure in ragione delle pressioni dei *potentiores*): così Isidoro avrebbe fatto in mancanza di un adeguato, salvifico, ristoro patrimoniale.

Probabilmente, in epoca diocleziana, quando si avvia una politica (alquanto duratura) che tende a razionalizzare ed ampliare la base contributiva, a promuovere le produzioni e i commerci, ed a contenere il fenomeno dell'abbandono delle terre<sup>119</sup>, vi era la possibilità di far

---

<sup>119</sup> Sulla legislazione diocleziana di contrasto all'abbandono delle terre si rinvia a L. SOLIDORO, *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori*, Napoli, 1989, part. 271-277; EAD., *Sulla disciplina del possesso in età diocleziana*, in *KOINONIA*, 41, 2017, 229 ss., part. 247 ss., ivi bibliografia. Si cercava di tutelare i

annotare, per la formalizzazione in appositi registri – forse quelli stessi nei quali erano riclassificati i fondi improduttivi<sup>120</sup> – questa determinazione, onde non essere tenuti al pagamento delle imposte, in presenza di fatti come la rovina delle proprie colture da parte degli animali, che escludevano una responsabilità per inadempimento imputabile.

E sanzionare con la confisca degli animali e il versamento del ricavato della sua vendita alla cassa pubblica significava introdurre un meccanismo correttivo (dell'equilibrio di bilancio), che cercava di supplire (sulla base di un non dichiarato scopo di giustizia sociale e per favorire il consenso delle comunità verso la politica decisionale delle autorità) al mancato gettito fiscale, non imputabile al contribuente, si direbbe in buona fede.

I papiri testimonierebbero che i proventi della vendita all'asta dell'animale invasore, sequestrato e confiscato *iure pubblico* allo stato, vanno alla cassa locale, nella quale confluiscono, e non sono destinati a reintegrare il patrimonio del danneggiato e risarcirlo di tutti i pregiudizi, cioè di tutte le voci di danno (i costi vivi e le fatiche).

Torna la questione dello strumento di tutela esperibile a questo fine.

L'editto di *Honoratus* si applicava *ratione loci* in Egitto.

Esso testimonia il diritto al risarcimento del danno in favore del titolare del raccolto rovinato dal pascolo abusivo, che si pone in un binario parallelo alla repressione pubblicistica, criminale (con perdita della disponibilità degli animali, la confisca e la multa), dell'autore del danno, *ex lege* ritenuto il proprietario o il custode responsabile del fatto degli animali in ragione del loro titolo giuridico.

Non si può escludere che questo meccanismo sanzionatorio sia stato previsto da una legge generale.

---

---

proprietari, e a sanzionare la concentrazione del latifondo in capo ai *potentiores*. Cfr. M.V. BRAMANTE, 'Statutum', cit., 417.

<sup>120</sup> PCairIsid. 77, linn. 25-27; PCairIsid. 79, linn. 13-14. All'età flavia risale l'istituzione della γραφή ὑπολόγου un registro specifico dei terreni improduttivi, descritti in dettaglio nell'estensione e nei confini e con l'indicazione dei titolari precedenti. La disciplina subì modificazioni. Ampiamente rinvio a S. ALESSANDRÌ, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano*, III. *Da Settimio Severo a Diocleziano*, Bari, 2017.

Tuttavia è una mera ipotesi ricostruttiva, che, seppur confermata, lascia aperta la questione di quale rimedio esperire e dell'*aestimatio* del danno.

Posta la necessità di riconoscere e valorizzare la storicità di un provvedimento normativo, per coglierne il senso<sup>121</sup>, le testimonianze della prassi documentale che abbiamo considerato consentono, a mio avviso, di ragionare sull'*occasio legis* della *lex sexties* diocleziana e sul suo portato con argomenti utili, e ciò *a fortiori* in considerazione della persistenza dell'*actio de pastu* attestata nelle *Pauli Sententiae*, che ha portato ad ipotizzare «che il rimedio possa aver ricompreso, oltre alle originarie ipotesi dolose, anche casi di sconfinamento colposo del gregge e forse perfino le ipotesi di responsabilità oggettiva»<sup>122</sup>.

Schematicamente, in margine alla questione relativa al riconoscimento nelle XII Tavole di un'unica norma incriminatrice che graduava la pena in base alla ritenuta gravità delle condotte ovvero di due autonome fattispecie, l'*actio de pastu pecoris* finì col sanzionare, più di recente (con uno strumento di natura risarcitoria) come attesta Ulp. D. 19.5.14.3, il pascolo di quadrupedi appartenenti alla *species* degli animali radunabili in gregge, che fossero stata immessi *in fundo alieno* a scopo di pascolo dal *dominus* stesso.

Sussisteva la necessità di accordare tutela quando il danno, cagionato a causa ed in occasione del pascolo di animali altrui, fosse avvenuto senza deliberata immissione a tal fine delle greggi (lasciati liberi di muoversi), ovvero di altra *species* di quadrupedi, in un'epoca in cui – come conferma l'editto del prefetto *Honoratus* – è ormai riconosciuta la responsabilità per le cose in custodia<sup>123</sup>: l'azione *de*

---

<sup>121</sup> Per i rapporti 'storici' tra i provvedimenti, S. SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., 390 nt. 2.

<sup>122</sup> Così efficacemente sintetizza le posizioni della dottrina M.F. CURSI, *Il pascolo*, cit., 261.

<sup>123</sup> Gaio (3.203 ss.) è il primo giurista romano a parlare di responsabilità da custodia e distinguerla da quella derivante da dolo o colpa, ipotesi nelle quali, al contrario, è coinvolta un'indagine sul comportamento personale del soggetto. Giustiniano generalizzerà le soluzioni che i giuristi classici limitarono alle soluzioni di casi concreti e giungerà a qualificare la responsabilità per la custodia di una cosa come una particolare specificazione della diligenza, qualificata, infatti, *exactissima in custodiendo*.

*pauperie* era data per un danneggiamento avvenuto per un comportamento *contra naturam* dell'animale mansueto.

Poiché la *lex sexties* di Diocleziano riconobbe l'*actio Aquilia* in caso di *pastus iniuria datus* e non vi fu l'abrogazione dell'*actio de pastu*, attestata ancora nelle *Pauli Sententiae*, e all'epoca di Giustiniano proprio da C. 3.35.6, è da ritenere che i rimedi ebbero ambiti di applicazione distinti in ragione della fattispecie, posto che, in entrambi i casi, la condanna aveva, a partire dal III secolo, funzione risarcitoria.

In considerazione della nota riflessione giurisprudenziale sull'elemento psicologico del danneggiante e delle modalità del danneggiamento, e sulla responsabilità oggettiva, sono orientata a ritenere che *ex sententia legis Aquiliae* fosse punito il *pastus iniuria datus* quando le greggi, nel pascolare senza indirizzo o vigilanza, sconfinassero nel fondo altrui; quando non vi fossero cioè deliberatamente immesse<sup>124</sup>, ma non fossero state adeguatamente trattenute o limitate da chi aveva l'obbligo di custodirle, il dovere di farlo, e si nutrissero del raccolto. All'alveo applicativo della norma, probabilmente, sarebbe stato ricondotta ogni altra ipotesi residuale di pascolo abusivo di animali, anche non radunabili in mandria.

Il rimedio aquiliano, chiaramente, sarebbe stato così riconosciuto nel caso di introduzione o abbandono di animale – singoli, in gregge o in mandria – nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo, e vi fosse stato poi pascolo, oppure nel caso in cui gli animali invasori abbiano determinato comunque un danno al fondo altrui (e si potrebbe arrivare a congetturare in ragione del tenore di Paul. Sent. 1.15.1 immesse deliberatamente dal custode).

Non era ritenuto lecito invadere le proprietà altrui, ancorchè con gli animali: in tal caso il dolo generico connota la condotta dell'introduzione degli animali, ma nell'ipotesi di pascolo abusivo, non

---

Fondamentale è G.I. LUZZATTO, *Caso fortuito e forza maggiore come limite alla responsabilità contrattuale*, I. *La responsabilità per custodia*, Milano, 1938.

<sup>124</sup> Sul criterio distintivo dell'*immissio* del proprio bestiame nel campo altrui quale elemento discriminante per la concessione dell'*actio de pastu pecoris* rispetto all'*actio de pauperie*, cfr. A. FLINIAUX, *Une vieille action*, cit., 281 ss.

potendosi prescindere dalla consapevolezza dell'illegittimità della condotta, che è esclusa quando il pascolo avviene con la coscienza, in capo all'agente, di esercitare un diritto, ci troviamo di fronte ad un dolo specifico. Posto che non si poteva non prevedere che lasciando privi di vigilanza e di custodia, e liberi gli animali di muoversi, essi entrassero nella proprietà altrui, pascolassero ovvero producessero altri danni oltre alla consumazione dei frutti, in tal caso un dolo eventuale caratterizzava la fattispecie. L'elemento psicologico riconoscibile nel caso di negligenza, mancanza di cautela e dell'assunzione di accorgimenti, strumentali e funzionali atti ad evitare il danno, era qualificabile come colpa.

La legge di Diocleziano, è evidente, non introduce una fattispecie tipica di illecito, ma rende perseguibile civilisticamente chi ha la disponibilità giuridicamente rilevante dell'animale (è questione aperta la sua identificazione) che pascola *in fundo alieno*, ampliando la sfera (casistica in punto di fatto) della punibilità.

Essa postula che è *damnum iniuria datum* il *pastus iniuria datus*.

Quando ciò in concreto si verifica è questione apprezzabile in punto di fatto<sup>125</sup>.

Sulla base dei dati a nostra disposizione, e sul conforto degli indizi che si traggono da POxy. 34.2704, la decisione di Diocleziano chiaramente si fonda sull'affermazione di un obbligo specifico, connesso allo svolgimento della pastorizia e dell'allevamento, consistente nella custodia degli animali da parte di chi li conduce e del proprietario.

L'inosservanza che si verificava in caso di sconfinamento abusivo determinava tout-court la responsabilità, provata dal fatto stesso del *pastus*.

---

<sup>125</sup> Ad avviso di S. SCHIPANI, 'Lex Aquilia', 'culpa' e responsabilità. Illecito e pena privata in età repubblicana, in *Atti del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990*, Napoli, 1992, 138, l'*actio utilis ex lege Aquilia*, che può essere considerata il campo originario di attuazione della responsabilità per culpa, che ricomprende tutti quei casi in cui il comportamento andava comunque imputato all'autore, «al di fuori del *dolus* ed, eventualmente, della custodia, sulla base di una mancata diligenza, del prevedibile non previsto».

Se diamo luogo ad una lettura combinata dell'editto di *Honoratus* e della *lex sexties*, possiamo congetturare l'esistenza di un provvedimento, di cui i nostri papiri confermerebbero la dazione, a tenore del quale era posto – da uno o più interventi normativi, assunti anche a livello periferico – un obbligo di custodia nel condurre le greggi perché non rovinassero le proprietà, pubbliche e privati, e con essi il seminato e che in caso di inadempimento, e dunque di danneggiamento del fondo per effetto del pascolo abusivo, non autorizzato, da parte di animali altrui, il danneggiato avesse azione nei confronti del *dominus* (o di chi li conduce) per il risarcimento del pregiudizio subito e vi fosse un provvedimento di confisca pubblica dell'animale.

Di fronte a un fatto di danno lesivo della proprietà privata che spiegava la sua offensività *iure publicorum*: si sarebbe così introdotto, a domanda del soggetto offeso, un meccanismo sanzionatorio di grande modernità, basato sul concorso, non elettivo, ma cumulativo di azioni, rei persecutoria civilistica e penale-criminale.

L'intervento delle autorità pubbliche promosso dall'iniziativa del danneggiato comportava, affermata la responsabilità, la privazione della disponibilità dell'animale, a carico del danneggiante (*aut quadrupedem dedat*), a tutela del bene comune e della regolarità del gettito fiscale e con funzione deterrente, e la sua condanna al pagamento di un ristoro.

La privazione della disponibilità dell'animale derivava dalla confisca, cui si dava luogo a cura delle autorità a seguito dell'istanza di giudizio del danneggiato, cui spettava la tutela civilistica per questo tipo di illecito.

In tal modo si cumulava, per la plurioffensività del fatto, come è ancora oggi, la repressione-criminale e amministrativa con il risarcimento civilistico.

Ovviamente la confisca cedeva a favore della collettività. Non si trattava di una responsabilità nossale, riconosciuta in favore del danneggiato, ma si utilizzava lo strumento giuridico della dazione dell'animale, del trasferimento della sua disponibilità e del titolo giuridico, in favore dello Stato e della collettività tutta, una legislazione antesignana dei moderni regolamenti amministrativi di polizia rurale,

che appunto prevedono sanzioni pecuniarie in aggiunta alla repressione civilistica e penal-criminale.

In margine all'applicazione pratica della disciplina, quale risulta attestata nei documenti della prassi, ragionando sulle fonti di tradizione manoscritta, sono del parere che non si possa non congetturare che tra gli operatori del diritto fosse chiara la distinzione tra le fattispecie.

Con correttivi, la disciplina che sanzionava l'introduzione nel fondo altrui di animali e il pascolo abusivo, attestata storicamente nelle legislazioni posteriori, è diffusa anche negli ordinamenti contemporanei.

Tra questi, l'ordinamento giuridico italiano<sup>126</sup>.

### ABSTRACT

Il contributo è incentrato sul tema dell'invasione del fondo e del danneggiamento causato dagli animali in diritto romano, nella tarda antichità. In particolare, si considerano, unitamente alle principali fonti di tradizione manoscritta sulla responsabilità per fatto dell'animale (Ulp. 41 *ad Sab.* D. 19.5.14.3, Paul. Sent. 1.15.1, C. 3.35.6, I. 4.9 pr.), documenti papiracei provenienti dall'Egitto in epoca romana, nella loro

---

<sup>126</sup> L'art. 2052 c.c. recita: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Nel Codice Penale, nel Libro II. Dei delitti in particolare, Titolo XIII. Dei delitti contro il patrimonio, Capo I. Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, è l'art. 636, Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, a tenore del quale: 1. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103; 2. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206; 3. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516; 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

struttura e contenuto: due petizioni di giustizia, per questi illeciti, provenienti dall'archivio di Aurelio Isidoro databili al 324, PCairIsid. 78 e PMerton 2.92, e un editto del prefetto d'Egitto *Titius Honoratus* del 292 sul pascolo e l'invasione dei terreni, POxy. 34.2704.

The study concerns the invasion of the land and the liability for damage caused by animals in Roman law, in Late Antiquity. In particular, the report focuses the sources on liability (Ulp. 41 *ad Sab.* D. 19.5.14.3, Paul. Sent. 1.15.1, C. 3.35.6, I. 4.9 pr.) and many documents from Roman Egypt (structure and contents): the instances of justice in the Aurelius Isidore's archive, PCairIsid. 78 and PMerton 2.92, and the edict of the *praefectus Aegypti Titius Honoratus* of 292 on grazing, POxy. 34.2704.

#### PAROLE CHIAVE

Animali – Pascolo abusivo – Responsabilità – *Actio de pastu* – *Actio de pauperie* – *Actio legis Aquiliae* – Diocleziano – Papiri

MARIA VITTORIA BRAMANTE  
mariavittoria.bramante@unipegaso.it

